SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

345ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 9 OTTOBRE 1970

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente . . . . . *Pag.* 17584

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 17547

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » **(973)**, d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 17547 e *passim*
BARDI, *relatore* . . . . . 17554 e *passim*
BETTIOL 17581
BRUSASCA 17570, 17574
CIFARELLI 17593
DI BENEDETTO 17597
FIORENTINO 17597
FOLLIERI 17565
LEONE . . . . . 17551 e *passim*
NENCIONI . . . . . 17548 e *passim*
OLIVA . . . . . 17548 e *passim*
PIERACCINI . . . . . *Pag.* 17587
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 17555 e *passim*
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia 17590
SPAGNOLLI 17600
TERRACINI 17586
TORELLI 17561, 17563, 17565
TRABUCCHI 17557, 17564, 17568
VALORI 17595
VERONESI 17599

Votazione per appello nominale 17608

Sul coordinamento formale del disegno di legge n. 973:

PRESIDENTE 17610
BARDI, *relatore* 17610

INTERROGAZIONI

Annunzio 17613

SUL NUBIFRAGIO VERIFICATOSI IN LIGURIA

PRESIDENTE 17613
RESTIVO, *Ministro dell'interno* 17611

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

BORSARI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Decentramento dei servizi relativi alla attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1343);

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Marocco sui trasporti aerei, concluso a Roma l'8 luglio 1967 » (1344);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche con Protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968 » (1345);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967 » (1346);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea (n. 63) relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, adottata a Londra il 7 giugno 1968 » (1347).

Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Avverto che nel corso della seduta si potrà ricorrere a votazioni mediante procedimento elettronico.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

BORSARI, *Segretario*:

Art. 5.

Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3 e salva l'ipotesi di cui all'articolo 2, dichiara con sentenza sciolto il matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione di scioglimento. Il giudice istruttore può disporre di ufficio l'assunzione di mezzi istruttori.

La moglie riacquista il cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio.

La sentenza è impugnabile nelle forme ordinarie da ciascuna delle parti.

Con la sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio o con la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e dei motivi a sostegno della statuizione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente somme di denaro in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Su accordo delle

parti, la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.

L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al primo comma, sopprimere le parole: « e salva l'ipotesi di cui all'articolo 2 » *e, conseguentemente, al quarto comma, sopprimere le parole*: « o con la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto ».

5. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Signor Presidente, poichè stamattina non è stato accolto l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 sono da considerarsi preclusi gli emendamenti 5. 1, 6. 1, 8. 1, 9. 1, 10. 1 e 11. 1, presentati dal mio Gruppo e pertanto li ritiro.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'emendamento 5. 2. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al primo comma, sopprimere le parole: « e salva l'ipotesi di cui all'articolo 2 ».

5. 2 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

P R E S I D E N T E . Senatore Oliva, non crede che il suo emendamento sia precluso?

O L I V A . Lo ritiro con l'intesa di chiarire la questione in sede di coordinamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Brusasca e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al primo comma, sopprimere il seguente periodo: « Il giudice istruttore può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori ».

5. 3 BRUSASCA, OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . L'emendamento è già stato illustrato.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Oliva e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« In deroga al secondo comma dell'articolo 72 del Codice di procedura civile il pubblico ministero che interviene ai sensi del precedente comma ha gli stessi poteri che

competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime ».

5. 4 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

P R E S I D E N T E . Il senatore Oliva ha facoltà di illustrare questo emendamento.

O L I V A . Dichiaro di ritirare questo emendamento perchè è superato dai due successivi emendamenti 5. 11, presentato da me e da altri senatori, e 5. 10, presentato dal senatore Leone e da altri senatori, emendamenti che introducono il pubblico ministero nel giudizio di appello.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Oliva e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Alla moglie divorziata non è più consentito l'uso del cognome del marito ».

5. 5 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

P R E S I D E N T E . Il senatore Oliva ha facoltà di illustrare questo emendamento.

O L I V A . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Oliva e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti nonchè dal Pubblico Ministero ».

5. 11 OLIVA, BATTISTA, FALCUCCI Franca, COPPOLA, PICCOLO, BRUSASCA, NOÈ, MAZZAROLLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Oliva ha facoltà di illustrare questo emendamento.

O L I V A . Insisto su questo emendamento che prevede l'impugnazione del pubblico ministero come nell'emendamento 5. 10 del senatore Leone, nel quale però i poteri di appello del pubblico ministero stesso sono limitati agli interessi patrimoniali dei minori.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti e dal Pubblico Ministero ».

5. 12 NENCIONI, FILETTI, FRANZA, CROLLALANZA, TURCHI, DINARO, GRIMALDI, PICARDO, LATANZA, DE MARSANICH, TANUCCI NANNINI

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 5. 12 riflette una fase molto delicata del procedimento di divorzio, cioè riflette l'intervento del pubblico ministero sotto il profilo del-

l'impugnativa. Ora, nel nostro diritto positivo, in modo particolare nel codice di procedura, l'intervento del pubblico ministero è previsto in modo specifico — adopero la espressione dell'articolo 72 del codice di rito — nelle cause matrimoniali. Vorrei dire che è previsto in modo specifico anche come eccezione perchè il pubblico ministero può intervenire con tutti i mezzi, e ha gli stessi poteri delle parti, nelle cause che egli può promuovere. Eccezionalmente, e sottolineo il termine eccezionalmente, nelle cause matrimoniali l'intervento del pubblico ministero è un intervento di impugnativa. E per l'impugnativa si comprende quanto ha voluto stabilire il legislatore, la ragione per la quale ha dato questi poteri: evidentemente perchè nelle cause matrimoniali, secondo il nostro codice di rito e secondo il nostro istituto civile, c'è un interesse che travalica l'interesse particolare dei componenti della famiglia.

Onorevoli colleghi, attraverso il provvedimento oggi in esame si dovrebbe modificare la lettera e lo spirito del nostro codice di rito. Per quale ragione, quando si tratta di una norma di carattere generale, quella che concerne, disciplina, sanziona l'impugnazione del pubblico ministero, cioè il diritto di iniziativa del pubblico ministero nell'impugnazione di provvedimenti che riguardano la famiglia, per quale ragione noi dobbiamo modificare le norme di carattere generale e le norme di carattere particolare che riflettono le cause matrimoniali proprio nel procedimento che infrange il vincolo matrimoniale, proprio nel procedimento che, fra tutti quelli che interessano il vincolo matrimoniale, è quello di maggior momento perchè mira allo scioglimento del vincolo?

Onorevoli colleghi, vi è un altro emendamento che non possiamo certo condividere. Mi riferisco all'emendamento Leone, che non risolve la questione perchè l'impugnazione del pubblico ministero è limitata all'interesse materiale, patrimoniale dei figli. Non è dato comprendere che cosa significhi questo emendamento se non un inutile e dannoso compromesso, perchè l'impugnazione del pubblico ministero limitatamente all'interesse patrimoniale dei figli non è assolutamente indicativa del contenuto dell'azione del pubblico ministero. Quest'ultimo deve avere il diritto di impugnativa secondo quanto previsto dal codice di rito, nella causa più delicata, più dirompente, di più grande momento che interessa l'ambito familiare. Ecco perchè noi abbiamo proposto, con l'emendamento 5. 12: « La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti e dal pubblico ministero ». Io voglio ricordare solo a me stesso che l'articolo 72 del codice di procedura civile, mentre prevede i poteri, l'intervento del pubblico ministero nelle cause — come ho detto all'inizio — che avrebbe potuto proporre, al terzo comma dice che il pubblico ministero può proporre impugnazione contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale del coniuge, chè naturalmente il procedimento per la separazione personale presuppone il mantenimento del vincolo matrimoniale e pertanto non incide, non vanifica, non dirompe il vincolo matrimoniale.

Ecco la ragione per cui è veramente abnorme, attraverso un provvedimento che riflette il procedimento di maggior momento relativo al vincolo matrimoniale, che con modificazione del codice di rito si impedisca l'impugnazione del pubblico ministero della sentenza che riflette il vincolo matrimoniale. Grazie.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti sostitutivi ed uno aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci ».

5. 10 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

Al quarto comma, sostituire le parole: « e dei motivi a sostegno della situazione », *con le altre*: « e delle ragioni della decisione ».

5. 13 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

Al quarto comma, prima delle parole: « Su accordo », *inserire il seguente periodo*: « Nella determinazione di tale assegno, il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi ».

5. 14 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

L E O N E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, su questa problema dell'intervento e dei limiti dei poteri del pubblico ministero vi è stato un grosso divario. Enuncio subito brevissimamente le tesi opposte, una delle quali è già emersa. Si riteneva da parte dei presentatori di alcuni emendamenti che sono rimasti in piedi come linea principale, e che appartengono alla responsabilità dei presentatori e dei Gruppi, che il pubblico ministero dovesse essere legittimato a proporre impugnazioni avverso le sentenze di pronuncia di annullamento del matrimonio.

Si sosteneva dall'altra parte che questo potere non si dovesse riconoscere; tutto era centrato sulla formula dell'articolo 72 del codice di procedura civile, la quale non ci vincola, ma che in sostanza è diventata il parametro verso cui non ci siamo orientati per risolvere il problema. La tesi dei divorzisti era la seguente: poichè l'articolo 72 del codice di procedura civile concede al pubblico ministero il potere di impugnazione per le cause matrimoniali, e non pure per quelle di separazione, da una parte si sosteneva — non direi da destra o da sinistra, direi dalla parte divorzista, dato che in questo schieramento sono compresi anche i liberali — che le cause di divorzio fossero da equiparare alle cause di separazione personale; dall'altra parte si contestava ciò. Io non accetto l'interpretazione del fronte divorzista; ma il mio pensiero non conta in questo momento. Ed allora siamo arrivati a questo punto d'incontro: innanzi tutto l'articolo 72 del codice di procedura civile non viene toccato — sarebbe stata veramente una cosa scellerata — per quanto attiene ai poteri del pubblico ministero di partecipare al processo matrimoniale; infatti tale disposizione stabilisce che nei casi in cui il pubblico ministero può intervenire (e questo è uno di tali casi) « può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti ». Questo punto non è stato toccato.

Per quanto riguarda l'impugnazione si è proposta questa tesi intermedia: dal momento che noi accettiamo che il pubblico ministero per quanto riguarda la prima istanza ha una larga sfera di azione, persino il potere di produrre mezzi istruttori, quando poi si arriva alla strozza della impugnazione per lo meno consentiamo — ecco la subordinata sulla quale ho ottenuto l'accordo di tutti i Gruppi nelle riunioni faticose da noi tenute — che il pubblico ministero « sia legittimato a proporre impugnazione limitatamente — dice l'emendamento — agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci ». In questo caso il pubblico ministero — che istituzionalmente e preposto non solo a rappresentare la società nel suo interesse che valica quello delle parti, ma anche a rappresentare gli interessi delle persone che non hanno capacità di farsi valere (e la premessa è che non è stata accettata la partecipazione dei minori come parte, ma soltanto dei minori come strumento istruttorio) — quando si accorgesse, in sua coscienza, che con il provvedimento concernente interessi patrimoniali del minore o dell'incapace questi non fossero stati sufficientemente tutelati dalla sentenza, avrebbe diritto a proporre l'impugnazione. Vorrei soltanto proporre questa aggiunta affinchè non vi siano in proposito equivoci:

poichè noi diciamo che il pubblico ministero può proporre impugnazione — limitatamente sempre agli interessi patrimoniali dei minori o legalmente incapaci — dev'essere chiaro che il potere d'impugnazione del pubblico ministero è regolato sia per quanto riguarda la titolarità del diritto sia per quanto riguarda le forme ed i termini è regolato dall'articolo 72. Pertanto propongo: « Il pubblico ministero ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile può proporre limitatamente agli interessi »; in tal modo si recepisce per quanto concerne la titolarità e le forme l'articolo 72, ma il punto di compromesso resta inequivocabilmente espresso e cioè che questa legittimazione all'impugnazione è limitata soltanto alla tutela degli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci. Pertanto, signor Presidente, io la pregherei, se non vi sono obiezioni da parte degli altri Gruppi, nel mio emendamento, quando lo metterà invotazione, di aggiungere le parole: « ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile ».

Mi sia consentito illustrare anche l'emendamento 5. 13. Questo emendamento in sostanza è puramente formale perchè nel testo pervenuto al Senato si parlava di motivi a sostegno della statuizione e per errore si è stampato situazione; noi invece abbiamo ritenuto che fosse, non dico più perfetta, ma almeno meno imperfetta la formula: « le ragioni della decisione ». Perchè ho detto più o meno imperfetta? Cosa noi vogliamo dire per gli interpreti? Noi vogliamo dire che nel momento in cui il giudice del divorzio decide sulle disposizioni patrimoniali debba anche tener conto di quel grado di responsabilità che ciascuno dei coniugi può essersi assunto nel processo di rottura del matrimonio.

La sentenza di divorzio non può prendere atto della colpa dell'uno o dell'altro o reciproca, ma certamente, limitatamente ai fini delle statuizioni patrimoniali, il giudice del divorzio può tener conto del comportamento dei coniugi ai fini e in contemplazione della dissoluzione del matrimonio.

Per quanto concerne il quarto comma, anche qui noi abbiamo trovato una strada intermedia.

Mi sia consentito in questo momento rendere omaggio al senatore Brusasca per aver meditato lungamente su questo problema di cui si parla nei suoi emendamenti che hanno una alta ispirazione ideale e morale, condivisa anche da altri colleghi, emendamenti che però non si sono potuti accogliere per una serie di obiezioni di carattere sistematico. Abbiamo infatti preso spunto dagli emendamenti presentati dal senatore Brusasca e da altri emendamenti, presentati da colleghi del Gruppo della Democrazia cristiana, al fine di non stabilire due istituti, cioè l'assegno — e a questo proposito noi abbiamo proposto di parlare solo di assegno e non di somma in danaro — e un *quid* che si potrebbe chiamare indennizzo o in qualche altro modo (non è questa la sede teorica per stabilirlo) che significasse rimborso o recupero per quel coniuge che avesse apportato un contributo alla conduzione della famiglia e alla costituzione del patrimonio familiare. Ieri si faceva felicemente l'esempio della moglie che ha aiutato il marito titolare di una azienda, o di un bar, o di un ristorante, facendo anche la cassiera. Se in questo caso il bar o l'azienda fosse intestata al marito, la moglie non solo vedrebbe distrutto il matrimonio, ma vedrebbe deluse anche le aspettative di continuare a partecipare di questo benessere familiare. Lo stesso valga per quel coniuge che con sacrificio personale abbia dato un contributo alla conduzione della famiglia, eliminando o riducendo ad esemipo le spese per il personale. Allora abbiamo pensato, poichè una duplice domanda e una duplice statuizione con relative impugnazioni complicherebbero il processo del divorzio, di convogliare nell'unico provvedimento previsto nel testo approvato dalla Camera questo aspetto che costituisce uno degli elementi che il giudice valuterà nel determinare l'assegno stesso. Da ciò la formula in base alla quale il giudice tiene conto, nel determinare l'assegno, del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi nella

conduzione familiare e nella formazione del patrimonio di entrambi.

Credo che, per quanto riguarda l'articolo 5 e la mia modesta opera svolta a questo proposito, non mi resti che raccomandare all'Assemblea di votare gli emendamenti che portano la mia firma, e di ciò sono lieto e onorato, ma che sono — come è stato detto, ma è bene che si ripeta — espressione di una concorde volontà, anche se questa concordia non significa declino di irriducibile opposizione di fondo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Oliva e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al quarto comma sopprimere le parole:

« o con la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto ».

5. 6 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

Al quarto comma, sostituire le parole: « somme di denaro » *con le altre*: « un assegno di mantenimento ».

5. 7 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

P R E S I D E N T E . Il senatore Oliva ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

O L I V A . Signor Presidente, l'emendamento 5. 7 vuole semplicemente sostituire la espressione (che non ci sembra adatta per una legge di questo genere): « somme di denaro » che dovrebbero essere corrisposte al coniuge divorziato, con quella: « un assegno di mantenimento ». Ma, come ha detto il senatore Leone, anche quest'ultima espressione non è nè simpatica nè precisa, almeno nel suo significato letterale. L'alternativa si pone tra assegno « alimentare » — e tutti si rendono conto che questa espressione farebbe pensare ad un assegno appena sufficiente per sopravvivere — e assegno di « mantenimento », che secondo le varie espressioni della lingua italiana potrebbe apparire indicativo di un impegno anche minore.

Abbiamo scelto la parola « assegno » anche perchè il successivo emendamento, già illustrato dal senatore Leone, spiega che nel determinare questo assegno si terrà conto anche del contributo portato da ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio dei coniugi stessi. Mantengo quindi l'emendamento, riducendo l'espressione: « un assegno di mantenimento » all'espressione: « un assegno ».

Ritiro poi l'emendamento 5. 6, ma faccio presente che, in sede di coordinamento, alle parole « dichiarazione di cessazione » bisognerà sostituire le parole « pronuncia di cessazione », secondo l'espressione che abbiamo adottata per gli articoli 1 e 2, sostituendo appunto la parola « dichiara » con la parola « pronuncia ».

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Oliva e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Inoltre il Tribunale, tenuto conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi, determina l'ammontare dell'inden-

nità dovuta a tale titolo a favore del coniuge che subisca pregiudizio economico dallo scioglimento del matrimonio ».

5. 8 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Il Tribunale competente per territorio a norma del precedente articolo 4, su istanza di parte o del pubblico ministero, quando ricorrano giusti motivi, può disporre in ogni tempo la modificazione dei provvedimenti relativi agli obblighi patrimoniali di cui ai precedenti commi.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono disposti in Camera di consiglio, assunte informazioni e sentite le parti ed il pubblico ministero ».

5. 9 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

P R E S I D E N T E . Il senatore Oliva ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

O L I V A . Sull'emendamento 5. 8 mi soffermo solo per compiacermi che il suggerimento da noi espresso con questo emendamento, presentato prima delle riunioni presiedute dal senatore Leone, abbia dato modo di rimeditare l'argomento e di introdurre nel processo di determinazione dell'assegno, oltre la considerazione della parte puramente alimentare, anche la valutazione del contributo del coniuge alla formazione del patrimonio familiare.

Detto questo, ritiro l'emendamento perchè assorbito dall'emendamento 5. 14.

Quanto all'emendamento 5. 9, esso è stato presentato per una sistemazione della materia che noi ritenevamo migliore. Tuttavia, poichè da parte dei colleghi con cui abbiamo esaminato i vari problemi ci si è pregati di restare alla formulazione già prevista, noi abbiamo aderito a questa tesi purchè il secondo comma dell'emendamento 5. 9, laddove è detto « I provvedimenti di cui al precedente comma sono disposti in Camera di consiglio, assunte informazioni e sentite le parti e il pubblico ministero », venga introdotto nell'articolo 8. Ritengo che i colleghi vorranno aderire a questo.

Rinuncio pertanto alla prima parte dell'emendamento, mentre confermo la seconda, salvo che non risulti, dall'adesione dei colleghi, la possibilità di trasferire detta parte all'articolo 8.

P R E S I D E N T E . Senatore Oliva, in relazione alla sua richiesta, per quanto riguarda l'emendamento 5. 6 ritirato, di considerare la sostituzione della parola « dichiarazione » con l'altra « pronuncia » posso dirle che la Commissione di coordinamento già ha provveduto in questo senso e proporrà la relativa modifica.

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Signor Presidente, se permette, vorrei dire che, controllato il fascicolo degli emendamenti, il secondo comma dello emendamento 5. 9 figura già accolto con lo emendamento Leone 8. 4, il quale, anche se non testualmente, esprime lo stesso concetto. Quindi ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere su tutti gli emendamenti all'articolo 5 che sono stati mantenuti.

B A R D I , *relatore*. Sono favorevole all'emendamento 5. 3.

Sono contrario all'emendamento 5. 11 e all'emendamento 5. 12.

Sono favorevole all'emendamento 5. 10, con la precisazione che è stata fatta dal se-

natore Leone « ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile ». Sono favorevole all'emendamento 5. 13 e all'emendamento 5. 7, purchè sia tolta da quest'ultimo la parola « mantenimento ». Sono altresì favorevole all'emendamento 5. 14.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole all'emendamento 5. 3. Gli emendamenti 5. 11 e 5. 12 sono praticamente assorbiti, sia pure in forma ridotta, nell'emendamento 5. 10 a firma del senatore Leone ed altri. Quindi sono contrario al 5. 11 e al 5. 12 proprio perchè sono favorevole al 5. 10. Sono favorevole anche al 5. 13, al 5. 14 ed al 5. 7, con la modifica indicata dal senatore Oliva.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 5. 3, presentato dal senatore Brusasca e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Prima che abbandoniamo questo comma, vorrei far notare che vi si parla di « annotazione di scioglimento ». Come in altri casi per ragioni di coordinamento pregherei i colleghi più esperti di autorizzarmi a suggerire che vengano inserite le parole: « annotazione della sentenza di scioglimento », perchè non si annota mai il fenomeno giuridico, ma la sentenza che lo produce. Perciò, come è stato fatto altre volte, bisognerà dire: « annotazione della sentenza », continuando con: « di scioglimento » e aggiungendo: « o di cessazione degli effetti civili ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sulla proposta del senatore Oliva di aggiungere, nel primo comma dell'articolo 5, dopo la parola: « annotazione », le altre: « della sentenza ».

B A R D I , *relatore.* La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto vale per gli emendamenti 5. 11, 5. 10 e 5. 12. Debbo confessare, certo per la mia pochezza, che non sono riuscito a comprendere le ragioni tecniche — non le ragioni di opportunità politica o di compromesso — per cui il Governo e il relatore sono contrari a questo emendamento, ovvero che la sentenza sia impugnabile da ciascuna delle due parti e dal pubblico ministero, nè sono riuscito a comprendere che cosa significhi nella dinamica processuale l'emendamento 5. 10, laddove dà il potere al pubblico ministero di proporre l'impugnazione contro la sentenza limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

Se ho ben capito in questo emendamento si ipotizza che, ferma restando la sentenza per quanto concerne lo scioglimento del matrimono, il pubblico ministero avrebbe il potere di impugnare il capo di sentenza che riflette eventuali provvedimenti relativi ad interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci. Pertanto si esclude, attraverso questo emendamento, l'intervento sotto il profilo del diritto di impugnativa del pubblico ministero nell'interesse della collettività, nell'interesse della difesa dei princìpi, nell'interesse della legge.

B A N F I . Ma la famiglia è una collettività limitata.

N E N C I O N I . Una società a responsabilità limitata la concepite voi. Noi la concepiamo in un modo diverso. (*Interruzioni dalla sinistra*). Ma io voglio fare un rilievo di carattere tecnico e mi dispiace che il senatore Banfi non lo capisca ma cercherò di spiegarlo nel migliore dei modi.

B A N F I . Lei fa finta di non capire.

N E N C I O N I . È molto meglio perchè è frutto di una meditazione far finta ma non capirlo è proprio un fatto negativo. Comunque, onorevoli colleghi, se io ho ben compresa la motivazione del senatore Leone siamo arrivati a questo compromesso — ed in materia tecnica il compromesso è sempre frutto di errore — perchè due erano le tesi in contrasto: l'intervento del pubblico ministero e la negativa dell'intervento del pubblico ministero. Io vorrei far presente che ciò è molto grave; e lo dico anche al Ministro di grazia e giustizia che l'altro giorno rivendicava in quest'Aula di lasciargli fare (sono parole sue) il suo mestiere di Ministro di grazia e giustizia ed io vorrei veramente lasciarglielo fare attraverso il ripensamento del suo parere perchè nelle cause matrimoniali — e non voglio ripetere che la causa di scioglimento di matrimonio è diciamo la causa di maggior momento tra le cause matrimoniali se si potessero porre in graduatoria — il pubblico ministero deve avere il potere di impugnativa come ce l'hanno le parti, vorrei dire a maggior ragione. Il potere d'impugnativa limitatamente ad un capo di sentenza relativo ad eventuali provvedimenti matrimoniali nell'interesse dei figli minori o incapaci è una impugnativa che lascia la pronuncia o la sentenza costitutiva di scioglimento nella sua integrità. Ma coloro che hanno pensato di poter limitare i poteri del pubblico ministero, attraverso questa strana norma che si vuole introdurre nel nostro diritto positivo, che cozza, senatore Leone, contro un principio generale posto dal codice di rito che scaturisce da un principio generale posto dal nostro codice civile — e non parlo di tradizione giuridica, parlo di diritto positivo — non tiene conto poi che il pubblico ministero, malgrado questo tentativo di limitazione dei suoi poteri, ha in questa specifica materia un potere autonomo quando allo scioglimento in questo caso, in altri casi, nelle cause matrimoniali, si pervenga attraverso strumenti di frode processuale o altri strumenti che possano alterare la verità. Ed era proprio il caso per cui noi volevamo lasciare il pubblico ministero nella pienezza dei suoi poteri perchè ciò scaturiva dalla ricostruzione dogmatica dell'articolo 72 e dalla ricostruzione dogmatica delle norme che ci danno un concetto di famiglia in relazione ai poteri del pubblico ministero come difensore di un determinato assetto giuridico. Ma malgrado questa modifica del codice di procedura e dei princìpi generali rimane l'articolo 397 del codice di rito ed ecco perchè noi dovremmo ripensare alla inutilità di giuocare ai bussolotti con i princìpi generali. Infatti l'articolo 397 del codice di rito dice: « Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero e obbligatorio a norma dell'articolo 70, primo comma, » — e guardate che nell'articolo 70 si prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutte le cause che riflettono lo stato delle persone: altro principio di carattere generale che viene leso, onorevole Ministro di grazia e giustizia, da questa norma — « le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero (326): 1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito; 2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge ». Quindi, malgrado questo, rimane un diritto di impugnativa del pubblico ministero. E le cause matrimoniali, tutti lo sappiamo, sono sempre lastricate di frode alla legge e di slealtà nei confronti dei fatti che sono successi. Rimane, però, un intervento posteriore alla pronuncia costitutiva del giudice del divorzio e pertanto molto più pericoloso perchè si creano pericolose illusioni e stati che poi vengono in-

franti da un pubblico ministero che voglia effettivamente fare il suo dovere.

E allora perchè non diamo al pubblico ministero il potere di impugnativa come stabilisce il codice di rito, senza aggiungere l'inciso « a norma dell'articolo 72 », quando i due articoli vengono negati nella lettera, nello spirito e soprattutto nei princìpi generali?

Onorevoli colleghi, noi voteremo contro l'emendamento nei cui confronti ho fatto la dichiarazione di voto, cioè l'emendamento 5. 10; ma io veramente raccomando all'Assemblea e soprattutto agli illustri tecnici che sono in questa Assemblea di tener presente questa situazione che veramente è una frattura giuridica nel nostro sistema processuale e una frattura giuridica nel nostro sistema civilistico. Grazie.

O L I V A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Dichiaro il voto del mio Gruppo a favore dell'emendamento 5. 11 che, dopo gli accenni fatti da altri relatori, ai fini di un approfondimento della materia, non può essere trascurato in questo momento decisivo. Ha suscitato l'attenzione del Senato la proposta del senatore Leone per l'introduzione del richiamo all'articolo 72 del codice di procedura civile, che regola, appunto, i poteri del pubblico ministero quando esso impugna le sentenze; ed è proprio l'articolo in cui è detto, fra l'altro, che il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali. Ci pare quindi che il richiamo dell'articolo 72 altro valore non possa avere se non quello della piena conferma della facoltà, diciamo così, naturale, già oggi stabilita a favore del pubblico ministero, per l'impugnazione delle cause « matrimoniali », non potendosi revocare in dubbio che le cause di scioglimento di matrimonio o per la pronuncia della cessazione degli effetti civili siano cause « matrimoniali ». Su questo, nessun collega, qualunque sia la parte politica cui appartiene, mi sembra che possa essere d'accordo.

Quindi, quando noi proponiamo l'impugnabilità della sentenza da parte del pubblico ministero, in realtà facciamo un « *bis in idem* »; però lo facciamo con piena coscienza, perchè il testo attuale, così come ci è giunto dalla Camera, si limita a stabilire che la sentenza può essere impugnata « da ciascuna delle parti ». Si potrebbe obiettare: « ci mancherebbe altro che così non fosse! Era persino inutile scriverlo ». Giustissimo! ma proprio questo ci induce al sospetto (credo fondatissimo) che con quella limitativa dizione la legge Fortuna abbia voluto implicitamente escludere i poteri di impugnazione del pubblico ministero. Ecco perchè abbiamo ritenuto necessario introdurre in modo esplicito la menzione dei poteri d'appello del pubblico ministero.

Purtroppo, da parte dei colleghi con cui abbiamo discusso l'argomento, ci è stato confermato ciò che sospettavamo: cioè che si vuole il pubblico ministero escluso dall'appello. In pratica, si è imposta al comitato presieduto dal senatore Leone l'accettazione di una formula che limita i poteri di impugnazione del pubblico ministero agli interessi patrimoniali dei figli. Ecco perchè il richiamo all'articolo 72 diventa pericoloso e difficilmente comprensibile. Esso prevede da un lato il potere illimitato di impugnazione del pubblico ministero per le cause matrimoniali, mentre dall'altro stabilisce altri casi in cui l'impugnazione del pubblico ministero non può svolgersi se non nei limiti delle conclusioni prese dalle parti.

Ecco perchè, in tutta questa delicata materia, noi crediamo che il meglio stia nell'appigliarsi alla legge così com'è, non a quella Fortuna ma a quella del codice di procedura civile, confermandone la portata con la dizione del nostro emendamento, che espressamente riserva al pubblico ministero non un più ampio potere (quasicchè fosse inventato dagli oppositori al divorzio per rendere difficile il divorzio), ma quegli stessi poteri di appello che la legge attuale gli riserva per le cause matrimoniali.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Voglio dire soltanto che secondo me la proposta del senatore Leone va bene così com'è; non si intende infatti riformare tutto l'istituto del pubblico ministero, ma dare una regolamentazione ufficiale, necessaria per un caso particolare. Il pubblico ministero, è chiaro, ha i poteri che ha; non dobbiamo essere noi a regolarli in questa sede.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Se mi consente, signor Presidente, poichè sono stato richiamato al mio mestiere di Ministro della giustizia, dato che si è detto qui che si violerebbe il sistema delle leggi, tutto il sistema giuridico italiano, voglio ricordare al senatore Nencioni che questa impostazione è un po' esagerata. L'articolo 72 infatti, nella sua versione originale, quando cioè era inserito nel famoso sistema, non contemplava affatto l'impugnabilità delle sentenze matrimoniali da parte del pubblico ministero. Questa impugnabilità è stata introdotta nel 1950, in relazione ad una particolare situazione che molti di voi ricordano; perchè c'era cioè una Corte d'appello italiana che si ribellava ostinatamente alla giurisprudenza della Cassazione e non c'era rimedio. Questo in materia di delibazione di sentenze straniere di scioglimento del matrimonio. Quindi il sistema puro . . .

N E N C I O N I . Il sistema è quello del diritto vigente!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il sistema positivo è quello del diritto vigente, questo è pacifico; anzi lei potrebbe aggiungere — le voglio offrire un argomento in più — che poichè questa norma è stata introdotta più recentemente, ha un maggior valore impegnativo. Ma quando lei mi parla della purezza del sistema che noi, cioè il senatore Leone e gli altri, avremmo infranto presentando questo emendamento nella forma limitata in cui è stato presentato, io le debbo ricordare che il sistema del diritto è compatibile con l'esclusione dell'impugnativa da parte del pubblico ministero, tanto è vero che così era scritto nel codice originario. Grazie.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5. 11 presentato dal senatore Oliva e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il successivo emendamento 5. 12 del senatore Nencioni e di altri senatori è precluso dall'esito della votazione testè effettuata.

Metto ora ai voti l'emendamento 5. 10, del senatore Leone e di altri senatori, che con la modifica introdotta dallo stesso senatore Leone risulta così formulato: « La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, può proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

N E N C I O N I . Chiedo la controprova.

P R E S I D E N T E . Coloro i quali non approvano l'emendamento 5. 10, con la modifica proposta dal senatore Leone sono pregati di alzarsi.

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento 5. 13, presentato dal senatore Leone e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento 5. 7, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori, con la modifica proposta dallo stesso senatore Oliva di limitare la sostituzione delle parole: « somme di denaro », con le altre: « un assegno ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento 5. 14, presentato dal senatore Leone e da altri senatori.

Chi l'approva è prevato di alzarsi.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 6.

L'obbligo ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile di mantenere, educare ed istruire i figli nati dal matrimonio dichiarato sciolto, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

Il tribunale che dichiara lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili di cui all'articolo 2 dispone a quale dei coniugi i figli debbono essere affidati sotto la vigilanza del giudice tutelare o come, per gravi motivi, si debba altrimenti provvedere sull'affidamento, ed assume ogni altro provvedimento relativo alla prole. In ogni caso il padre e la madre conservano il diritto e l'obbligo di vigilare sulla loro educazione.

L'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l'interesse degli stessi.

In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e alla educazione dei figli, e dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni di questi.

Il tribunale, nel caso in cui i genitori divorziati trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minori o ne mettano in pericolo gli interessi può nominare un tutore dei minori, indipendentemente dal verificarsi di fatti che costituiscano motivo di decadenza dalla patria potestà.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Oliva e di altri senatori sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « nati dal » *con le altre*: « nati o adottati durante il ».

6. 2 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

Al secondo comma, sopprimere le parole: « o la cessazione degli effetti civili di cui all'articolo 2 ».

6. 3 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

Al terzo comma, dopo le parole: « l'interesse », *inserire le altre*: « morale e materiale ».

6. 4 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« Il Tribunale per i minorenni, d'ufficio, e avvalendosi eventualmente di persone esper-

te nel campo dell'assistenza, provvede con periodici controlli ad assicurare l'esatto adempimento dei doveri posti a carico dei genitori divorziati nei confronti dei figli ed emana i provvedimenti opportuni nell'interesse dei figli stessi ».

6. 5 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

All'ultimo comma, dopo le parole: « Il Tribunale », *inserire le seguenti*: « dei minorenni ».

6. 6 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

All'ultimo comma, dopo le parole: « dei figli minori » *inserire le altre*: « o legalmente incapaci ».

6. 7 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Il Tribunale per i minorenni del luogo che è la sede principale degli affari ed interessi del minore, su istanza di parte o del pubblico ministero, quando ricorrano giusti motivi, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli o di quelle relative alla misura od alla modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi del presente articolo.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono disposti in Camera di consiglio, assunte informazioni e sentiti i genitori ed il pubblico ministero.

In caso di urgente necessità il giudice tutelare può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, riferendone al pubblico ministero ».

6. 8 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

P R E S I D E N T E . Il senatore Oliva ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

O L I V A . Signor Presidente, credo che l'emendamento 6. 2 non abbia neppure bisogno di essere illustrato: tutti i colleghi consultati sono d'accordo nel considerare anche la posizione dei figli adottati. Quindi si deve dire: « nati o adottati durante il matrimonio ».

Ritiro l'emendamento 6. 3. Per quanto riguarda l'emendamento 6. 4, che propone di introdurre la specificazione dell'interesse « morale e materiale dei figli », non c'è bisogno di aggiungere parole. Su questo emendamento i colleghi consultati hanno assicurato la loro adesione.

Per quanto riguarda l'emendamento 6. 5 lo ritiro perchè, nonostante la sua intrinseca validità, mi si è fatto rilevare che il tribunale per i minorenni ha una sua legge di istituto, nella quale questi poteri dovrebbero essere introdotti e coordinati in modo diverso da quello considerato in questo emendamento.

Ritiro anche l'emendamento 6. 6, in modo che restino le parole « il tribunale » senza l'aggiunta della specificazione: « dei minorenni ».

Per quanto riguarda l'emendamento 6. 7 dichiaro di mantenerlo perchè, oltre ai figli minori, noi dobbiamo considerare anche i figli legalmente incapaci. Spero di avere il consenso dei colleghi.

Per quanto riguarda l'emendamento 6. 8, questo viene ritirato perchè il suo contenuto è considerato in altra parte della legge.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi è stato presentato l'emendamento 6. 1 tendente, al secondo comma, a sopprimere le parole: « o la cessazione degli effetti civili di cui all'articolo 2 ». Ricordo che questo emendamento è già stato ritirato dal senatore Nencioni.

Da parte del senatore Leone e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

All'ultimo comma, dopo le parole: « Il tribunale », *inserire le altre*: « competente per territorio ».

6. 10 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . Onorevole Presidente, vorrei chiedere alla sua cortesia di accantonare questo emendamento sul quale desidero richiamare l'attenzione dei tecnici di tutti i Gruppi. Con la formula del testo approvato dalla Camera infatti si volle dire in sostanza che a deliberare questo particolare provvedimento non doveva essere il giudice del divorzio, bensì il giudice competente per territorio. In questo modo si lascia un grosso equivoco perchè non è facile stabilire chi sia il giudice competente per territorio. Proporrei di accantonare l'emendamento e di riprenderlo quando si discuterà sull'articolo 8, per avere il modo di consultare i tecnici degli altri Gruppi e per non lasciare un vuoto interpretativo che non farebbe onore al Parlamento.

P R E S I D E N T E . Aderisco alla richiesta del senatore Leone di accantonare l'emendamento 6. 10.

L E O N E . Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Torelli e di altri senatori e stato presentato un emendamento aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il genitore divorziato può riconoscere i propri figli adulterini, qualora contragga nuovo matrimonio con l'altro genitore di essi ».

6. 9 TORELLI, FOLLIERI, TRABUCCHI, SALARI, DE ZAN, BURTULO, COLELLA, COLLEONI, DEL NERO

P R E S I D E N T E . Il senatore Torelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T O R E L L I . Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, l'emendamento 6. 9 mi pare di somma importanza perchè viene a colmare una lacuna che i proponenti del divorzio hanno lasciato.

Tutta la propaganda divorzista aveva come elemento di base il fatto che, come diceva l'onorevole Fortuna in un suo discorso del 25 novembre 1969, « la realtà è che vi sono centinaia di migliaia di famiglie di fatto e di figli adulterini frutto di una unione che non può essere disconosciuta ». E solo il divorzio, secondo l'onorevole Fortuna e la propaganda divorzista, avrebbe potuto sistemare i figli adulterini. Senonchè si è verificato uno strano fatto e cioè che la propaganda si sia svolta sulla base di questo argomento che indiscutibilmente po-

teva anche impressionare perchè costituisce un dato di fatto, mentre in pratica il disegno di legge, così come era stato presentato, non prevedeva nessuna disposizione di qualsiasi genere a favore dei figli adulterini. Era logico — e non è una malignità mia — che, quando si era dimenticato di trovare una tutela per i figli legittimi (tutela che si è trovata oggi attraverso la buona volontà di questa Assemblea e gli emendamenti presentati) dovessero essere dimenticati anche, anzi a maggior ragione, i figli adulterini. Non se ne è dimenticato però il collega Carraro, il quale, in sede di Commissione, sollevò questa questione e presentò un emendamento proprio al fine di riconoscere una determinata categoria di figli adulterini.

Il nostro relatore dà atto nella sua relazione di questa presa di posizione del senatore Carraro e dice che non è stato possibile accogliere quell'emendamento in quanto doveva essere rinviato alla riforma del codice civile. L'emendamento è stato ripreso da me in questa sede e non sembri strano che anche un antidivorzista non dico prenda la difesa, ma si preoccupi della sorte dei figli adulterini. Finora nessuno se ne era preoccupato, benchè tutti ne avessero parlato e quindi in questo momento c'è in me anche un sentimento di orgoglio per aver potuto presentare, assieme ad altri colleghi, questo tema all'esame dell'Assemblea. (*Interruzione del senatore Fortunati*). È un tema però che bisogna esaminare bene nella portata, così come lo espone l'emendamento che recita: « Il genitore divorziato può riconoscere i propri figli adulterini, qualora contragga nuovo matrimonio con l'altro genitore di essi » . . .

F O R T U N A T I . E se è morto?

T O R E L L I . Se è morto la cosa è diversa perchè i morti non parlano. Possiamo anche aggiungere l'eventualità della morte perchè ciò non comporta difficoltà ma comporterà semmai un maggior approfondimento dell'emendamento .

La mia preoccupazione è questa: esistono situazioni di fatto per cui questi figli adulterini, che appartengono a persone separate, potenziali divorziati — possiamo dire — e che andranno a costituire una nuova famiglia attraverso lo scioglimento del matrimonio, saranno portati nella nuova famiglia del genitore che contrae nuovo matrimonio. È giusto tutto questo? Sì. Una nuova famiglia viene a costituirsi: in questa famiglia entrino i figli adulterini purchè questi figli adulterini appartengano al padre e alla madre della famiglia che andrà a costituirsi.

Penso che questo emendamento meriti tutta la nostra attenzione altrimenti si verificherà che i figli adulterini di questo tipo saranno i fuori legge del divorzio perchè non si saprà più chi saranno i loro legittimi genitori: appartengono alla famiglia che è in corso di dissoluzione o alla famiglia che sta per nascere attraverso il secondo matrimonio? Questi figli resteranno sempre nel limbo degli adulterini. Ecco da dove trae fondatezza l'emendamento che io, profondamente e convintamente antidivorzista, propongo per il miglioramento di questa legge.

Se lei permette, onorevole Presidente, mi fermerei un momento anche sull'emendamento 6. 0. 1, presentato dal senatore Bardi. Tale emendamento è stato presentato dal relatore che forse è stato preso in contropiede dal mio emendamento . . .

P R E S I D E N T E . Senatore Torelli, preferirei prima fare illustrare tale emendamento dal senatore Bardi in modo che lei, dopo avere ascoltato l'illustrazione dell'emendamento 6. 0. 1, sia in condizione di stabilire qual è la posizione del suo emendamento.

T O R E L L I . Va bene.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento 6. 0. 1 presentato dal senatore Bardi.

B O R S A R I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. . . . .

« Il secondo comma dell'articolo 252 del Codice civile è così modificato: " I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal

genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso " ».

6. 0. 1

P R E S I D E N T E . Il senatore Bardi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B A R D I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, fino a qualche secondo fa avevo ritenuto che il senatore Torelli, per distrazione o per la confusione verificatasi nella distribuzione di questi fogli, non avesse letto il seguito della pagina n. 16; pensavo che si affannasse a discutere e ad illustrare l'emendamento 6. 9, ignorando l'esistenza dell'emendamento 6. 0. 1 di cui sono presentatore io. Ma dal momento che il senatore Torelli ha iniziato il discorso anche sull'emendamento da me presentato ed è stato interrotto dal signor Presidente, devo dare un altro giudizio sull'intervento del senatore Torelli: esso è diretto a prendersi la paternità di detto emendamento riguardante i figli adulterini.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si tratta qui di assumersi la paternità dell'emendamento. Abbiamo detto con molta chiarezza anche in sede di Commissione giustizia che eravamo favorevoli alla impostazione del problema, ma che ritenevamo che la disposizione potesse essere meglio collocata nell'organica riforma del diritto di famiglia. Oggi che questa legge deve tornare alla Camera per gli emendamenti che il Senato ha già accolto, riteniamo di poter affermare il principio, che condividiamo e abbiamo sempre sostenuto, del riconoscimento dei figli adulterini.

Abbiamo però ritenuto opportuno introdurre questa norma in una forma che ci sembra più esatta sotto il profilo giuridico, proponendo una modifica del secondo comma dell'artioclo 252 del codice civile che, come è noto, prevede la possibilità del riconoscimento dei figli adulterini qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell'altro coniuge. Abbiamo ritenuto di inserire in questa legge che prevede lo scioglimento del matrimonio per effetti diversi dalla morte la norma che prevede che uguale possibilità e facoltà viene riconosciuta in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.

Quindi, sotto il profilo giuridico, abbiamo inteso modificare il secondo comma dell'articolo 252 del codice civile. Resta bene inteso che tutta la disciplina prevista attualmente dal nostro codice civile per i casi di riconoscimento dei figli adulterini è da noi considerata arretrata e va rivista. Comunque oggi il riconoscimento dei figli adulterini per effetto dello scioglimento del matrimonio in conseguenza dell'applicazione della presente legge ci sembra vada doverosamente affermato.

Vorrei dire, a conclusione di questa mia breve illustrazione, al collega Torelli che non è tanto vero poi che egli sia il « padre spirituale » di tutti i figli adulterini, perchè il suo emendamento è purtroppo molto limitativo in quanto egli vorrebbe che noi riconoscessimo i figli aduterini solo nel caso in cui il genitore di essi « contragga matrimonio con l'altro genitore ». Noi invece, senatore Torelli, proponiamo una formula più ampia in quanto riteniamo che, anche in mancanza di successivo matrimonio, non si possa consentire che i figli adulterini non abbiano un nome ed un cognome se questa è la loro aspirazione.

Quindi la nostra proposta di modifica è molto piu estensiva e comprensiva e risolve un problema da tutti sentito ed avvertito. Perciò, mentre siamo contrari all'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Torelli, proponiamo l'approvazione dell'emendamento che ho presentato.

P R E S I D E N T E . Senatore Torelli, insiste per la votazione dell'emendamento 6. 9?

T O R E L L I . Insisto sul mio emendamento, proprio per i motivi accennati dal

senatore Bardi allorchè diceva che il tema dei figli adulterini rientra in una disciplina che deve essere rivista. Se egli stesso ammette che questo tema rientra in una disciplina da rivedere noi dobbiamo stabilire quale parte di questa disciplina può essere accolta da questa legge, perche l'emendamento presentato dal senatore Bardi pare esaurisca il contenuto della disciplina dei figli adulterini. Prima il progetto di legge non ne parlava affatto, oggi amplia il discorso e lo porta alle estrema conseguenze. Io invece intendo rimanere entro i limiti della logica di questo disegno di legge; il mio emendamento è volutamente limitativo perchè io non voglio introdurre di soppiatto in questa legge, indiscutibilmente speciale, lo svolgimento di un problema, qual è quello dei figli adulterini, che comporta approfondimenti, studi e decisioni di altissima importanza attinenti a un argomento che potrà essere trattato soltanto allorchè sarà in discussione la revisione del codice civile. Io ritengo che lo stesso Ministro di grazia e giustizia mi darà ragione su questo punto. Non possiamo prendere un argomento di così alta importanza e risolverlo totalmente con un articoletto di questa legge; io invece intendo limitare il problema degli adulterini così come la logica di questa legge impone. Questa legge prevede che nasca una seconda famiglia dopo la dichiarazione di scioglimento del primo matrimonio, quindi la dissoluzione della prima famiglia. Io prevedo che in questa seconda famiglia possano entrare a pieno titolo con legittimazione i figli di quei genitori che andranno a costituire questa nuova famiglia perchè non li voglio lasciare nel limbo degli adulterini. Questa limitazione si adatta alla legge. Lo so anche io che questo emendamento è limitativo, ma è volutamente limitativo per restare nella logica di questa legge. Io respingo questo tentativo di superamento, che oggi parte *in extremis*, troppo *in extremis*, che si viene a porre in questo articolo. Troppi problemi si aprono alla discussione attraverso questo problema. Troppi! A parte che se ne apre uno fin da principio con una sgrammaticatura perchè l'inizio dell'articolo e il termine non si collegano grammaticalmente, a parte questo vizio formale, rimane la sostanza del problema del trattamento dei figli adulterini che merita approfondimento e studio. Infatti questo tema ha fatto correre fiumi d'inchiostro da parte dei nostri civilisti e non saremo certo noi che con un colpo di bacchetta magica potremo risolvere questo problema. Lo possiamo risolvere soltanto nella logica di questa legge prevedendo che il genitore divorziato può riconoscere i propri figli adulterini qualora contragga nuovo matrimonio con l'altro genitore di essi. D'altra parte ieri tutti i parlamentari hanno ricevuto una cartolina-programma, uno dei tanti incitamenti a votare a favore del divorzio. L'illustre signore che scrive e che ha diretto queste cartoline a tutti i parlamentari dice « che nascono in Italia diecine di migliaia di bambini illegittimi da genitori separati. Negare il voto al divorzio è assumersi diretta responsabilità . . . ». Chi scriveva aveva di fronte a sè coniugi separati che andranno a costituire una nuova famiglia. E si preoccupa che i figli di queste due persone possano essere legittimati attraverso la costituzione della nuova famiglia. Di questo si preoccupa e di questo ci si deve preoccupare oggi in questa legge. Quella evasione dal tema principale che ci sta davanti e che è stata enunciata dal senatore Bardi è da respingersi totalmente perchè è materia che deve rientrare nell'ambito più vasto della revisione del codice civile o anche nella certamente più vicina legge dei diritti di famiglia. Quindi insisto sul mio emendamento.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Ho chiesto la parola soltanto per dire che mi sembra che i nostri colleghi Bardi e Torelli abbiano ragione tutti e due e torto tutti e due. Infatti il senatore Bardi parla di riconoscimento, il senatore Torelli parla di legittimazione. Sono due istituti diversi. Il riconoscimento dei figli naturali evidentemente può essere fatto anche da uno solo dei genitori e deve san-

cirsi che può essere fatto, una volta sciolto il matrimonio, anche il riconoscimento dei figli adulterini. Con il riconoscimento i figli adulterini non avranno diritto di entrare nella casa dei figli legittimi: resteranno figli naturali riconosciuti. Il senatore Torelli pensa evidentemente invece alla legittimazione per *subsequens*, cioè per susseguente matrimonio: vi è nella legittimazione qualche cosa di più che nel riconoscimento: il diritto cioè ad essere considerati figli legittimi ammessi come gli altri nella casa. Quindi il senatore Bardi non è il padre di tutti i figli adulterini, sarà semplicemente il loro riconoscitore. Dico questo solo moralmente. Il senatore Torelli non è che voglia dare di più, ma pensa ad un istituto diverso. I punti di vista possono essere conciliati perfettamente perchè l'uno regola il riconoscimento, l'altro la legittimazione.

B A R D I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R D I , *relatore*. Vorrei aggiungere soltanto una cosa. Si è parlato di formula sgrammaticata che sarebbe stata usata in questo articolo. Del resto si è abusato di questo argomento in molti interventi. È una cosa che non interessa me, perchè in questo caso non avrei preso la parola. Tutti possiamo incorrere nelle sgrammaticature. Ma il fatto è, signor Presidente, che io mi sono limitato a riprodurre il secondo comma dell'articolo 252 del codice civile aggiungendo soltanto le parole: « per effetto dello scioglimento del matrimonio... ». Quindi, se sgrammaticatura c'è e non la vedo, evidentemente non è mia ma è del codice civile, senatore Torelli.

F O L L I E R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O L L I E R I . Vorrei fare solo una osservazione. Io credo che trattandosi di due istituti, cioè di riconoscimento di figli naturali, come propone il senatore Bardi, e di legittimazione per susseguente matrimonio, la dizione che noi abbiamo usato nell'emendamento 6. 9 — dico noi perchè sono anche io sottoscrittore di quell'emendamento — deve essere così modificata: « Il genitore divorziato può legittimare i propri figli adulterini, qualora contragga nuovo matrimonio con l'altro genitore di essi ». (*Interruzioni*). Ma non è riconoscimento, è legittimazione, è un concetto diverso. Sto parlando dello emendamento del senatore Torelli firmato anche da me. (*Interruzione del senatore Maris*). Il genitore divorziato può legittimare. Comunque, signor Presidente, questa è la mia proposta.

P R E S I D E N T E . Senatore Torelli, accetta la proposta di modifica?

T O R E L L I . Accetto la proposta che è esattissima.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Io credo che qui siano state dette da tutti cose esatte e anche qualche cosa inesatta. Ho ascoltato facendo cenni di assenso quello che ha detto il senatore Trabucchi, ma l'assenso si ferma a un certo punto perchè egli ha forzato il significato dell'emendamento 6. 9. Qui si dice che il genitore divorziato può riconoscere . . . qualora contragga nuovo matrimonio, il che significa limitare la facoltà di riconoscimento del figlio naturale adulterino al caso di matrimonio con l'altra persona che ha generato quel figlio. Nello emendamento 6. 0. 1 presentato dal relatore Bardi, che credo derivi anche da certe preoccupazioni fatte giungere alla Commissione dal Ministro della giustizia, si regola il riconoscimento del figlio naturale. Voi sapete che nel codice precedente a quello vigente ai figli adulterini era riservata una posizione veramente terribile poichè non potevano ricevere neanche per testamento; c'era nei loro confronti una specie di *vade retro satana*. E già nel codice del 1942 c'è stato un miglioramento della situazione in quanto si è sta-

bilito che si possono riconoscere i figli adulterini quando è sciolto il matrimonio che costituiva l'adulterinità; e nell'articolo 149 del codice civile era scritto che il matrimonio si scioglie solo per causa di morte, quindi la riconoscibilità del figlio adulterino (sempre riconoscimento del figlio naturale, perchè la legittimazione è una cosa eventuale e successiva) era limitata al caso della morte di uno dei coniugi.

Una volta che noi introduciamo nel codice un'altra forma di scioglimento, se questa legge viene approvata, è evidente che noi non modifichiamo assolutamente nulla: quella stessa norma scritta nell'articolo 252 per il caso di scioglimento per effetto della morte si deve estendere a quest'altro caso di scioglimento. Io sento dire che in questo modo si fa una specie di colpo di Stato perchè si inserisce improvvisamente un caso di riconoscimento di figli adulterini; ma richiamo l'attenzione degli illustri senatori sul fatto che qui noi non innoviamo al sistema; l'innovazione la facciamo nel momento in cui introduciamo un'altra causa di scioglimento del matrimonio, non quando dichiariamo la riconoscibilità dei figli naturali adulterini dopo lo scioglimento.

D'altra parte, passando da un terreno prettamente giuridico a quello umano, sociale, vorrei dire che questa riconoscibilità dei figli adulterini, questa necessità di dar loro una sistemazione è un problema di grande importanza sociale, forse uno dei motori della stessa legge del divorzio. Rimane vero che la riforma del diritto di famiglia si deve occupare anche della riconoscibilità o quasi riconoscibilità dei figli adulterini in presenza del matrimonio, ma qui siamo fuori di quel caso; siamo nel caso in cui il matrimonio è sciolto e quindi rimaniamo nel sistema del codice e non innoviamo altro che introducendo un nuovo modo di scioglimento del matrimonio. Quindi io credo che il 6. 9 sia limitativo rispetto al 6. 0. 1 ed esso veramente introduca una specie di eccezione nel sistema perchè riduce la riconoscibilità al caso del matrimonio susseguente. Pertanto io dichiaro la mia preferenza per l'emendamento 6. 0. 1. (*Interruzione del senatore Follieri*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B A R D I , *relatore*. La Commissione è favorevole agli emendamenti 6. 2, 6. 4, 6. 7 e 6. 0. 1. È contraria all'emendamento 6. 9.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti, tranne all'emendamento 6. 9 non perchè io non sia favorevole alla sostanza dell'emendamento, ma perchè ritengo che debba essere approvato, per la sua maggiore ampiezza, l'emendamento 6. 0. 1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6. 2, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Dobbiamo ora esaminare l'emendamento 6. 10, presentato dal senatore Leone e da altri senatori, che era stato accantonato.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Posso sciogliere la riserva a nome anche di coloro che avevano firmato l'emendamento. Ritiro l'emendamento. Il richiamo al giudice competente per territorio infatti creerebbe un grosso problema applicativo. Pertanto la formula votata dalla Camera va interpretata nel senso che il giudice del divorzio, che ha dato i provvedimenti è quello che li riesamina nel caso che siano stati trascurati doveri, eccetera. Ritiro l'emendamento e resta il testo della Camera.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6. 4 presentato dal senatore Oliva e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7 presentato dal senatore Oliva e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.9 presentato dal senatore Torelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Bardi con l'emendamento 6.0.1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

BORSARI, *Segretario*:

Art. 7.

L'obbligato può essere tenuto a prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi patrimoniali di cui agli articoli 5 e 6.

Il tribunale può ordinare che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni di cui alle norme predette.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Oliva e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BORSARI, *Segretario*:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« La sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del coniuge tenuto agli adempimenti patrimoniali di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, ai sensi dell'articolo 2818 del Codice civile.

Ove manchi la congrua garanzia di cui al comma precedente, gli aventi diritto possono chiedere al Tribunale che l'obbligato presti idonee garanzie reali o personali ».

7.1 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

PRESIDENTE. Il senatore Oliva ha facoltà di illustrare questo emendamento.

OLIVA. Dico subito, signor Presidente, che l'articolo 7 aveva, a nostro avviso, il difetto di dimenticare o dare l'impressione di dimenticare — mi rivolgo anche all'onorevole relatore, pregandolo di fornirmi il sussidio del suo parere — la facoltà della parte di iscrivere l'ipoteca giudiziale in base alla sentenza di condanna, secondo quanto dice la legge. Infatti, al comma primo, la legge Fortuna si limita a prevedere che l'obbligato può essere tenuto a prestare idonea garanzia reale e personale.

Deve essere chiaro che le facoltà previste a garanzia del credito dall'articolo 2818 del codice civile devono essere fatte salve, e che solo eccezionalmente il giudice del divorzio può, in quanto l'obbligato offra idonee garanzie reali e personali, autorizzare a non iscrivere questa ipoteca. Si tratta di una esenzione, diciamo così, del tutto eccezionale, che tuttavia può essere comprensibile in quanto queste cause possono svolgersi tra persone di condizione molto elevata (che offrono comunque ampia garanzia) o tra persone a cui poco interessa poter iscrivere ipoteca su beni immobiliari che non esistono nella proprietà dell'altra parte.

Tuttavia, per abbreviare la discussione, ritengo che quanto di questo articolo è richiamato nell'emendamento 7.3, presentato dal senatore Leone e da altri senatori, possa essere accettato. Quindi l'emendamento del senatore Leone dovrebbe, nella prima

parte, essere così formulato: « Nel caso in cui l'obbligato offre una garanzia reale o personale, il tribunale che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili, se la ritiene idonea, dispone che non si fa luogo all'iscrizione della ipoteca giudiziale consentita dall'articolo 2818 del codice civile ». Il resto dell'emendamento può essere accettato, anche se la formulazione — mi sia consentito dirlo — risente della fretta con la quale è stata fatta; ma questo è comprensibile, date le circostanze. Se il senatore Leone ritiene opportuno aderire alla mia proposta, io potrei ritirare l'emendamento 7. 1.

L E O N E . Accetto la proposta del senatore Oliva perchè mi sembra che sia esplicativa.

P R E S I D E N T E . Senatore Oliva, avendo il senatore Leone accettato la sua proposta, ella quindi ritira l'emendamento?

O L I V A . Sì, ritiro l'emendamento 7. 1.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo 7. 3.

Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Dopo il primo comma, inserire i seguenti:

« Nel caso in cui l'obbligato offre una garanzia reale o personale, il tribunale che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, se la ritiene idonea, dispone che non si fa luogo alla iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se l'obbligato offre la garanzia reale o personale successivamente alla pronuncia della sentenza di scioglimento, il tribunale che ha pronunciato la sentenza, se ritiene idonea detta garanzia, provvede con ordinanza in camera di consiglio e, se vi è stata iscrizione di ipoteca giudiziale, ne ordina la cancellazione a spese dell'obbligato ».

7. 3 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento con la modifica proposta dal senatore Oliva.

L E O N E . Onorevole Presidente, innanzi tutto vorrei apportare un piccolo affinamento tecnico all'emendamento da me presentato, restando fermo il concetto. Poichè non mi sembra opportuno iniziare con le parole: « Nel caso », proporrei di iniziare in questo modo: « Il tribunale che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, nel caso in cui l'obbligato offre una garanzia reale o personale . . . ». Tutto il resto dovrebbe restare inalterato, ma si dovrebbe aggiungere dopo le parole: « di ipoteca giudiziale » le altre: « prevista dall'articolo 2818 del codice civile ».

Onorevole Presidente, non per lei che ha colto subito, con il suo intuito, la formulazione dell'articolo, ma per gli stenografi ripeto la formulazione stessa dell'articolo: « Il tribunale che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, nel caso in cui l'obbligato offre una garanzia reale o personale, se la ritiene idonea, dispone che non si fa luogo all'iscrizione di ipoteca giudiziale prevista dall'articolo 2818 del codice civile ». Il secondo comma resta invariato.

Con questo emendamento abbiamo voluto confermare da una parte che la sentenza che dispone l'assegno fa scattare l'ipoteca giudiziale e dall'altra dare una certa elasticità, anche nel tempo, ponendo cioè la possibilità che la persona obbligata possa offrire in scambio, in sostituzione dell'ipoteca, un'altra garanzia reale o personale che il giudice reputi idonea.

È importante anche che nel secondo comma abbiamo previsto questa possibilità come successiva. A tutti noi interessa che — e qui ritorna l'omaggio alla fatica del collega Brusasca — le varie specie di garanzie siano lasciate alla libertà della parte, con il controllo del giudice. Sia chiaro però che il primo e secondo comma sostituiscono interamente il primo comma dell'articolo 7 del disegno di legge pervenuto dalla Camera.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Vorrei pregare il senatore Leone di ripensare al secondo comma in questione per il fatto che il nostro regime ipotecario è delineato dal codice civile secondo determinate modalità. Pensare che successivamente all'iscrizione, con ordinanza, il tribunale possa provvedere, è cosa che in sede civile urta contro il sistema.

Per cancellare un'ipoteca ci vuole una sentenza passata in giudicato e si esige anzi che non vi sia neanche più la possibilità del ricorso in Cassazione. Il sistema è quello che è, e siccome le norme di cui all'articolo 2872 e seguenti prevedono i sistemi per la riduzione della garanzia eccetera, non credo che si debba fare un'eccezione. Se si vuole fare un'eccezione bisogna dire che si provvede: « con sentenza »; non possiamo assolutamente pensare che con ordinanza pronunciata in camera di consiglio si possano alterare posizioni patrimoniali che possono essersi costituite anche molti anni prima.

Il senatore Leone dovrebbe anche pensare un momento all'opportunità di fare intervenire il « tribunale che pronuncia lo scioglimento del matrimonio »: si può verificare il caso infatti che i coniugi si sono trasferiti, che so io, a New York e dovrebbero recarsi a Roma per farsi cancellare l'ipoteca. È evidente che è necessario lasciare ferma la competenza naturale, quella cioè che è stabilita dalle norme di procedura civile ed eventualmente anche dai trattati internazionali.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Onorevole Presidente, vorrei fare una proposta. L'articolo è quello che è — e il Senato si renderà conto del nostro senso di responsabilità portato al massimo di rendimento — per cui si rende necessario qualche affinamento.

Pregherei pertanto di accantonare l'emendamento 7. 3 per consentire di affinare il testo o di mantenerlo.

P R E S I D E N T E . Segue l'emendamento 7. 2. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al secondo comma, dopo la parola: « può » *inserire l'altra*: « altresì ».

7. 2 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI, BRUSASCA

P R E S I D E N T E . Senatore Oliva, intende anche lei accantonare questo emendamento?

O L I V A . Sono favorevole all'accantonamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo ai successivi emendamenti. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. . . .

« Con la sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio o con la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto, il tribunale attribuisce ai figli, con effetto immediato, la proprietà di una parte dei beni dei genitori, nella misura di cui all'articolo 537 del codice civile. La sentenza deve essere trascritta.

Ai fini della determinazione della misura di cui al precedente comma, si tiene conto anche degli atti a titolo gratuito compiuti dai genitori nell'anno precedente alla presentazione del ricorso per lo scioglimento del matrimonio.

Nel caso che, a seguito di tali atti, si renda impossibile l'attribuzione prevista dal presente articolo nella misura indicata nel primo comma, gli atti stessi sono dichiarati dal tribunale proporzionalmente inefficaci.

Ad istanza del pubblico ministero, possono essere dichiarati altresì inefficaci gli atti a titolo oneroso compiuti dai genitori entro il termine di cui al secondo comma, quando gli stessi atti siano stati preordinati dalle parti per eludere le disposizioni del presente articolo.

7. 0. 1 BRUSASCA, OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. . . .

« I genitori conservano, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli minori, l'usufrutto e l'amministrazione dei beni attribuiti a norma dell'articolo precedente. Si applicano, in proposito, le norme del codice civile relative all'amministrazione dei beni dei minori.

Restano salve le disposizioni impartite dal Tribunale a norma dell'articolo 6 ».

7. 0. 2 BRUSASCA, OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. . . .

« I beni attribuiti a norma dell'articolo . . . non sono soggetti alla collazione prevista dagli articoli 737 e seguenti del codice civile ».

7. 0. 3 BRUSASCA, OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

P R E S I D E N T E . Il senatore Brusasca ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

B R U S A S C A . Desidero, innanzitutto, ringraziare il senatore Leone per le parole molto lusinghiere che ha voluto esprimere a mio riguardo. Apprezzo, poi, il tentativo fatto da lui e dai rappresentanti degli altri partiti per definire meglio la posizione dei figli sul piano patrimoniale.

Mi permetto, tuttavia, di insistere perchè sia preso in considerazione l'emendamento da me presentato, che ha un precedente nel codice civile belga, il quale all'articolo 365 stabilisce che: « la proprietà della metà dei beni di ciascuno dei due coniugi passerà di pieno diritto dal giorno della loro prima dichiarazione di divorzio ai figli nati dal matrimonio ». In Belgio, quindi, è stabilito che, fin dal primo momento, i genitori in caso di divorzio devono dare la metà del loro patrimonio ai figli.

Da questo disposto e da altri di diritto comparato ho tratto l'ispirazione per questo emendamento con il quale, sostanzialmente, si prende atto che per effetto dello scioglimento del matrimonio i figli perdono la famiglia.

Per i figli lo scioglimento del matrimonio per divorzio e quello per la morte dei genitori, pur derivando da cause diverse, hanno le stesse conseguenze: la perdita della famiglia.

In queste condizioni, la domanda che mi sono posto e che vi pongo, onorevoli colleghi, è questa: possiamo assistere impunemente al fatto che i genitori che divorziano e che hanno dei beni patrimoniali, portino con sè i

loro beni, lasciando i figli del matrimonio sciolto nella condizione di semplici pensionati, ossia di aventi diritto soltanto a quel contributo assistenziale che il tribunale stabilirà quando pronuncerà la sentenza di divorzio?

In molti casi, quando i divorziandi hanno solo redditi di lavoro, il problema non si pone: quando, invece, i divorziandi hanno dei patrimoni — e noi sappiamo che in Italia pur non essendoci ancora il divorzio ci sono stati dei movimenti patrimoniali a danno dei figli che hanno dato luogo a scandalo — c'è da chiedersi — ed io me lo chiedo — se non sia giusto che noi, alla stregua di quanto è stato fatto da altri legislatori, stabiliamo che nel momento in cui si scioglie il matrimonio i genitori devono assicurare l'avvenire ai figli dando loro, subito, le quote di patrimonio che giustizia ed equità impongono.

Questo è il succo del mio emendamento ed io mi rivolgo particolarmente a quanti sentono il dovere di impedire che da una parte stiano, in condizioni di ingiustizia, i figli, vittime di fatti volontari dei genitori, che li hanno privati della famiglia e dall'altra ci siano dei genitori colpevoli che lasciano i figli allo sbaraglio del futuro, trattenendosi tutto il patrimonio che sarà esposto alle alee delle loro nuove avventure coniugali.

So che nella commissione presieduta dal senatore Leone è stato detto che nel regime vigente non possiamo impedire che un genitore si mangi tutto il patrimonio e lasci i figli nella miseria: che non possiamo impedire che un vedovo consumi il patrimonio a danno dei figli.

È vero, onorevoli colleghi, che le cose attualmente sono così, ma tra quello che avviene oggi e quello che dobbiamo ipotizzare per il futuro, quando il matrimonio potrà essere sciolto con il divorzio, c'è una differenza profonda; c'è il fatto volontario dei genitori che privano i figli della famiglia.

Il genitore che oggi mangia tutto il patrimonio rimane sempre genitore; sarà una grossa disgrazia per la famiglia avere un capo come quello; quando il genitore rimane vedovo c'è un fatto di forza maggiore che non distrugge la sua condizione di genitore: con il disegno di legge in esame, con un travaglio che molti di noi hanno profondamente sentito, noi introduciamo nella legislazione italiana una norma che dà la possibilità di sciogliere volontariamente il matrimonio facendo sussistere il padre e la madre, non più il genitore nel senso del coniuge in costanza di matrimonio.

I fautori del divorzio, qui e alla televisione, hanno insistito nell'affermare che lo scioglimento del matrimonio non deve essere che la conseguenza di un fatto già verificatosi, della cessazione, cioè, della famiglia; se così deve essere chiedo se ai figli di questa famiglia, cessata per fatto e colpa dei genitori, non dobbiamo assicurare, quando è possibile, un'assistenza patrimoniale che permetta ad essi di affrontare con minori difficoltà il futuro.

Questo vuole il mio emendamento; so, purtroppo, che non sarà accolto: ho voluto, tuttavia, esporlo perchè rimanga negli atti del Senato a futura memoria. Discuteremo presto le riforme del diritto di famiglia e in quella sede dovremo risollevare questo argomento.

Ho desiderato parlarne, oggi, qui, in difesa dei figli, per esporre il caso di coscienza maturato nella mia vita di avvocato trattando problemi di figli rimasti completamente sprovvisti di assistenza da parte di genitori incoscienti e colpevoli.

Gli emendamenti successivi, signor Presidente, sono il corollario di quello principale: con essi ho voluto proporre che il tribunale possa annullare le donazioni fatte entro l'anno dello scioglimento del matrimonio quando esse risultassero dolose.

Ho chiesto anche che del patrimonio dato ai figli i genitori rimangano usufruttuari e amministratori; essi, quindi, non verrebbero spogliati, immediatamente, di quello che darebbero ai figli.

Spero, onorevoli colleghi, di avere portato con le mie proposte un contributo per l'approfondimento dei problemi della difesa dei figli dei divorziati, che deve costituire il nostro primario impegno sociale e umano onde eliminare le maggiori carenze del disegno di legge che ci accingiamo a votare.

Le affido alla vostra riflessione e alle vostre decisioni confidando che vorrete ascoltare la voce di un'esperienza che chiede giustizia. (*Applausi dal centro*).

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Onorevole Presidente, sciogliendo la riserva poc'anzi formulata, propongo il seguente testo sostitutivo del primo comma dell'articolo 7 del disegno di legge: « Il tribunale che pronuncia lo scioglimento del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi agli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile ».

Inoltre, poichè ci siamo posti il problema che emerga successivamente al tribunale l'inadempimento del pagamento dell'assegno, propongo la seguente nuova formulazione del secondo comma, che diviene terzo comma nel nuovo testo dell'articolo 7: « Il tribunale può ordinare, anche con successivi provvedimenti in Camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni di cui alle norme predette ».

P R E S I D E N T E . Senatore Oliva, dopo la presentazione di un nuovo testo dell'articolo 7 da parte del senatore Leone, insiste per la votazione dell'emendamento 7. 2?

O L I V A . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento presentato dal senatore Leone sostitutivo dell'intero articolo 7.

B A R D I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Io non mi oppongo a questo emendamento che ha ricevuto varie formulazioni faticose a seguire, però su una sostanza semplice qui si innestano molti problemi giuridici. La sostanza semplice è questa: la prima stesura dell'emendamento 7. 3 consisteva solo nel consentire al giudice, che condannava a certe prestazioni, di dispensare il condannato dalla garanzia reale dell'ipoteca giudiziale; cioè nel caso che offrisse altre garanzie, il condannato poteva essere dispensato.

Pregherei il senatore Leone di ascoltarmi perchè sto esprimendo alcune preoccupazioni di carattere sistematico, estemporanee, poichè bisognerebbe guardare la cosa con un po' d'attenzione ed anche fare intervenire gli uffici della cui collaborazione non ho potuto mai valermi durante questa discussione. La sostanza della prima formulazione dell'emendamento relativo al primo comma consisteva nell'esonerare, in certi casi, il condannato a certe prestazioni dalla iscrizione dell'ipoteca legale. Poichè l'ipoteca legale, che il codice chiama ipoteca giudiziale, è una conseguenza generale della sentenza di condanna, qui si diceva: se vengono prestate altre garanzie, può essere esonerato il conservatore, in questo caso, dallo iscrivere l'ipoteca giudiziale.

A questo punto noi abbiamo sentito le giuste preoccupazioni del senatore Trabucchi: stiamo attenti che quando abbiamo a che fare con i conservatori dei registri immobiliari ci troviamo di fronte a soggetti che hanno una responsabilità personale e che quindi sono piuttosto rapidi nell'iscrivere, ma assai lenti a cancellare. Quindi io credo che li troveremo piuttosto diffidenti di fronte a queste eccezioni. Questo è il primo problema.

Il secondo problema è quello sollevato con l'ultima formulazione del senatore Leone a proposito del secondo, diventato terzo comma dell'articolo 7, quando egli avverte che quest'ordine può essere anche impartito con successivo provvedimento in camera di consiglio Andiamoci piano; io parlo estemporaneamente ma ho qualche dubbio che questo si possa fare perchè qui noi abbiamo un ordine impartito a terzi di valore giurisdizionale, perchè è un ordine che modifica interessi, che incide nei diritti. Che significa stabilire che il tribunale si riunisce

in camera di consiglio e dice ai datori di lavoro: date direttamente questo, per esempio? Io ho qualche dubbio che questo sia conforme al sistema e che non crei dei problemi. Mi limito a sollevare questi dubbi e quindi ad esprimere una certa perplessità sul complesso dell'emendamento.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Vorrei chiarire che il comma intorno a cui esprime apprezzabili perplessità l'onorevole Ministro è il comma, tranne l'aggiunta « anche con provvedimento successivo », della legge così come è pervenuto dalla Camera. Anche noi in questo momento ci troviamo in condizioni di non poter fare appello a tutte le nozioni giuridiche e non abbiamo strumenti tecnici ad immediata portata di mano. Credo che tuttavia sia possibile nel nostro ordinamento un provvedimento che possa essere eseguito da terzi. Infatti per tutto ciò che attiene alla parte esecutiva, per i ricordi che io ho, ahimè, di infanzia, di scuola e di università, io so che se, per esempio, io sono creditore, cito il debitore del mio debitore donde l'istituto della dichiarazione di quantità. Questo testo ci è pervenuto così dalla Camera, noi lo abbiamo apprezzato; è questo uno dei punti, a mio avviso, più qualificanti per quanto riguarda l'aspetto dei provvedimenti economici. Mi auguro che possa essere adottata questa procedura alla quale mi riferivo in questo momento molto genericamente, a parte le modifiche che potrà apportare la riforma del Codice di procedura civile.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7. 4 presentato dai senatori Leone, Coppola, Follieri, Lisi, Barra, Oliva, Trabucchi, Del Nero, Salari, Torelli, Montini e Spagnolli, sostitutivo dell'articolo 7, di cui do lettura:

« Il tribunale che pronuncia lo scioglimento del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale e personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

Il tribunale può ordinare, anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni di cui alle norme predette ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito ora la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 7. 0. 1.

B A R D I , *relatore*. Sono contrario.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, noto che è certamente generosa ed apprezzabile l'ispirazione del senatore Brusasca nel presentare questo emendamento; gli do atto della citazione da lui fatta dell'esistenza di un precedente nel diritto belga; io però ho notevoli perplessità. Pertanto vorrei dire che non mi sento tranquillo per il fatto che, in sostanza, con questa disposizione noi facciamo una apertura anticipata di successione. Infatti i beni che appartengono a determinate persone e che dovrebbero passare in caso di morte, invece passano ai figli in caso di scioglimento di matrimonio: questo rappresenta un po' un sovvertimento del sistema del diritto italiano.

Aggiungo inoltre che, come è precisato dall'emendamento seguente che si collega, di questi beni, che passerebbero come anticipo di eredità con esenzione da collazione (terzo emendamento) ai minori, diventa usufruttuario legale il coniuge al quale i figli sono affidati e che ha l'amministrazione, quindi si avrebbe questa situazione che, poichè l'usufrutto legale non è soltanto amministrazione nell'interesse del minore, ma è godimento dei frutti di quei beni, l'altro coniuge avrebbe l'usufrutto legale, godrebbe

cioè dei redditi dei beni assegnati come anticipo di successione sul coniuge al quale è stata imposta questa condizione.

Pertanto, pur apprezzando l'ispirazione del senatore Brusasca, esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7. 0. 1, presentato dal senatore Brusasca e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

P R E S I D E N T E . Senatore Brusasca, insiste per la votazione degli emendamenti 7. 0. 2 e 7. 0. 3?

B R U S A S C A . Li ritiro.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 8.

Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza dichiarativa dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi a sensi degli articoli 5 e 6. In caso di morte dell'obbligato può disporre che una quota della pensione di riversibilità venga assegnata agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai predetti articoli.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sopprimere le parole: « o della cessazione degli effetti civili ».

8. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Ricordo che questo emendamento è già stato ritirato dal senatore Nencioni.

Da parte del senatore Leone e di altri senatori sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sostituire le parole: « la sentenza dichiarativa dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili », *con le altre*: « la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili ».

8. 2 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

Dopo le parole: « il tribunale », *aggiungere le altre*: « competente per territorio ».

8. 3 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

Aggiungere il seguente comma: « Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentite le parti ed il Pubblico Ministero ».

8. 4 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

L E O N E . Vorrei illustrare anche l'emendamento 8. 5, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento 8. 5.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

« In caso di morte dell'obbligato può disporre che una quota della pensione o di al-

tri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio ».

8.5 CARRARO, TRABUCCHI, SAMMARTINO, DEL NERO, GIRAUDO, OLIVA, FALCUCCI Franca

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5.

L E O N E . Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.3 perchè ci siamo accorti, quando ella ci ha concesso un certo *spatium deliberandi*, che i termini: « competente per territorio » erano equivoci.

L'emendamento 8.2 si spiega da solo.

L'emendamento 8.4 è indicativo nel senso dell'acceleramento e snellimento dell'*iter* che si adotta per questi procedimenti. Vorrei però aggiungere che l'articolo 8, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, nell'ultimo periodo suona in questo modo: « In caso di morte dell'obbligato può disporre che una quota della pensione di riversibilità venga assegnata agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai predetti articoli ». Dobbiamo premettere che ieri sera ci siamo tormentati per trovare una formula più idonea. Quella che proponiamo non riteniamo che sia la formula più idonea in senso assoluto, ma ci sembra lievemente migliorativa rispetto a quella formulata dalla Camera dei deputati. Devo dire anzitutto che il senatore Perna ci ha dato molti consigli che gli derivano dalla sua esperienza professionale; il regime delle pensioni infatti è così complicato che non si può irrigidire in una norma. Con la formula da noi proposta vogliamo dire che quando vi è il divorzio e un successivo matrimonio, se il pensionato muore, il giudice può frazionare la pensione attribuendone parte alla prima e parte alla seconda moglie. Quindi il testo da noi proposto sostituisce l'ultimo periodo dell'articolo 8 ed è stato elaborato dal collega Carraro che ringrazio. Peraltro, ferma restando la paternità e la responsabilità del testo del senatore Carraro, l'emendamento che propongo suona: « In caso di morte dell'obbligato può disporre che una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B A R D I , *relatore*. Sono favorevole ai tre emendamenti.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole ai tre emendamenti. Per l'emendamento 8.5 confido nella precisione dell'elaborazione che risulta dall'intervento di tecnici della materia, non potendo esaminarla a fondo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Leone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, con l'aggiunta proposta dal senatore Leone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Leone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 9.

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarati nei casi previsti dalla presente legge hanno efficacia,

a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione nei registri dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio; a tale annotazione può provvedere chiunque vi abbia interesse.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu celebrato o trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione ».

9. 6 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . Onorevole Presidente, il contenuto di fondo di questo emendamento è lo stesso di quello dell'articolo 9 nel testo pervenuto dalla Camera: abbiamo soltanto ritenuto di esplicare alcuni aspetti applicativi, uno dei quali è la trasmissione in copia autentica della sentenza di divorzio all'ufficiale dello stato civile e l'altro è la precisazione che gli effetti dello scioglimento del matrimonio hanno efficacia dal giorno della annotazione della sentenza.

Si tratta di un emendamento meramente esplicativo, o almeno così pensiamo: non abbiamo la presunzione di essere più perfetti della Camera.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Oliva e di altri senatori sono stati presentati quattro emendamenti.

Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Dopo le parole: « Lo scioglimento », *sopprimere le altre*: « o la cessazione degli effetti civili », *e sostituire conseguentemente le parole*: « dichiarati » *e* « hanno », *con le altre*: « dichiarato » *e* « ha ».

9. 2 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

Sostituire, in fine, le parole: « a tale annotazione può provvedere chiunque vi abbia interesse. », *con il seguente comma aggiunto*:

« La sentenza, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'Ufficio di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu celebrato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 ».

9. 3 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

In via subordinata, sostituire le parole:

« a tale annotazione può provvedere chiunque vi abbia interesse », *con le altre*: « la

annotazione può essere richiesta da uno dei coniugi ».

9.4 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Il coniuge a carico del quale è stata emessa la sentenza che, in base all'articolo 3 n. 1, lettere *a*), *b*), *c*), ha dato luogo allo scioglimento, non può contrarre nuovo matrimonio finchè non abbia ottenuto la riabilitazione di cui all'articolo 178 e seguenti del codice penale.

Non può contrarre matrimonio la donna divorziata se non dopo 300 giorni dalla annotazione della sentenza di scioglimento ».

9.5 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

P R E S I D E N T E . Il senatore Oliva ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

O L I V A . Si tratta di una serie di emendamenti presentati in anticipo da noi, e ripresi poi in esame durante gli incontri presieduti dal senatore Leone. È ovvio che tali emendamenti rifluiscono nell'emendamento 9.6 del senatore Leone. Ritiro perciò gli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.4.

L'emendamento 9.5 invece comporta l'aggiunta di due commi all'articolo 9 del disegno di legge. A noi sembra che, essendosi considerate all'articolo 3 (paragrafo 1, lettere *a*, *b* e *c*) le ipotesi in cui il divorzio può essere domandato in presenza di cause costituite da condanne penali, si debba prendere in considerazione la posizione del coniuge a carico del quale è stata emessa la sentenza in base a fatti delittuosi commessi.

Noi riteniamo di suggerire che il coniuge non possa contrarre nuovo matrimonio finchè non abbia ottenuto la riabilitazione di cui all'articolo 178 e seguenti. Ci sembra una proposta di grande importanza per la tutela della famiglia: si tratta di un ex coniuge che si è reso colpevole di gravissimi delitti, così gravi che hanno dato luogo a condanna penale, e quindi alla sentenza di scioglimento di matrimonio. Sembrerebbe strano che, una volta sciolto il matrimonio antecedente, egli potesse giovarsi del divorzio (pronunciato contro di lui per punirlo delle sue sospette doti di vita in comune) per contrarre immediatamente nuovo matrimonio, trasferendo sul nuovo coniuge tutti i pericoli sociali sorti dal suo comportamento delittuoso, quello stesso per cui lo si è ritenuto indegno di continuare nell'unione col precedente coniuge.

Ecco perchè chiediamo che, almeno, il nuovo matrimonio non possa contrarsi se non si è ottenuta la riabilitazione.

Ci sembra inoltre opportuno prevedere che la donna divorziata non debba contrarre nuovo matrimonio prima di un certo termine, rispetto alla data di annotazione della sentenza di scioglimento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sopprimere le parole: « o la cessazione degli effetti civili ».

9.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Ricordo che questo emendamento è già stato ritirato dal senatore Nencioni. Invito la Commissione ad

esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B A R D I , *relatore*. La Commissione è favorevole sull'emendamento 9. 6; non altrettanto sull'emendamento 9. 5 perchè la norma che si vuole introdurre è abbastanza limitativa del diritto del cittadino a contrarre matrimonio. Peraltro la seconda parte di questo emendamento non tiene conto del fatto che la pronuncia di scioglimento di matrimonio si avrà a tale distanza di anni dalla separazione effettiva, che i trecento giorni di ulteriore attesa non hanno alcun fondamento neppure nella pretesa *conturbatio sanguinis* che dovrebbe essere la base della preoccupazione che ha determinato la richiesta.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 9.6; contrario all'emendamento 9. 5 e in particolare alla prima parte. Vorrei dire qui che non si tratta di una scelta tra chi è più o meno favorevole al divorzio: infatti se avessimo considerato le sentenze di condanna come una causa obiettiva di scioglimento, cioè se le avessimo considerate come una specie di incapacità che si verifica durante il matrimonio, ma che si sarebbe potuta verificare alla vigilia del matrimonio, tale da impedire il matrimonio stesso, allora questa conseguenza sarebbe logica ed evidente.

Però noi abbiamo considerato la sentenza di condanna come un *quid* che autorizza l'altro coniuge, che ne fa una valutazione nel suo animo, a chiedere o meno il divorzio. Evidentemente non possiamo trasformare successivamente questa situazione in una condizione obiettiva di inabilità al matrimonio.

Per quanto riguarda la seconda parte giustamente ha ricordato il relatore che il pericolo della *conturbatio sanguinis*, che sta alla base del famoso divieto delle nozze prima del trascorrere dei 300 giorni, nella specie non sussiste.

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Dopo le spiegazioni del relatore e del Ministro, resto fermo nel mio parere per quanto riguarda la necessità della riabilitazione. Mantengo perciò la prima parte dell'emendamento e rinuncio alla seconda, riconoscendo che le argomentazioni del relatore, riferite alla *conturbatio sanguinis*, sono efficaci.

Io non avevo pensato però soltanto a questo istituto, bensì ad una specie di *vacatio*, ad un periodo di meditazione e di attesa, destinato ad evitare l'impressione di un troppo disinvolto passaggio da un matrimonio all'altro. Ad ogni modo, ripeto, ritiro la seconda parte del mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9. 6, presentato dal senatore Leone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9. 5, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Non essendo intervenute modifiche sullo emendamento 9. 6 sostitutivo dell'intero articolo 9, emendamento che è stato già approvato, non c'è bisogno di mettere ai voti l'articolo 9 nel suo complesso.

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 10.

Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono affidati i figli ne amministra i beni con obbligo di rendere conto periodicamente al giudice tutelare. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare all'educazione e all'istruzione dei figli.

L'altro genitore, se ritiene gravemente pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati.

Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il 14° anno di età, dichiara quale dei provvedimenti è adeguato all'interesse del figlio.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al primo comma, sopprimere le parole: « o la cessazione degli effetti civili ».

10. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Ricordo che il senatore Nencioni ha già ritirato questo emendamento.

Da parte dei senatori Oliva, Pasquale Valsecchi, Togni, Torelli, De Zan, Baldini, Giraudo, Carraro, Bisori, Athos Valsecchi, Del Nero, Piccolo, Sammartino, Salari, Coppola, Treu, Murmura, Spigaroli, Angelini, Scardaccione, Mazzoli, Bisantis, Trabucchi, Lisi, Montini e Follieri è stato presentato l'emendamento 10. 2, tendente a sopprimere al primo comma le parole: « o la cessazione degli effetti civili ».

O L I V A . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Oliva, Pasquale Valsecchi, Togni, Torelli, De Zan, Baldini, Giraudo, Carraro, Bisori, Athos Valsecchi, Del Nero, Piccolo, Sammartino, Salari, Coppola, Treu, Murmura, Spigaroli, Angelini, Scardaccione, Mazzoli, Bisantis, Trabucchi, Lisi, Montini e Follieri è stato presentato l'emendamento 10. 3, tendente a sostituire al secondo periodo del primo comma la parola: « periodicamente » con l'altra: « annualmente ».

O L I V A . Signor Presidente, mantengo questo emendamento perchè credo ci sia l'accordo.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Oliva, Pasquale Valsecchi, Togni, Torelli, De Zan, Baldini, Giraudo, Carraro, Bisori, Athos Valsecchi, Del Nero, Piccolo, Sammartino, Salari, Coppola, Treu, Murmura, Spigaroli, Angelini, Scardaccione, Mazzoli, Bisantis, Trabucchi, Lisi, Montini e Follieri è stato presentato l'emendamento 10. 4, tendente ad aggiungere al secondo periodo del primo comma dopo le parole: « al giudice tutelare » le altre: « e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze ».

O L I V A . Signor Presidente, mantengo anche questo emendamento che si spiega da solo.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Oliva, Pasquale Valsecchi, Togni, Torelli, De Zan, Baldini, Giraudo, Carraro, Bisori, Athos Valsecchi, Del Nero, Piccolo, Sammartino, Salari, Coppola, Treu, Murmura, Spigaroli, Angelini, Scardaccione, Mazzoli, Bisantis, Trabucchi, Lisi, Montini e Follieri è stato presentato l'emendamento 10. 5, tendente a sostituire al primo comma l'ultimo periodo con l'altro: « All'altro genitore spetta il dovere e il conseguente diritto di vigilare e di collaborare all'educazione e alla istruzione dei figli ».

Il senatore Oliva ha facoltà di illustrarlo.

O L I V A . Signor Presidente, mantengo anche questo emendamento per correggere una inesatta dizione laddove, nella legge approvata dalla Camera, si parla di diritto di vigilare e di dovere di collaborare. Mi sembra chiaro che debba trattarsi di un diritto-dovere, sia nel caso di vigilare che in quello di collaborare.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Oliva e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sostituire il secondo ed il terzo comma con il seguente:

« L'altro genitore, se ritiene che l'esercente la patria potestà non adempia adeguatamente ai suoi doveri, ovvero ne giudica comunque pregiudizievoli la condotta o le decisioni, può richiedere al tribunale per i minorenni i provvedimenti convenienti all'interesse del figlio. Il Tribunale, sentito il figlio se questi ha compiuto il quattordicesimo anno di età, provvede a norma dell'articolo 333 del codice civile ».

10. 6 OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

P R E S I D E N T E . Il senatore Oliva ha facoltà di illustrare questo emendamento.

O L I V A . Signor Presidente, ritiro questo emendamento avendo il senatore Leone, al successivo 10. 7, accolto la soppressione della parola: « gravemente » che limitava il concetto di pregiudizio all'interesse dei minori.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al secondo comma, sopprimere la parola: « gravemente ».

10. 7 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . Non occorre illustrarlo perchè si tratta della formula del codice civile.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B A R D I , *relatore*. Sono favorevole al 10. 3, al 10. 4 e al 10. 7; contrario al 10. 5.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole al 10. 3, al 10. 4 e al 10. 7; per il 10. 5 mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 10. 3, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 4, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 5, presentato dal senatore Oliva e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10. 7, presentato dal senatore Leone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 155, 156, 255, 258, 260, 261, 262 del codice civile si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento di matrimonio o di

cessazione degli effetti civili di cui all'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi è stato presentato l'emendamento 11. 1, tendente a sopprimere le parole: « o di cessazione degli effetti civili di cui all'articolo 2 ». Questo emendamento è già stato ritirato dal senatore Nencioni.

Metto quindi ai voti l'articolo 11. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli emendamenti 11. 0. 1 e 11. 0. 2.

B O R S A R I , *Segretario*:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. . . . .

« La presente legge entrerà in vigore dopo due anni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il Governo provvederà entro un anno dalla pubblicazione stessa all'emanazione del regolamento di esecuzione ».

11. 0. 1 BARTOLOMEI, FALCUCCI Franca, CARRARO, GIRAUDO, TRABUCCHI, DEL NERO

In via subordinata all'emendamento 11. 0. 1, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. . . . .

« L'articolo 2 della presente legge entrerà in vigore dal momento in cui saranno state accettate dalle due parti le conseguenti modificazioni dei Patti Lateranensi, nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica Italiana, e comunque non prima di due anni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

11. 0. 2 CARRARO, FALCUCCI Franca, BARTOLOMEI, DEL NERO, GIRAUDO, TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Avverto che questi due emendamenti sono stati ritirati e sostituiti dall'emendamento 11. 0. 3. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. . . . .

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

« La presente legge entrerà in vigore dal momento della ratifica degli accordi con cui le due Alte Parti provvederanno, nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica italiana, alle necessarie modifiche dei Patti Lateranensi, e comunque non oltre il termine di due anni dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro un anno dalla pubblicazione della medesima il Governo provvederà ad emanare il regolamento di esecuzione ».

11. 0. 3 BETTIOL, OLIVA, FOLLIERI, TOGNI, BARTOLOMEI, DEL NERO, CARRARO, TRABUCCHI, GIRAUDO, FALCUCCI Franca

P R E S I D E N T E . Il senatore Bettiol ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E T T I O L . Signor Presidente, onorevoli colleghi, in tutto questo lungo periodo attraverso il quale questa legge è passata al nostro esame noi abbiamo tenuto nei confronti di tutte le opinioni qui espresse il massimo rispetto. Abbiamo discusso la legge con comprensione anche delle posizioni delle altre parti, senza portare ragioni di divisione o ragioni di frattura tra noi democristiani. Vorrei perciò pregare i colleghi — non credo di presumere troppo — di voler ascoltare quello che brevemente mi permetto di sottoporre all'attenzione di tutti.

Abbiamo civicamente discusso questa legge, anche se abbiamo molto sofferto, perchè indubbiamente per noi che apparteniamo alla parte cattolica non è facile nascondere la sofferenza intima che abbiamo provato e che proviamo nel discutere e nel respingere, come nostro diritto e dovere, una legge che introduce, per la prima volta nella storia giuridica della Nazione italiana unificata da più di un secolo, l'istituto del divorzio. E noi riteniamo che questa introduzione dell'istituto del divorzio sia contraria alla legge fondamentale sulla quale è basata la nostra convivenza civile, voglio dire la Costituzione, sia per quanto riguarda il matrimonio civile in relazione all'articolo 29, sia per quanto riguarda il matrimonio canonico in relazione all'articolo 7 (perchè gli effetti civili non sono una semplice conseguenza del matrimonio cattolico, o meglio l'indissolubilità non è un effetto civile del matrimonio canonico, ma è l'essenza stessa del matrimonio canonico recepito dal nostro ordinamento civile), sia per quanto l'articolo 10, il quale richiede che facciano parte dei princìpi costituzionali fondamentali anche le regole fondamentali del diritto internazionale, cioè il principio *pacta sunt servanda.*

Ora noi sappiamo, stando così le cose, che in questo momento sono in corso delle trattative, dei colloqui tra la Santa Sede da un lato e lo Stato italiano dall'altro. Noi sappiamo che al Ministero dell'interno o della giustizia lavora una Commissione per studiare il Concordato, per esaminare i momenti arcaici del Concordato e i momenti che ancora debbono o possono ritenersi vivi e vitali, per poter portare un contributo serio, responsabile e qualificato alle trattative in corso.

Noi sappiamo che c'è già stato un Libro verde che ha raccolto la polemica o il colloquio che sinora ha avuto luogo tra le due parti. E mi augurerei che per la continuazione di questo colloquio ci fosse da parte del Governo italiano e da parte nostra una maggiore forza di penetrazione e, direi, di preparazione.

Ora mi domando: è mai possibile che mentre pendono questi colloqui, è mai possibile che mentre è in corso questa trattativa si venga unilateralmente, da parte nostra, con questa legge, a troncare la possibilità di una determinata trattativa e di vedere come giungerà al traguardo questa trattativa?

Noi tutti ci auguriamo che la trattativa vada a finire bene; che ciò che c'è di caduco nei documenti passati abbia a venir meno e ciò che c'è di valido abbia a rimanere; che la pace civica e religiosa che la Costituzione ha realizzato in Italia possa continuare anche per il domani; che non si abbia uno stacco verticale tra guelfi e ghibellini che per tanti secoli ha dominato e turbato la vita politica del nostro Paese; che pur nelle differenziazioni ideologiche e politiche che caratterizzano democraticamente la vita italiana non ci sia questa ulteriore spaccatura profonda e dolorosa che non porta frutti positivi ma ha portato e potrebbe portare domani soltanto dei frutti negativi.

Ecco perchè io mi permetto, a nome anche di altri colleghi, con questo emendamento di proporre che la legge abbia ad entrare in vigore non dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ma dal momento della ratifica degli accordi con cui le altre parti contraenti provvederanno nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica italiana alle necessarie modifiche dei Patti lateranensi. Perchè due sono le strade con le quali noi possiamo modificare ciò che appartiene alla sostanza della Costituzione in relazione alla materia concordataria: o l'accordo o la via della revisione costituzionale.

Noi ci auguriamo che possa essere percorsa fino in fondo la via dell'accordo tra le due parti contraenti per il bene del nostro Paese, per il bene della Chiesa e quindi per il bene comune, per il bene generale.

La mia proposta porterebbe un contributo ad una sostanziale pacificazione, a un superamento di quel contrasto che è stato colmato in parte ma che ancora è presente — e ne abbiamo notato i segni anche durante questa discussione e queste votazioni —, operando come un motivo di pacificazione degli spiriti e degli animi in una materia così delicata come quella della pace religiosa.

Se poi non dovessimo avere o non dovessimo assistere alla ratifica degli accordi, co-

munque non oltre il termine di due anni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* questa legge entrerebbe automaticamente in vigore.

Io mi auguro, onorevoli colleghi, anche se le speranze sono limitate, che un momento di riflessione ci possa portare tutti a trovarci d'accordo su questo determinato emendamento. Noi abbiamo davanti a noi le strade del ricorso costituzionale e del *referendum;* abbiamo delle possibilità ancora molto marcate per potere inficiare questa determinata legge. Operiamo in modo che a questo non si debba necessariamente ricorrere e per trovare una strada di uscita che ci possa trovare concordi e non si abbia a scavare ulteriormente il solco della divisione religiosa e mettere in pericolo la pace religiosa che la Costituzione ha garantito e realizzato con l'articolo 7, soprattutto poi in riferimento all'articolo 34 del Concordato; quando il Concordato, opera di vertice, è diventato opera, volontà e coscienza di popolo, quando l'Assemblea Costituente ha approvato l'articolo 7, popolarizzato, democraticizzato il Concordato e fatto del Concordato stesso uno strumento per il progresso della nostra vita civile e della nostra vita democratica.

Io non vorrei concludere con un detto della diplomazia francese che cito in francese perchè può essere compreso da tutti: *qui mange du Pape en meure* perchè io auguro vita lunga e felice a tutti coloro i quali hanno l'altissimo onore di partecipare a queste discussioni. (*Vivissimi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 11. 0. 3, illustrato ora dal senatore Bettiol.

O L I V A . Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . La mia dichiarazione di voto sarà brevissima. Essa dovrebbe rispondere a quella che potevamo attenderci, su un argomento così importante, da parte degli altri Gruppi politici, i quali certamente non hanno posto sotto silenzio una questione così importante come è quella a cui si riferisce il nostro emendamento.

L'abbiamo presentato perchè abbiamo voluto che, nell'immediatezza del voto finale, si ricordasse tutto ciò che noi abbiamo detto circa la sostanziale incostituzionalità dell'articolo 2, anche se — vogliatecene dare atto — nel corso della discussione sui singoli articoli, per non rallentare il ritmo delle sedute, non abbiamo più sollevato pregiudiziali di incostituzionalità.

Siamo convinti che, attraverso l'approvazione dell'articolo 2, come è stato ricordato dal senatore Scelba nella sua vibrante dichiarazione di voto, noi abbiamo mancato ad un nostro dovere di fedeltà e di leale e piena osservanza verso la Costituzione, specie per quanto riguarda quella preziosissima pace religiosa che i Patti lateranensi non solo hanno dato, ma anche lungamente mantenuto all'Italia, attraverso la saggia decisione dei nostri costituenti, che li hanno introdotti nel patto civile fondamentale della Repubblica italiana.

Ma oltre a questi altissimi motivi di ordine internazionale e costituzionale, permettetemi di invocare, a base del voto favorevole che io annuncio a nome del mio Gruppo, anche un'altra ragione, molto concreta, che deve essere presente a tutti noi. Negli ultimi tempi, nel rinnovarsi — purtroppo frequente — delle crisi di Governo, la Democrazia cristiana ha sempre affermata l'urgenza che, prima dell'approvazione di questa legge, dovesse semmai essere approvata la legge sul *referendum*. Abbiamo sempre collegato la richiesta di tale garanzia alla prospettiva dell'approvazione della legge sul divorzio: e lo abbiamo fatto *apertis verbis*. Ora la legge sul *referendum* è stata approvata; questa può darsi che lo sia tra pochi minuti. Ebbene, rendiamoci conto che, date le regole dettate in tema di *referendum*, potremmo trovarci — nel giro dei prossimi due anni — di fronte ad un libero e democratico pronunciamento del popolo italiano contro questa legge. Aggiungo che la Democrazia cristiana non può disporre dell'uso del *referendum*. Ci è stato chiesto, quasi sotto voce, di garantire che il *referendum* non si farà. Cia-

scuno di noi può avere, dentro la sua coscienza e nella sua modesta saggezza politica, un diverso punto di vista su questo argomento, ma certo non è ad un solo partito politico, cioè alla Democrazia cristiana, che si può chiedere la garanzia del fare o meno il *referendum*: specie in un Paese come il nostro, dove il panorama dei partiti è tanto complesso. Se poi il *referendum* sarà fatto non vi è dubbio che esso risulterà una eloquente riprova della democraticità dei nostri sistemi, della libertà dell'elettore italiano e del suo prevalente orientamento antidivorzistico. Entro due anni, dunque, noi potremo trovarci di fronte all'abrogazione per *referendum* di questa legge. Basterà questa prospettiva per provocare nei prossimi mesi — se non provvederemo in tempo — la corsa al divorzio, nel timore di non giungere in tempo ad ottenere il divorzio prima dell'esito del *referendum*: senza contare il pauroso intasamento dei tribunali.

È quindi, a mio avviso, un atto di alta saggezza quello che suggeriamo al Parlamento italiano in questo momento. Mediti esso sulla strana ed intollerabile disparità di trattamento che si verrebbe a determinare tra i divorziati dei prossimi due anni e tutti coloro che non potranno più chiedere il divorzio dopo l'esito del *referendum*. Ecco perchè, onorevoli colleghi, vi prego di evitare ad ogni costo un gravissimo rischio e vi invito a comprendere le ragioni per le quali noi vi proponiamo, immediatamente prima del voto finale, il rimedio che riteniamo opportuno e necessario.

Credo che la concessione di una *vacatio legis*, corrispondente al tempo necessario per il *referendum*, non possa risolversi che a lode della saggezza e della previdenza del legislatore italiano.

Ed infine mi permetto di annunciare alla Presidenza che, accogliendo una osservazione fatta dagli uffici, ben volentieri aderiamo a sostituire le parole: « alle necessarie modifiche » con le altre: « alle conseguenti modifiche ».

Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Poichè, come è stato ampiamente dimostrato dai presentatori, qui si ripropone una questione di costituzionalità o incostituzionalità, di violazione o non violazione del Concordato, cioè la questione pregiudiziale che ha diviso i rappresentanti dell'opinione divorzista dai rappresentanti dell'opposta opinione, il Ministro, come rappresentante del Governo, ha il dovere di rimettersi all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, come ha udito, i presentatori hanno apportato una correzione al loro emendamento, sostituendo la parola: « necessarie » con la parola: « conseguenti », proprio allo scopo di prevenire le osservazioni — io penso — che ella ha fatto e che naturalmente ognuno avrebbe fatto.

Metto ai voti l'emendamento 11. 0. 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede redigente alla Commissione stessa il disegno di legge: BELOTTI ed altri. — « Disposizioni in materia di imposte di ricchezza mobile delle categorie C/1 e C/2 » (1268), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bardi. Ne ha facoltà.

B A R D I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sento che questo importante e forse storico dibattito non può concludersi senza fare alcune riflessioni... (*Interruzione del senatore Nencioni*).

È avvenuto qualcosa che deve essere sottolineato. In un confronto civile e aperto di opinioni, sono rimasti fermi i princìpi degli opposti schieramenti, tutti rispettabili e apprezzabili... (*Interruzione del senatore Nencioni*).

P R E S I D E N T E . È la dichiarazione di voto del senatore Bardi che è anche relatore. Ogni senatore può chiedere la parola per dichiarazione di voto. Il senatore Bardi non parla come relatore; egli ha chiesto la parola per dichiarazione di voto. (*Interruzione del senatore Nencioni*).

Parla per sè e, come ciascuno dei senatori presenti in Aula, può parlare per dichiarazione di voto.

N E N C I O N I . Ma è già intervenuto.

P R E S I D E N T E . Parla per dichiarazione di voto anche se è intervenuto già. Questo esempio l'ha dato parecchie volte lei nel corso di questa discussione, senatore Nencioni.

B A R D I . In un confronto civile e aperto di opinioni sono rimasti fermi i princìpi degli opposti schieramenti tutti rispettabili e apprezzabili, sono rimaste ferme le questioni giuridico-costituzionali sollevate su un tema di sì ampia rilevanza, ma vi è stato un apporto costruttivo e responsabile da parte di tutti i Gruppi per migliorare, in alcuni aspetti importanti, questa legge.

L'iniziativa del senatore Leone ha trovato unanime apprezzamento ed ha avuto esito positivo: intendo dare atto pubblicamente al senatore Leone del senso di equilibrio e dell'acume giuridico che egli ha voluto mettere a servizio di questa soluzione. Ringrazio lui e ringrazio tutti quanti hanno collaborato a questa importante soluzione, quanti sono intervenuti nel dibattito e hanno portato il loro prezioso contributo. L'iniziativa ha avuto esito positivo, se è vero, come è vero, che scendendo sul terreno della ricerca delle forme e dei mezzi più idonei... (*Interruzione del senatore Nencioni*).

P R E S I D E N T E . Senatore Bardi, ad evitare nuove interruzioni e osservazioni, lei mantenga il suo intervento nei limiti della dichiarazione di voto. Quindi non spetta a lei ringraziare gli intervenuti.

B A R D I . Sono dispiaciuto di questo.

P R E S I D E N T E . È un allenamento per quando diventerà membro del Governo.

B A R D I . ...se è vero, dicevo, che, scendendo sul terreno della ricerca delle forme e dei mezzi più idonei per confermare l'unanime aspirazione di non attentare all'unità della famiglia italiana, si sono potuti concordare emendamenti e soluzioni che servono a dissipare preoccupazioni e ad allontanare sospetti.

In questo quadro si è inteso concedere un più ampio margine di valutazione al giudice quando, nelle ipotesi previste alla lettera *d*), n. 1, dell'articolo 3 (condanne penali per reati non particolarmente gravi), si è voluta subordinare la pronuncia di scioglimento del matrimonio all'accertamento della inidoneità del coniuge condannato a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; o quando analoga facoltà si è concessa al giudice nella ipotesi di assoluzione per totale infermità mentale da delitti più gravi; o quando si è inteso dare al tentativo di conciliazione un rilievo particolare, richiamandolo nel primo articolo della legge, tentativo di conciliazione al quale potrà seguire un periodo piuttosto lungo (fino ad un anno) durante il quale il procedimento di scioglimento resterà in pratica sospeso, se il giudice riterrà che esistano possibilità di conciliazione, specie in presenza di figli minori.

Nello stesso quadro di comune collaborazione si colloca la previsione di un termine maggiore per la proponibilità della domanda di scioglimento del matrimonio per i casi di separazione di fatto, di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della legge, nel caso di opposizione da parte del coniuge convenuto, o per il caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore sempre nel caso di opposizione del coniuge convenuto.

Acquista poi particolare rilievo la norma con cui si sancisce il diritto al riconoscimento dei figli adulterini da parte del genitore il cui matrimonio è dichiarato sciolto, soddisfacendo tale previsione soprattutto all'esigenza sociale, profondamente avvertita, di consentire a migliaia e migliaia di coppie di separati di dare un nome e cognome ai figli nati fuori del matrimonio.

Ugualmente importanti si dimostrano le precisazioni e le puntualizzazioni adottate relativamente alle norme dettate a tutela del coniuge e dei figli minori. In definitiva possiamo dire di aver fatto tutti un buon lavoro· ciò significa, onorevoli colleghi, che, contrariamente a quanto alcuni avevano profetizzato, nel clima di drammatizzazione che siamo riusciti a superare alla fine, dopo l'elaborazione di questa legge, nessuno di noi, laici o cattolici, dovrà accorgersi di aver perduto qualche cosa, ma invece tutti potremo accorgerci di aver guadagnato qualche cosa, di aver guadagnato la fiducia in noi stessi, la certezza di aver dato al Paese una legge che non disgrega la famiglia, ma la eleva e la valorizza. (*Vivi applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Signor Presidente, è con particolare senso di soddisfazione che, annunciando il voto favorevole del Gruppo comunista alla legge che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, *alias* divorzio, saluto la conclusione, che fondatamente ci attendiamo positiva in senso innovatore, di un confronto civile il quale, mobilitando, con le forze politicamente organizzate, tutto intero il popolo italiano, ha dato testimonianza dell'impegno consapevole, frutto di venti anni di formazione democratica pur tenacemente contrastata, con il quale esso sa ordinatamente affrontare e risolvere i problemi anche più ardui del suo inarrestabile progredire. Poichè progresso è, e rilevantissimo, nel campo del diritto familiare e conseguentemente di tutto intero il sistema dei rapporti vigenti nella nostra vita associata, che trova nella famiglia il suo primo fondamento, il riconoscimento operante della dissolubilità di quei suoi nuclei che, o per cause preesistenti alla loro formazione, rimaste però ignorate o neglette, ovvero per cause ad essa sopravvenute, dimostrano di non poter reggere alla prova del tempo e degli avvenimenti; e che, se forzatamente conservati, da sorgenti preziose di sane energie creatrici, spirituali e materiali, si trasformano in fattori di corruzione dello stesso contesto sociale nel quale, per imperscrutabili tramiti, diffondono in continuità torbide tossine. Perchè non è alla famiglia in sè, come astratta categoria, che si possono riconoscere quelle virtù efficienti e quella potenza ideale cui, nel corso del nostro dibattito, si sono in continuità levati gli inni e gli osanna dei banchi degli antidivorzisti; ma solo alla famiglia vera, e cioè compenetrata, se anche in tensione variabile, da quella comunione spirituale e materiale di vita ai cui fini essa sorge e che sola la giustifica. La famiglia d'altronde deve essere, in ultima istanza, essenzialmente gioia, sebbene spesso il dolore, nel trascorrere delle vicende comuni o singolarmente vissute dai suoi componenti, esiga da lei duri pedaggi. Ma ove la gioia definitivamente, senza speranza, tramonti su di lei, allora è la ragione prima del suo esistere che scompare; e solo riconoscendolo responsabilmente si può salvarne, almeno per qualcuno di coloro che avevano creduto di trovarla in lei congiuntamente, una qualche possibilità. Sbarrare questa possibilità significa voler incatenare tutto e tutti per sempre solo al dolore, comunque si sostanzi e si estrinsechi; e ciò con una condanna irrevocabile, nella quale si riflette la volontà afflittiva, punitiva di cui è compenetrata tutta intera la conce-

zione degli antidivorzisti. Del che non mi stupisco, dato che essa si ricollega, risalendo di grado in grado, fino a quel momento, per loro risolutivo, del peccato originale del quale il matrimonio sacramentale rappresenta, in definitiva, non già l'annullamento e l'estinzione ma soltanto una sanatoria. E il peccato, un tale peccato, se vi fu, non può certamente essere mai riscattato, specie per chi, sottraendosi e offendendo la sua sanatoria in terra, lo riassume tutto intero in sè, riaffermandolo senza attenuazioni nel proprio operare. Entro un limitato margine questa concezione potrebbe dire qualcuno che abbia comunque trovato un suo riflesso in alcune disposizioni del testo sul quale ci apprestiamo a rendere il nostro voto, come, ad esempio, nelle maggiorazioni temporali che esso prevede in certi casi nei termini per la richiesta dello scioglimento del matrimonio ovvero della cessazione degli effetti civili conseguenti alla sua trascrizione. Penso qui ai casi di separazione consensuale o di separazione per colpa di uno dei coniugi.

Ma, e qui e in altri punti della legge, noi abbiamo acceduto ad apportare modifiche al suo testo, così come pervenutoci dalla Camera dei deputati, per altre considerazioni da quelle della coalizione antidivorzista. Noi abbiamo compreso che la iniziale e risoluta affermazione del principio allora necessario richiedeva dei temperamenti. E ciò sia in considerazione della varietà delle situazioni reali, sia per una certa equità distributiva, sia, infine, per sottolineare autorevolmente un monito diretto all'avvenire. Tutto ciò, però, senza che gli emendamenti si tramutassero in un duro e assurdo gravame nei confronti di chi, spesso vittima di una situazione personale o di condizioni economiche precarie, avesse agito non già per evadere volontariamente dalle procedure normalmente adibili, ma per trovare comunque salvezza a disperate congiunture.

Riconosco comunque alla tenace, coerente, appassionata azione condotta dallo schieramento antidivorzista il merito di aver in parte contribuito a persuaderci ad un riesame serio e largo di tutta l'articolazione del testo, senza tuttavia incidere sui suoi contenuti di fondo. È a questa stregua, nel valore del confronto argomentato di opposte posizioni ai fini di possibili e saggi contemperamenti, che la funzione propria del Parlamento ha trovato questa volta una probante dimostrazione; e in un caso che era poi particolarmente significativo perchè in esso, contrariamente al consueto più che ventennale, il nostro Gruppo, decisivo nello schieramento divorzista, si è trovato, anzichè all'opposizione, nella coalizione di maggioranza.

Concludendo, mancherei al mio dovere se non riconoscessi apertamente il ruolo primario che in questa battaglia, all'insegna di un'importante conquista civile, hanno avuto le forze popolari inquadrate in una libera associazione, la Lega italiana per il divorzio, la quale, proponendo per prima al Paese la questione con fede inesauribile, mentre le forze politiche organizzate, assorbite in impegni diversi ma altrettanto gravi, non l'avevano ancora fatta propria, ha aperto all'opinione pubblica tutta larga la via per una sua viva partecipazione almeno ai tempi conclusivi dell'impresa. Ciò sia pure con qualche esorbitanza e qualche petulanza, come è proprio di chi si affisi, nell'orizzonte della vita complessa di un popolo, ad un solo obiettivo. Ma saremmo ingrati se non riconoscessimo che ne venne a tutti noi, d'altronde predisposti ad accoglierlo, un incitamento valido.

Il nostro voto sarà dunque per la legge, nell'auspicio che essa giunga poi rapidissimamente all'ultima sua sanzione. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pieraccini. Ne ha facoltà.

P I E R A C C I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, pochi giorni fa il « Times » scriveva di essere stupito perchè una legge ormai introdotta in tutti i Paesi civili del mondo suscitava nel nostro Paese e nel nostro ramo del Parlamento tanta passione e tanto calore. In verità questo significa non tener conto della storia del nostro Paese, delle sue caratteristiche, del tipo della nostra civiltà e del fatto che la profonda tra-

dizione cattolica fa di un dibattito intorno all'indissolubilità del matrimonio, necessariamente, un dibattito che tocca la coscienza di molti milioni di cittadini e anche la coscienza di noi legislatori. E io quindi non dirò di essere stupito di questo calore, ma dirò di essere invece profondamente soddisfatto del modo come questo dibattito si è svolto e del clima sereno e responsabile in cui esso si conclude. E si conclude con un voto che se, come noi ci auguriamo, positivo è un fatto (anche se io non amo le parole grosse) certo di un grande rilievo — non so se possiamo usare la parola « storico » — nel costume civile del nostro Paese, dopo una lunga battaglia che è durata un secolo della storia unitaria, una battaglia che si è affacciata e non è mai stata portata a conclusione nella lunga serie dei decenni dei Governi liberali, spesso accentuatamente anticlericali, e che non l'ironia della storia, ma la maturazione della storia porta a compimento quando il massimo partito di Governo è un partito di ispirazione cattolica: la Democrazia cristiana.

Non è l'ironia della storia: è che un problema come questo ha richiesto in un Paese delle nostre tradizioni una profonda e lunga maturazione. E stasera questa lunga maturazione e questo dramma delle coscienze, questa questione che così profondamente ci ha diviso, arriva allo scioglimento finale.

Ecco, noi qui al Senato abbiamo fatto un serio lavoro e abbiamo modificato la legge. Noi socialisti, che siamo fieri di avere portato un contributo determinante alla battaglia per il divorzio, anche perchè è uno dei nostri compagni il presentatore alla Camera di questa legge che ora discutiamo, siamo anche lieti di avere compiuto questo sforzo di rielaborazione qui in Senato. L'abbiamo compiuto per due ragioni: la prima ragione perchè nell'incontro fra tutte le forze politiche è caduta quella che era la maggiore preoccupazione, e cioè che una eventuale modifica della legge procurasse nuove lunghe attese e riaprisse la strada a un'andata e ritorno fra i due rami del Parlamento. Ciò avrebbe tenuto accesa questa questione che — ripeto — se ha richiesto una lunga maturazione per giungere allo scioglimento richiede oggi — credo, onorevoli colleghi, che su questo tutti siamo d'accordo — di essere sciolta per sempre.

La garanzia che ci ha dato la Democrazia cristiana, sottoscritta da tutti gli altri partiti, è che il ritorno all'altro ramo del Parlamento non significherà una lunga attesa, ma si attuerà con un rapido riesame che noi pensiamo possa essere contenuto, come del resto ci è stato detto dalla rappresentanza democristiana, nello spazio massimo di due mesi.

Questa decisione dunque ha sgomberato il terreno dal timore del pericolo del prolungarsi di una grave tensione avvertito da tutti. Nelle discussioni fra i capigruppo noi socialisti, con tutto lo schieramento divorzista, abbiamo cercato di tener ferma la sostanza della legge e vi siamo riusciti introducendo tutti quegli emendamenti che la migliorassero, che fossero accoglibili, che potessero andare incontro anche alla coscienza dell'altra parte, della parte cattolica, della parte antidivorzista.

Lo abbiamo fatto e siamo lieti di averlo fatto non solo perchè gran parte di quegli emendamenti sono da noi accettati pienamente con soddisfazione, e insieme a noi da tutto lo schieramento divorzista, ma anche perchè noi abbiamo tutti insieme, con un dialogo costruttivo, con reciproca comprensione, dato un'altra prova di maturità democratica. Questo rappresenta uno degli elementi che questa sera devono essere sottolineati in questa Aula, al di sopra di tutto, prima ancora del risultato di questa battaglia, prima ancora del risultato che vede da una parte dei vinti e dall'altra dei vincitori. Infatti nel modo di condurre la battaglia che abbiamo condotto qui nel Senato della Repubblica c'è qualcosa che ci accomuna e che rappresenta una vittoria comune, cioè la dimostrazione della maturità democratica raggiunta dal popolo italiano e dalle sue Assemblee, poichè un dibattito così difficile, così aspro che per sua necessità accentua le divisioni, che accende un dramma nelle coscienze, noi abbiamo potuto condurlo con la fermezza sui princìpi, con l'opposizione intransigente degli uni di fronte agli altri, ma, nello stesso tempo, con un lavoro che

onora il Parlamento, lavoro comune per trovare la migliore strada possibile affinchè la legge sia la migliore possibile.

Debbo inoltre dire che in questo sforzo per trovare un terreno comune noi qualche volta siamo andati anche verso la concezione della famiglia cattolica. Vedete, colleghi della Democrazia cristiana, noi sappiamo bene (e voi ce l'avete ripetuto tante volte alla televisione, nel Paese, qui in quest'Aula) che voi avete condotto questa battaglia, prima che come cattolici, come cittadini, per le vostre convinzioni — così avete detto — di cittadini, di legislatori, di uomini che partivano da considerazioni non religiose, ma tuttavia permetteteci di dire che ciò che noi abbiamo maggiormente sentito nel vostro travaglio è rappresentato proprio dal fatto — ce ne rendevamo conto — che questa legge non toccava soltanto le vostre convinzioni di cittadini, ma qualcosa di più profondo: il concetto cattolico della indissolubilità del matrimonio. Ebbene in alcuni degli emendamenti vi è un'apertura in questo senso, come quando, per esempio, noi abbiamo accettato l'emendamento sui reati politici e sui reati commessi per motivi « di particolare valore morale »: ciò rappresenta un'apertura verso la vostra concezione della famiglia, perchè da un punto di vista rigidamente laico questa concezione così rigorosamente favorevole alla disciplina e all'unità familiare è discutibile. Infatti certamente nel rapporto tra i coniugi in questi casi ce n'è uno punito per questi motivi particolari non gravemente infamanti, ma c'è anche l'altro coniuge, che subisce un trattamento diverso rispetto agli altri casi in cui vi è la possibilità dello scioglimento del matrimonio e che invece vien tenuto legato ad esso. Vi è dunque un favore per colui che è condannato per questi casi, ma vi è un disfavore per l'altro che si vede tolto il diritto di divisione. Ebbene qui vi è stato un avvicinamento alla concezione della famiglia che hanno i cattolici: cioè di un legame che. una volta costituito, più che sul consenso si basa su una disciplina indissolubile.

Noi abbiamo combattuto questa battaglia consapevoli di combattere una battaglia di libertà. Permettetemi a questo punto che risponda francamente ad un'osservazione che è echeggiata molte volte in quest'Aula e fuori, ad un rimprovero fatto a noi socialisti e in genere ai partiti della sinistra, cioè di aver combattuto una battaglia borghese. Abbiamo sentito ripetere molte volte che il divorzio interessa i ceti borghesi e non quelli popolari e che noi ci eravamo impegnati sbagliando in una battaglia borghese. Permettetemi di dire che così non è. Prima di tutto non è neanche vero che il divorzio interessi solo uno strato della società, cioè la borghesia; ci sono dei casi dolorosi purtroppo in tutti gli strati sociali: basterebbe pensare ai casi legati al grave fenomeno della emigrazione. Ma c'è una ragione più profonda per respingere questa tesi; questa è — dicevo — una battaglia di libertà e una siffatta battaglia non è mai solo per una classe sociale, per una parte della società, ma è una battaglia per l'uomo, per tutti, e la battaglia che noi abbiamo combattuto è proprio una battaglia di questo tipo, una battaglia di democrazia.

Ma noi abbiamo una convinzione ancora più profonda; votando stasera questa legge e togliendo a coloro che hanno la convinzione dei cattolici, cioè sono convinti della indissolubilità del matrimonio, il sostegno della norma giuridica, noi non indeboliamo la forza della religione nella nostra società, ma anzi le diamo una base più forte: quella della libera convinzione. Liberiamo la convinzione religiosa dal sussidio della costrizione legale che certamente non era valido ad esaltare i valori della fede, ma semmai, in molti casi, ad umiliarli e a porli in contraddizione con se stessi. Pensiamo che questa battaglia sia stata combattuta non solo per la democrazia, ma anche per dare alla convinzione religiosa una più solida base.

Concludendo, desidero affermare che i socialisti nel concludere questa lunga lotta per l'introduzione del divorzio in Italia sono ben lontani dal pensiero di voler ricostruire in Italia lo « storico steccato » tra laici e cattolici. Proprio per il modo in cui abbiamo discusso questa legge, perfino su questo terreno minato del matrimonio, che è il più difficile per un colloquio tra laici e catto-

lici, abbiamo dimostrato che si è trovato un terreno per votare insieme molti emendamenti. E in questa atmosfera serena diciamo che siamo certi che questo steccato non lo vorrete rialzare nemmeno voi.

Chiudo la mia dichiarazione di voto con la fiducia nella maturità del popolo italiano, nella democrazia che esce vittoriosa stasera da questo dibattito, nel progresso civile del Paese che compie con questa legge ancora un passo avanti per portare l'Italia al livello delle altre nazioni civili della terra. (*Vivissimi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tullia Romagnoli Carettoni. Ne ha facoltà.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . È appena il caso, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, di ripetere le ragioni di fondo del nostro voto favorevole al provvedimento. Noi pensiamo, dicendo di sì, di dare un contributo alla maggiore libertà della persona umana, la quale per nessuna ragione e in nome di nessun principio, per nobile che sia, può essere menomata. Pensiamo altresì di dare un contributo ad un rinvigorimento della famiglia, ad una generale moralizzazione interrompendo un troppo invalso modo di porsi al di fuori della legge che, giustificato in parte sin qui dalla mancanza di norme adeguate, va indubbiamente condannato; ne conseguirà, crediamo, una nuova responsabilità dei coniugi e una nuova e più libera concezione della famiglia. In terzo luogo, noi pensiamo di allineare così la nostra legislazione a quella della maggioranza dei Paesi del mondo e quindi ad un comune, universale sentire. Mentre certo compiamo un'opera di giustizia nei confronti di tanti cittadini in situazioni dolorose e precarie, ci pare di chiudere un problema aperto, nella coscienza di molti, tra Stato e Chiesa, con il risultato di un contributo reale alla pace religiosa che si gioverà — e non è vero il contrario! — di un'affermazione non verbale dell'autonomia dello Stato.

Non riprendo il tema della necessità e dell'urgenza di questo provvedimento se non per sottolineare che il nostro interesse non si limita al problema dei casi dolorosi, della sanatoria o amnistia, ma a quanto concerne il tema di fondo del modo di concepire il matrimonio. Consideriamo questa di oggi una prima tappa di riforma, una prima realizzazione che — lo abbiamo detto — creerà probabilmente contrasti e tensioni, ma saranno tensioni positive, se non altro perchè costringeranno classe politica e opinione pubblica ad affrontare tutta la materia del diritto di famiglia.

Vorrei, onorevoli colleghi, onorevole Presidente, rinnovare, a nome del Gruppo della sinistra indipendente, la richiesta che il Senato passi all'esame del disegno di legge n. 754 presentato dalla senatrice Falcucci sulla riforma del diritto di famiglia e del disegno di legge n. 11. 51, presentato dalla senatrice Caporaso e da altri, sulla stessa materia e vorrei rivolgere appello al Presidente della Commissione giustizia perchè metta questi provvedimenti all'esame della Commissione. Sarebbe infatti sterile quanto abbiamo detto qui tutti, senza distinzione di parte politica, se non dessimo quella prova di buona volontà che è in nostro immediato potere.

Ma la legge trova il nostro consenso nel merito, proprio perchè non è una sanatoria, non è un allargamento di casi di nullità o un timido prospettare di casi limite di scioglimento, ma è una legge liberale nel senso generale della parola, che si allinea con le legislazioni avanzate.

Ma è anche una legge seria che prevede le necessarie cautele: non possiamo dimenticare che, cinque, sei, sette anni di separazione, cinque, sei, sette anni della vita di un uomo o di una donna non sono un'inezia, colleghi della Democrazia cristiana! Dirò subito che il fronte divorzista ha rivelato un grande senso di responsabilità con la votazione dell'emendamento Terracini ed ha mostrato un'ampia comprensione delle vostre ragioni. È il massimo possibile, non potendo noi concepire di inchiodare qualcuno per sempre alla condizione di separato colpevole. Tale concetto di colpa indelebile, non re-

dimibile, ci sembra — perdonateci — collocarsi piuttosto in una visione calvinista anzichè cattolica.

Mi corre qui l'obbligo, per concludere, di dichiarare l'apprezzamento della sinistra indipendente per il metodo che il Senato si è scelto in questo scorcio di discussione, apprezzamento che va, da parte nostra, a coloro che se ne sono fatti iniziatori: ciò non tanto perchè si sono apportate modifiche anche in quei punti su cui noi stessi avevamo esternato le nostre perplessità, ma perchè è avvenuto quanto deprecavamo non essere avvenuto altrove e prima, ossia si è superata nel Senato la confusione tra argomenti di morale, argomenti politici, argomenti di giure, argomenti di diplomazia e si è venuti ad un esame più ordinato e realistico.

Nessuno ha abbandonato le sue convinzioni, non si è trattato della ricerca di compromessi, ma di un confronto chiaro e disteso per trovare uno sbocco positivo.

Così noi oggi abbiamo una legge in alcune parti migliorata e migliorata — (ai nostri occhi questo è un pregio) — per uno sforzo comune. Non si è svuotato nè snaturato il contenuto provvido del testo Fortuna-Baslini, che è rimasto intatto nelle linee fondamentali che corrispondono alle giuste aspettative del Paese.

Intervenendo nel dibattito generale dicemmo che confidavamo che la guerra di religione non si facesse. Quanto qui è accaduto ci conferma in questa fiducia e nella fiducia che abbiamo nei cittadini italiani, laici o cattolici che siano. Questa fiducia, onorevoli colleghi, la proiettiamo verso il futuro, nel quale speriamo che, perchè sono fugati dal lungo dibattito, dai reiterati voti, dalle stesse note dello Stato italiano al Vaticano, i dubbi costituzionali, perchè è diffuso il senso che non si possono creare disuguaglianze fra i cittadini, sottoponendoli a regimi matrimoniali diversi, i cittadini stessi adiscano con serena consapevolezza all'esercizio dei nuovi diritti che questo provvedimento fornisce loro.

Vorrei terminare, onorevoli colleghi, sottolineando come quest'esperienza qui vissuta, che mi auguro abbia a ripetersi sempre di fronte ai gravi problemi della comunità nazionale, serva a rinnovare e consolidare la fiducia nel Parlamento, nella sua capacità di iniziativa, nel suo senso collettivo di responsabilità, nella sua funzionalità, nella sua capacità di lavoro.

Vorrei concludere, nel confermare il nostro convinto voto favorevole che, se il Senato ora e la Camera domani approveranno la legge che introduce nella nostra legislazione una disciplina di scioglimento del matrimonio, questa non sarà una vittoria dei divorzisti, ma — soprattutto in questo nuovo clima — sarà una bella pagina della storia del Parlamento italiano. (*Vivi applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, siamo con senso di responsabilità e profonda preoccupazione all'atto finale, all'approvazione cioè del disegno di legge Fortuna-Baslini che è stato in questi giorni da parte del Senato della Repubblica rinnovato in tutti i suoi istituti di carattere tecnico, sì che del vecchio disegno di legge non rimangono che tenui linee.

Eravamo di fronte ad un disegno di legge focomelico, carente completamente di ogni tecnicismo che mirava, attraverso un processo difettoso, ad uno scopo di carattere politico. Che fosse uno scopo di carattere meramente politico, al di fuori di ogni considerazione relativa alla disciplina del diritto di famiglia, che fosse uno strumento dirompente meramente politico, lo dimostra il fatto che, quando il Senato della Repubblica — con questo voglio allontanare dalle mie osservazioni qualunque irriguardoso riferimento — ha approvato ed esaminato dei disegni di legge di carattere tecnico (modifiche dei codici, modifiche di istituti, modifiche dell'ordinamento giudiziario) in Aula vi è stato sempre il vuoto. Rimanevano solo i tecnici e i laici forse intervenivano qualche volta alla votazione finale.

Questa volta il Senato è stato presente in tutti i suoi componenti; segno evidente del

carattere prettamente politico e non tecnico del disegno di legge che abbiamo esaminato. Noi daremo il voto contrario in piena coscienza per varie ragioni, e vogliamo riportarci prima ad una ragione che ha animato alcune nostre partecipazioni alla formazione di questo disegno di legge. Questo disegno di legge che ha voluto innovare attraverso motivi di scioglimento del matrimonio ha dimenticato completamente, malgrado gli interventi, malgrado le proposte, malgrado la macerazione qualche volta di norme, di istituti, tutta la parte di carattere patrimoniale che riflette la famiglia quando si pronunci lo scioglimento del matrimonio, o quando per altra causa il matrimonio si sciolga: il patrimonio familiare di cui all'articolo 177 del codice civile; la dote di cui all'articolo 177, la comunione dei beni di cui all'articolo 215; la norma contenuta nell'articolo 225 che prevede la sorte della comunione in determinati casi di scioglimento del matrimonio, che avrebbero dovuto formare oggetto, se lo strumento fosse stato tecnico, innovatore in modo positivo, della sorte del patrimonio familiare, della comunione dei beni; mentre questo provvedimento lo ha dimenticato, nè si sa la sorte che questi istituti possono avere qualora lo scioglimento del matrimonio entri effettivamente operante nel nostro diritto positivo. Ma se il Parlamento avesse avuto come suo obiettivo l'inserimento nel nostro diritto positivo dell'istituto dello scioglimento del matrimonio, avrebbe dovuto seguire, onorevole Reale, una via che ella ha respinto sotto il profilo meramente specioso di alcuni voti delle Commissioni parlamentari o voti dell'altro ramo del Parlamento e del Senato della Repubblica circa la correttezza, diciamo così, costituzionale di alcuni istituti contenuti nel disegno di legge. Io sono d'opinione e sono certo di non sbagliarmi che un'alta Assemblea può deliberare qualunque cosa, sia di carattere tecnico, sia di carattere politico, ma non potrà mai da un voto di un'Assemblea discendere un sindacato costituzionale di una norma di legge. E la riprova si ha nel disegno di legge Fortuna-Baslini che produce una frattura costituzionale per la concezione della famiglia voluta, sanzionata dalla Carta costituzione, dall'articolo 29 come società naturale fondata sul matrimonio; società naturale che come tale non potrà mai essere vanificata per imposizione di magistrato nè tanto meno per disposizione di legge. Vi è una frattura costituzionale laddove vi è il sistema garantista previsto dall'articolo 7 della Costituzione che propone due eventualità nella modifica del sistema posto dai Patti lateranensi e dall'articolo 34 del Concordato. La prima via è l'accordo tra le parti, la seconda via è la norma di revisione della Costituzione. Pertanto, solo dopo una eventuale revisione della Costituzione, all'articolo 29, solo con una nuova concezione societaria della famiglia, una concezione della famiglia basata sul consenso e una modifica costituzionale del sistema garantista dell'articolo 7, che prevedesse la possibilità di modifica unilaterale dei Patti lateranensi, almeno per quanto concerne le conseguenze di carattere giuridico interno, si sarebbero potuti introdurre i casi di scioglimento del matrimonio con una norma ordinaria.

Onorevole Ministro, qualunque sia stato il trionfalistico esito in questo o nell'altro ramo del Parlamento di una battaglia di carattere politico, che non è stata dissimulata ma indicata come tale (perchè si è detto che è una scelta, e di fronte alla scelta politica si vanificano e cadono tutti gli istituti), noi ci troviamo di fronte ad un istituto che nasce, io ritengo, col piombo nell'ala, a meno che la Corte costituzionale — e lo dico senza irriverenza — possa venir meno alla sua funzione di sindacato costituzionale che prescinda, in una visione evolutiva dei rapporti tra il sistema vigente e la Costituzione, da una sua origine di carattere meramente politico. Di fronte ad un sindacato di carattere tecnico questa legge dello Stato non potrebbe sopravvivere, poichè la più autorevole dottrina costituzionalistica, i più autorevoli giuristi, i più autorevoli studiosi del diritto di famiglia, che lo hanno penetrato nella sua essenza, nella sua dinamica, nei rapporti esterni, nei rapporti interni, nei rapporti di carattere naturale, fisico, affettivo,

morale, non potranno mai ammettere la possibilità che attraverso un provvedimento di legge ordinario si incida sul nostro sistema costituzionale. Il sistema costituzionale e il nostro ordinamento giuridico respingono questo disegno di legge almeno per quanto concerne i matrimoni concordatari che in Italia costituiscono da diversi anni circa il 98 per cento.

Onorevoli colleghi, io non voglio ripetere gli argomenti che sono stati esposti negli interventi in sede di discussione generale e di esame dei singoli emendamenti. Voglio soltanto ricordare amaramente a coloro che in una prospettiva trionfalistica immaginavano che il nostro ordinamento avesse finalmente un istituto fonte di benessere, di conquista e di salvaguardia del bene comune, di libertà, in una parola che tutti i sociologi, tutti i pensatori, tutti coloro che hanno penetrato nella sua dinamica il diritto di famiglia hanno scritto, hanno detto, hanno commentato che i motivi di dissoluzione, di scioglimento sono veramente per l'istituto della famiglia un principio dissolutore.

Onorevole Ministro, anche lei milita in un partito che si richiama al verbo mazziniano. E non passa giorno che non ci si richiami al Risorgimento e a Giuseppe Mazzini (il quale, se veramente potesse ergersi dalla sua tomba nel cimitero di Staglieno, farebbe piazza pulita dei repubblicani di oggi) che scrisse: « Abbiate dunque, o miei fratelli, siccome santa la famiglia; abbiatela come condizione inseparabile dalla vita e respingete ogni assalto che potesse venire mosso da uomini imbevuti di false e brutali filosofie o da incauti che irritati di vederla sovente nido di egoismi e di spirito di casta credono come il barbaro che il rimedio del male sia il sopprimerla ». Questi è Giuseppe Mazzini, questo è lo spirito del grande al quale molti oggi si richiamano non avendo probabilmente una propria statura.

Noi voteremo contro il disegno di legge nella certezza di compiere un nostro preciso dovere come dettato dalla nostra coscienza. E non si tratta, onorevoli colleghi, di una scelta di carattere religioso; non si tratta di un ossequio ecclesiale; si tratta della difesa civile della Costituzione della Repubblica, si tratta della difesa laica del nostro ordinamento, si tratta della difesa del nostro sistema contro le evoluzioni di coloro che credono attraverso un'attività disinvolta di ignorare, oltre alle tradizioni, la realtà giuridica. Grazie, signor Presidente. (*Vivi applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, io di solito sono riluttante a fare la dichiarazione di voto, perchè ho l'impressione che essa possa ridursi ad una formalità, quasi ad una liturgia dettata dal Regolamento. Sono decisamente contrario ad ogni ripetizione di argomenti già svolti.

Ma questa sera, in relazione a questa legge, una dichiarazione di voto è doverosa per ciascuno di noi, anche per chi, come me, non intende adottare — ne sia certo il senatore Nencioni — alcun tono trionfalistico nè porsi sul monte dei secoli invocando il Risorgimento. Con senso di responsabilità, da italiano e da parlamentare del tempo nostro, io ritengo che l'approvazione di questa legge sia di grande importanza e di grande significato per il progresso civile e morale, innanzitutto, della società italiana. Di questo siamo noi convinti e se ne accorgeranno ancora di più le future generazioni.

È stata qui ricordata la grandiosa figura, che non appartiene ad un solo partito nè ad una sola scuola politica, ma è di tutta la Patria nostra e appartiene alla civiltà del mondo libero, di tutti i Paesi democratici, dico la grande figura di Giuseppe Mazzini. Pensando a lui io voglio qui ricordare che la concezione religiosa di Mazzini, derivantegli anzitutto da colei che fu la sua grande educatrice, Maria Drago, sua madre, che era una giansenista, certamente non fu una concezione religiosa controriformistica, certamente non fu una concezione religiosa chiusa entro schemi confessionali, nè tanto meno

su quelle posizioni rigide e chiuse al mondo contemporaneo che poi furono espresse nel Sillabo e solennemente stabilite dal Concilio Vaticano I. Dopo tante vicende perfino il Concilio Vaticano II ha fortemente contrastato e trasformato tutto ciò. Modesti mazziniani, noi siamo pienamente d'accordo non solo con la nostra coscienza, ma con gli insegnamenti della nostra scuola democratica e repubblicana, quando solennemente affermiamo che ci battiamo in pieno per la difesa e la sana e vitale riaffermazione della famiglia, prima fra tutte le formazioni della vita associata che vanno dall'uomo a Dio.

Ed è proprio per questo che noi ci battiamo ancora una volta, come cento anni fa, per la creazione di istituzioni che valgano a realizzare nella realtà dei rapporti tra i coniugi e nella loro responsabilità verso i figli, in una concezione immanentistica della vita, una situazione non già di trito ossequio a norme che vengono dal passato e possono diventare prive di significato nel mondo contemporaneo, ma ricca di sentimento, di lealtà, di costruttivo rispetto della verità, base indispensabile dei più validi fra i rapporti umani.

Noi ci battiamo con il divorzio per una migliore famiglia. Aggiungo che, dati certi orientamenti del tempo nostro, noi ci battiamo per la famiglia e per il matrimonio, perchè un matrimonio fortemente contrastante con le esigenze e con l'atteggiamento della civiltà contemporanea, del costume del mondo di oggi, sarebbe un'istituzione ben presto travolta; un matrimonio serio, basato sulla libertà, sulla lealtà fra i coniugi, sul senso di responsabilità verso i figli, basato non solo sull'ossequio alla legge ma soprattutto sulla consapevolezza dei doveri reciproci tra i coniugi con le relative responsabilità, corrisponde alla sana e valida concezione del matrimonio. Essa sempre ci ha animato, onde nel 1878 fu un repubblicano che presentò al Parlamento italiano la prima proposta di legge per il divorzio, che poi rinnovò due anni dopo. Modesti epigoni di un grande passato, noi siamo d'accordo con la nostra coscienza come con le nostre idee. Siamo anche d'accordo sul terreno della coerenza costituzionale, perchè quell'articolo 7 (che senza dubbio va rispettato, come tutte le norme della Costituzione) noi repubblicani non lo votammo in seno alla Costituente, perchè avevamo la previsione di pericoli del genere di quelli che sono stati evocati.

Onorevole Presidente, ho preso ora la parola anche per precisare un punto sul quale noi repubblicani dobbiamo un chiarimento politico, sereno e serio, all'opinione pubblica e di fronte al Senato, nell'ora della decisione conclusiva. Questo punto riguarda il mutamento di valutazione che si è verificato in relazione ad una posizione determinatasi a mezza estate e durata fino ad alcuni giorni fa. Noi repubblicani, pur con preoccupazione circa alcuni punti della legge, ci eravamo pronunciati contro qualsiasi emendamento a questa legge e lo facevamo perchè non volevamo che, attraverso eventuali manovre ostruzionistiche, attraverso ritardi che avrebbero potuto determinarsi oltre i limiti del ragionevole in un ulteriore *iter* parlamentare, potesse essere insabbiata e troppo ritardata questa civile ed importante riforma. Che essa interessi largamente tutto intero il popolo italiano — il cittadino consenziente e quello dissenziente, ma tutti del pari attenti a questa riforma — è un dato di fatto che nessuno può certamente disconoscere. Siccome però abbiamo potuto realizzare, attraverso l'accordo politico di fondo, che questo civile dibattito avrebbe potuto portare a modificare la legge senza che alcuna di queste preoccupazioni sbarrasse più il normale cammino della legge stessa, noi repubblicani di ciò siamo stati ben contenti e per conseguenza siamo stati tra i più tenaci nel portare avanti lo sforzo miglioratore della legge nel quadro dell'illuminata mediazione del senatore Leone. Non c'è alcuna piaggerìa nelle parole con le quali qui voglio ringraziare un uomo qual egli è, di alta fede e di sicura coscienza democratica, un democristiano perfettamente coerente nei suoi voti e nelle sue idee, il quale, con la sua responsabilità democratica, ha consentito di affrontare in questo ramo del Parlamento un'opera di emenda e, nello stesso tempo, di raccolta dei consensi costruttivi tanto agevolata dalla perspicacia e moderna validità del suo pensiero giuridico e dall'esperienza di lunghi an-

ni di presidenza dell'altro ramo del Parlamento. Ritengo perciò doveroso ringraziare, e lo faccio tanto più cordialmente in quanto si tratta di un meridionale, il senatore Leone per il grande servizio che così egli ha reso all'Italia nel suo progresso democratico.

Ci avviamo ora alla votazione conclusiva ed io ritengo per certo che non occorra un lungo discorso per dire che la legge così emendata è divenuta migliore non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per la sua capacità di soddisfare, salvi i princìpi, alcune umane esigenze sia dei coniugi sia verso i figli, esigenze per le quali noi stessi avremmo proposto emendamenti se non avessimo avuto quella tale preoccupazione che, come io ho testè sottolineato, agiva per noi come remora avverso tale azione. Qui debbo lealmente dire che riconosco lo spirito democratico e la volontà costruttiva di quei colleghi democristiani che hanno proposto questi emendamenti: proponendoli con assidua cura hanno dimostrato che anche loro non si sono posti su di una posizione pregiudizialistica, malgrado le posizioni di fede a noi contrapposte, ma sono venuti sul terreno dell'azione parlamentare ove le asseverazioni dei princìpi e la fedeltà alle idee sono perfettamente compatibili con gli sforzi per far sì che la norma sia adeguata alle esigenze della materia che essa deve regolare, dei problemi che deve affrontare e risolvere.

Io ritengo che con questo sforzo abbiamo, nel rispetto della Costituzione della Repubblica, riaffermato il prestigio e la funzione del Parlamento. Sarebbe assurdo, invero, un bicameralismo che si esaurisse sotto l'urgenza del dover votare per urgentemente provvedere. Abbiamo servito il Parlamento, abbiamo servito quindi la causa della libertà e della democrazia in Italia, facendo questo sforzo che fra poco potrà concludersi — questo io mi auguro e di questo sono convinto — con l'approvazione della legge.

In questo modo, onorevole Presidente, sotto la sua tenace e assidua cura (e di questo noi repubblicani teniamo a ringraziarla in modo particolare), abbiamo portato innanzi, di fronte all'intero Paese, all'attenzione dell'opinione pubblica, un dibattito civile, ad altissimo livello. Questo dibattito oggi si conclude senza trionfalismo e senza pessimismo. Non trionfalismo, vorrei dire al senatore Nencioni: nessuno di noi ritiene di essere un vincitore. Questioni nelle quali sono impegnate profonde tradizioni, problemi di coscienza, valutazioni delle possibili reazioni di fondo dell'opinione pubblica, valutazioni dei problemi sociali in prospettiva, questioni di tale complessità non si prestano a giudizi trionfalistici; ma non devono nemmeno essere distorte dall'angosciosa paura del domani, che tutto debba precipitare e chissà quale disastro possa accadere. Noi confermiamo anche in questa ora solenne la nostra piena fiducia nell'umana civiltà e nel profondo buon senso del popolo italiano. Noi che lo conosciamo e che ne siamo vitalissima parte, sensibilissima alle sue esigenze nel tempo, riteniamo che, concludendosi in questo modo il dibattito a Palazzo Madama, avendo in questo modo fatto pienamente il Senato il proprio dovere, possiamo assicurare all'Italia un avvenire di sviluppo esente dal risorgere di certi storici steccati, di certe nefaste divisioni, che angustiarono i nostri padri. Siamo convinti di dare il via ad uno sviluppo che assicurerà libertà moderna alla famiglia moderna, alle responsabilità dell'uomo di oggi poste alla base dei rapporti tra coniugi e verso i figli, in una atmosfera di lealtà, di verità e di rispetto sano delle migliori tradizioni del popolo italiano democraticamente e ordinatamente aperto al progresso civile.

È con questo stato d'animo ed è con questi pensieri che noi repubblicani ci accingiamo ad esprimere, anche nel voto finale, il nostro convinto assenso a questa legge. (*Applausi dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Valori. Ne ha facoltà.

V A L O R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che al termine di un così lungo e appassionato dibattito dobbiamo riaffermare la convinzione divorzista del Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano di unità proletaria. Ci siamo con-

cretamente battuti per questa legge, della quale alcuni nostri compagni sono stati, del resto, cofirmatari nell'altro ramo del Parlamento. Credo piuttosto che in questo momento, anzichè parlare del divorzio, anzichè esaltare il divorzio o, dall'altro lato, condannare il divorzio, sia opportuno guardare ai problemi nuovi che sorgono, per l'introduzione di esso, nella società italiana e quindi anche nella vita economica e sociale del nostro Paese.

Certo, noi consideriamo il divorzio in se stesso un fatto importante, e la sua introduzione un fatto di progresso democratico e di civiltà. Tuttavia, onorevoli colleghi, questa sera credo che la questione principale sulla quale occorre riflettere sia rappresentata dal modo col quale noi siamo arrivati alla conclusione di questa discussione. C'era una preoccupazione profonda, in noi, quando siamo entrati in quest'Aula, alcuni giorni fa, prima che il dibattito sul divorzio iniziasse ed entrasse nella fase finale, quella delle votazioni. La preoccupazione non era tanto che il progetto non passasse, poichè eravamo fiduciosi che alla fine esso avrebbe superato diffidenze, resistenze e perplessità e sarebbe arrivato in porto, ma era sulle condizioni nelle quali l'approvazione sarebbe potuta venire. Ebbene, noi abbiamo attraversato momenti critici, onorevoli colleghi, li abbiamo attraversati al momento della prima votazione per la grande frattura che si era determinata nel Senato e li abbiamo anche rivissuti in parte stamattina per un tentativo, che io considero errato, di una rivincita all'ultimo momento. Ma sono stati due momenti di una situazione cui, complessivamente, possiamo guardare con una certa serenità prima di dare il nostro voto su questo disegno di legge; nel corso del dibattito, nella ricerca che vi è stata nella Commissione che ha lavorato per arrivare ad un confronto onesto, serio e leale delle posizioni, è stato infatti evitato un rischio terribile, il rischio cioè di una spaccatura profonda del Parlamento, che poi dilagasse nel Paese e portasse addirittura ad una guerra di religione tra le masse popolari. Ne eravamo preoccupati per la nostra convinzione che in Italia le sole questioni che dividono, riguardano i problemi economici e sociali.

Il dibattito, invece, si è svolto in forma civile, onesta e serena, con un confronto leale di opinioni e con la ricerca di punti di concordanza o degli articoli che potevano essere emendati per migliorare la legge.

Sorge ora, davanti a noi tutti, una serie di nuovi problemi ed è nostra responsabilità, e di coloro che si accingono a dare voto favorevole al divorzio, guardare ad essi. Certo a nessuno di noi sfugge che l'Italia di domani, l'Italia del divorzio, non sarà l'Italia di ieri: essa presenterà seri problemi che riguardano non tanto le situazioni che questa legge tende a sanare, quanto le situazioni che si potrebbero verificare domani. Guardiamo a questi problemi preoccupati, e con la convinzione che si debba lavorare nei prossimi anni non già per disgregare la famiglia italiana servendosi della legge sul divorzio, ma per dare ad essa una giusta unità con l'esistenza di questa legge o — come qualcuno dice — nonostante questa legge.

Esporrò quindi un'esigenza generale, che credo interessi tutti, quella di inquadrare rapidamente, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, questa nuova legge della Repubblica italiana in una riforma generale del diritto di famiglia, in una riforma che superi l'abisso che c'è tra la famiglia e la società del nostro Paese, una riforma che assicuri libertà, uguaglianza, solidarietà alla famiglia italiana, una riforma che tenga conto della nuova condizione della donna e di tutti i problemi economici e sociali del nostro tempo e che sia tale da costituire una più solida base per la famiglia del nostro Paese.

Noi sappiamo che l'unità della famiglia non viene messa soltanto in pericolo da fatti d'origine sentimentale o amorosa, ma viene messa in crisi, in una società come la nostra, da tutta una serie di questioni che riguardano la sua vita e la sua esistenza: questioni di carattere economico che riguardano i livelli salariali e i ritmi di sfruttamento dei lavoratori, questioni politiche che riguardano il potere che la gente ha in questa società, questioni educative, sociali, assistenziali, questioni che riguardano la sanità, questioni che riguardano gli uomini nel loro vivere

sociale, continuo, nella loro problematica quotidiana.

La famiglia, l'unità tra i coniugi siamo convinti che debba essere affermata garantendo un rinnovamento economico e sociale del nostro Paese, garantendo le riforme necessarie della società. Solo così, e non tanto con i decreti-legge e con i disegni di legge parziali, noi arriveremo a dare stabilità alla famiglia italiana. Ecco perchè vogliamo guardare oltre al voto di questa sera e vogliamo, noi del Partito socialista di unità proletaria, dire che ci sentiamo impegnati, proprio per il voto che diamo a favore del divorzio, ad aprire un discorso con tutte le forze politiche per affrontare le questioni che nascono di fronte alle decisioni che stiamo per prendere, che saranno alla base della dialettica politica economica e sociale dei prossimi anni. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Fiorentino.

Ne ha facoltà.

F I O R E N T I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo a nome anche del senatore Lauro. Come abbiamo accennato alla televisione, noi del Partito democratico italiano di unità monarchica non siamo contrari al divorzio in casi eccezionali e accordato dal magistrato con il consenso dei due coniugi e con tutte le garanzie anche per i figli, ma siamo contrari a questa proposta di legge.

Consideriamo un errore, anche se fatto con buona intenzione dal senatore Leone, per tentare di correggere alcune storture della legge, il compromesso tra la Democrazia cristiana e i cosiddetti partiti laici, poichè la legge in esame non è solo criticabile dal lato formale e giuridico: essa è immorale perchè concede praticamente il divorzio a tutti quelli che lo vogliono e quindi si presta a favorire il libertinaggio. Essa è contraria ai princìpi della religione cristiana; non è in regola con lo spirito del Concordato fra Stato e Chiesa; non protegge abbastanza il coniuge non colpevole e i figli legittimi e illegittimi.

Noi la giudichiamo di conseguenza una specie di grimaldello che si pone al servizio della sovversione per scardinare la famiglia e la società attuale italiana, basate sull'etica cristiana. Coloro che hanno tratto le loro fortune politiche e il potere appunto da tale società e dalle organizzazioni cattoliche avrebbero dovuto essere, a nostro avviso, assai più duri e fermi contro questa legge e indisponibili a qualsiasi dialogo.

Si è invece trattato e concluso un ennesimo compromesso profondamente deludente che francamente è servito solo a perdere un po' di tempo, con maggiore mortificazione però della parte che ha firmato la sua sconfitta.

Respingiamo poi fermamente l'accusa facile, ma falsa, di chi ci addita quali insensibili alle sofferenze di coloro che hanno trovato l'inferno in un matrimonio sbagliato. Noi siamo invece attentissimi a tali dolorose situazioni, per le quali auspichiamo e sollecitiamo una legislazione adeguata, mentre riteniamo che la proposta di legge Fortuna-Baslini, che pure è un attentato alla stabilità della maggioranza di famiglie sane che esistono in Italia, non risolva affatto neanche i casi disperati poichè consente solo la ricostruzione di famiglie a loro volta insicure ed effimere. Invero il male non si cura procurando un male peggiore e più generalizzato.

Per queste ragioni, noi voteremo contro la proposta di legge Fortuna-Baslini. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Di Benedetto.

Ne ha facoltà.

D I B E N E D E T T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ormai alle soglie del voto non ripeteremo i motivi per i quali il Gruppo socialista unitario considera costituzionalmente legittima e moralmente e socialmente valida la legge alla quale ci apprestiamo a dare il nostro voto. Nè certo, data l'urgenza dei tempi e la necessaria stringatezza dell'esposizione, ci potremo consentire di ripercorrere quell'itinerario storico al quale peraltro alcuni intervenuti nel dibat-

tito anche stasera hanno fatto richiamo: quesi un secolo di lotte politiche e di lotte parlamentari attorno al tema del divorzio nel nostro Paese con iniziative che furono tutte sfortunate, l'ultima delle quali, prima del fascismo, risale al 1920, e legate a nomi gloriosi della tradizione socialista democratica, radicale e repubblicana italiana! Ebbene, io mi sono permesso di compiere questo accenno alla vicenda che sta dietro le nostre spalle per rilevare una nota costante di questo aspetto della vita sociale italiana e cioè per porre in evidenza il vizio di fondo che emerge nella contrapposizione frontale degli schieramenti divorzisti e antidivorzisti; il vizio di fondo rappresentato da questa incomunicabilità delle parti, incapaci di parlarsi e di capirsi, incapaci di incontrarsi, nella permanenza dell'onesto e dichiarato dissenso, lasciando per un momento fuori dell'uscio le tentazioni dell'utopia e gli orgogli e le intolleranze della ideologia. Non possiamo dire se e quanto sia mutata oggi l'opposizione, pur ferma e così rigorosamente ribadita nel Paese, della Democrazia cristiana e di tanta parte del mondo cattolico. Possiamo tuttavia registrare, nel momento che siamo chiamati a trarre le somme del lavoro parlamentare che precede questo voto, che qualcosa però è avvenuto qui in Parlamento non sul piano della conciliazione dei princìpi inconciliabili, ma sul piano del metodo. Siamo pervenuti al metodo giusto, al metodo costruttivo adottato da forze politiche e da uomini fedeli e coerenti alle proprie idee, ma nel contempo pensosi delle responsabilità derivanti dal comune impegno di legislatori. Noi ci eravamo sempre rifiutati di accettare emendamenti al testo della legge e c'era una ragione: ci eravamo rifiutati perchè sempre gli emendamenti, quando venivano proposti, non costituivano solo — e ciò sarebbe stato comprensibile — la testimonianza polemica di una verità contrapposta, ma si presentavano — erano o apparivano — come mezzi per differire, mezzi per poter vincere la battaglia sulle strade del tempo, degli insabbiamenti e dei rinvii. Ebbene, oggi questo elemento turbativo della nostra capacità di incontro è stato correttamente, con il concorso responsabile di tutti, eliminato dalla scena dei nostri lavori. Sicchè possiamo disporre di uno strumento legislativo che, a nostro giudizio, appare sensibilmente migliorato rispetto al testo precedente e non solo sotto il profilo tecnico, ma anche per alcune modifiche di carattere sostanziale che esso ha acquisito.

Ci limitiamo a rilevare che viene più giustamente definito, nel testo emendato, il ruolo del giudice, che non può essere ridotto al guardiano muto della gettoniera del divorzio, così come non può essere assunto quale despota e non ministro della legge: un ruolo delimitato ma riqualificato con puntualizzazioni precise ed efficaci. Giuste le accresciute garanzie acquisite a favore dei figli e del coniuge economicamente più debole, giusta, a nostro giudizio, anche l'affermata distinzione tra le posizioni del coniuge incolpevole e di quello colpevole.

Noi non siamo affatto entusiasti dell'attuale configurazione della separazione per colpa e certo avremmo potuto evitarci l'ancoraggio mai positivo di norme nuove a vetuste e superate concezioni dei rapporti familiari se oggi il disegno di legge che stiamo per votare si potesse collocare nel quadro organico della riforma del diritto di famiglia. Ma se questo non è avvenuto, era tuttavia giusto evitare ciò che avrebbe significato pericolosa ingiustizia in un Paese come il nostro che non ha ancora compiuto esperienze sul terreno del divorzio e che non può, perciò, essere minimamente paragonato a Paesi come l'Austria o la Gran Bretagna, di secolare esperienza divorzista, nei quali il concetto della separazione per colpa viene proprio in questi giorni sottoposto a profonde e drastiche revisioni.

Avviandoci alla conclusione, noi teniamo ad associarci alle voci, già espresse in quest'Aula, di ringraziamento particolare al senatore Leone per la sua generosa iniziativa e per la guida illuminata assicurata ai nostri lavori; lavori nei quali c'è stata, pur nella permanenza schietta e dichiarata del dissenso, la collaborazione onesta di tutti per le giuste finalità di un buon lavoro legislativo.

Il buon lavoro compiuto torna ad onore del Senato e si riflette in luce favorevole per l'intero Parlamento italiano, specie in tempi nei quali tante cose si compiono o si promettono al di fuori del Parlamento. Sa-

rebbe certo ipocrita ignorare la portata del dissenso che permane tra l'opinione nostra, del settore divorzista del Parlamento, e l'opinione dei tenaci oppositori di questo istituto. Noi registriamo che qui il grande scontro suscitatore delle lacerazioni sciagurate che avevamo motivo di temere e di deprecare non è avvenuto, ed è un dato positivo che accresce la nostra soddisfazione nel momento in cui stiamo per dare il voto favorevole alla legge. Ci auguriamo e vogliamo aggiungere solo questo: che eguale senso di responsabilità e spirito di civile consapevolezza ispirino quanti avranno responsabilità politica per il seguito che inevitabilmente nel Paese avrà il dibattito che si sta concludendo questa sera nell'Aula del Senato.

R I C C I . Ma il Paese deve essere consultato per poter dare un giudizio.

D I B E N E D E T T O . Noi non abbiamo detto che il Paese debba o non debba essere consultato, anche perchè questo potere di decisione sulla consultazione popolare è di tutti, è del Paese, è stabilito e regolato dalla Costituzione, che sta più in alto di tutti noi.

Io volevo dire: speriamo che eguale senso di responsabilità animi tutte le forze politiche chiamate a concorrere alla proficua evoluzione del dibattito che inevitabilmente anche nel Paese seguirà al voto di stasera.

Noi non sappiamo se e quanto valga battersi, come taluni con onesta convinzione si sono battuti, per impedire che il naufrago del matrimonio possa riguadagnare la riva della legge e della speranza. Ma ben sapete voi, amici democratici cristiani, e sappiamo tutti assieme quante cose restino da fare per creare nella società italiana condizioni economiche, sociali, civili tali da rafforzare e salvaguardare non già la formula nobilissima ma astratta della indissolubilità matrimoniale, bensì la realtà preziosa e vivente dell'unità della famiglia italiana. (*Applausi dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Noi liberali prendiamo e diamo atto che nel corso della nostra vita unitaria abbiamo avuto nel passato determinanti responsabilità politiche e che le volontà, anche allora presenti e tese a introdurre l'istituto del divorzio nel nostro Paese, si fermarono di fronte alle responsabilità che allora suggerivano di non acuire rancori e di non elevare altri steccati tra Stato e Chiesa, in vista di quella conciliazione silenziosa che faticosamente muoveva i suoi primi passi.

Con eguale chiarezza desideriamo però che si prenda atto che noi oggi riteniamo, sia pure in posizioni minoritarie rispetto al passato, di avere meditatamente assunto la responsabilità di determinare col voto dei nostri Gruppi, sia al Senato che alla Camera, la introduzione dell'istituto del divorzio nel nostro ordinamento giuridico.

Ritenuta infatti l'ammissibilità del divorzio per legge ordinaria, posto che le norme di diritto canonico alle quali lo Stato rinvia sono soltanto quelle relative al momento iniziale della formazione del vincolo matrimoniale, mentre la disciplina di tutti gli effetti civili del rapporto è materia riservata alla legge, noi liberali abbiamo oggi concordemente ritenuto che fosse nostro preciso dovere prendere atto che la famiglia, nella realtà e nelle prospettive, come ragionevolmente prevedibili, doveva essere prontamente rafforzata con nuove istituzioni di aggiornamento e di difesa.

Così abbiamo ritenuto che non potesse essere più oltre procrastinata l'introduzione in Italia di un divorzio, serio ed equo strumento giuridico che, avviando a soluzione penosi casi che si erano accumulati nel tempo, si ponesse anche come strumento innovatore di alto contenuto civile, sociale e morale valido per affrontare la grave crisi che in tutto il mondo come nel nostro Paese ha investito l'istituto della famiglia; istituto che noi liberali vogliamo fare validamente vivere nei tempi quale elemento portante e insostituibile della nostra civiltà cristiana ed occidentale.

Con la introduzione dell'istituto del divorzio noi liberali intendiamo rompere un circolo vizioso ed una situazione assurda che,

perdurando nel tempo, rischierebbe di porre il nostro Stato su false posizioni, riconoscendo da una parte la famiglia come elemento insostituibile e dall'altra impedendo che questa possa ricostituirsi là dove più non esiste. Diversamente avremmo finito per tutelare in troppi casi la sola facciata di molte famiglie e non queste nella loro sostanza, essenzialità e funzione.

Passando ora ad una rapida valutazione del processo di formazione legislativa dell'istituto, riconosciamo che nella discussione del disegno di legge si sono più volte realizzati duri urti tra le forze democratiche laiche — delle quali riteniamo di essere la più limpida espressione — e le forze cattoliche democratiche; urti che risentivano di timori, di velleità di rivincita che ci venivano dal passato e che rischiavano di avvelenare la vita politica e civile del nostro Paese.

Noi liberali ci siamo adoperati all'estremo per evitare tale pericolo, impostando la nostra azione in modi aperti e leali, senza alcuna strumentalizzazione politica, come degnamente dovevasi fare per un problema di tale importanza e natura. Siamo lieti della ritrovata « concordia-discorde » di tutte le forze democratiche per tale fine e siamo grati a quanti hanno dato il loro apporto, grande o piccolo che sia, al buon risultato delle trattative così responsabilmente condotte dal senatore Leone.

Noi liberali riteniamo che dall'approvazione della legge per il divorzio uscirà rafforzata l'autorità dello Stato e la Chiesa risulterà liberata da un pesante residuo temporalistico; nel mentre una caduta della legge ferirebbe gravemente l'autonomia dello Stato, esaltando nel mondo cattolico componenti integraliste che dovrebbero ormai essere accantonate per sempre.

A questo punto con i senatori del mio Gruppo mi pongo una domanda: sarà una legge perfetta questa che stiamo per approvare? Conoscendo i nostri umani limiti rendiamo risposta non positiva e riconfermiamo ancora una volta che la nostra proposta originaria era migliore.

La verità è che alcune leggi di importanza fondamentale, come quella in esame, assumono un significato profondo, generale che trascende ogni considerazione particolare. Ciò premesso, riconosciamo di essere stati seriamente responsabili nell'accettare di collaborare nell'ambito dei partiti laici con i nostri oppositori ad emendare il disegno di legge; come sentiamo di dare un'ulteriore prova di responsabilità nel riconfermare che, approvata ed andata in esecuzione la legge, se dalla sua applicazione risultassero gravi inconvenienti, saremmo i primi ad avanzare proposte correttive e di adeguamento.

Senza la certezza, quindi, di avere con noi tutte le ragioni, ma sicuri di avere la ragione, con la ferma convinzione che il passaggio della legge allineerà il nostro Paese con gli altri Paesi civili, compresi quelli cattolici, su linee comuni per tutte le confessioni cristiane, e si porrà come valido processo di armonizzazione civile e politica nell'ambito della nostra Comunità europea, voteremo a favore della legge.

Sappiamo che potremo aspettarci le proteste della Chiesa cattolica; le comprendiamo, ma abbiamo anche la ferma convinzione che la Chiesa in fase ultima non potrà non vedere con favore la eliminazione di un grande problema di serio conflitto con lo Stato italiano.

L'approvazione della legge contribuirà ad assicurare gli italiani che veramente oggi il Tevere è assai più largo di un tempo e che le recenti celebrazioni riconciliative del centenario della breccia di Porta Pia non sono state formali manifestazioni, ma espressioni di una volontà, che vorremmo sperare ormai concorde, nel riconoscere la piena autonomia del nostro Stato come consegnatoci dal Risorgimento. (*Vivi applausi dal centro-destra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Spagnolli. Ne ha facoltà.

S P A G N O L L I . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana ha ampiamente esposto le ragioni della sua opposizione al disegno di legge Fortuna-Baslini, con il quale si intende introdurre il divorzio in Italia.

La pregevole relazione di minoranza della senatrice Falcucci, il parere espresso dal senatore Murmura e gli interventi di numerosi e valenti oratori di parte nostra — e tutti vivamente ringrazio — mi esimono da un lungo discorso.

Gli argomenti della nostra decisa opposizione sono di carattere costituzionale, di cacarattere giuridico-sociologico e di carattere politico-sociale.

Per quanto riguarda i primi (quelli di carattere costituzionale) ventiquattro anni di silenzio pareva avessero consolidato il responso solenne dell'Assemblea Costituente dalla quale è sorto il nuovo Stato italiano. L'Assemblea Costituente non fu espressione di una parte politica ma fu la grande voce della rinnovata democrazia italiana, nata dal travaglio del reggimento totalitario e perciò dalla guerra e dalla resistenza.

I discorsi di De Gasperi, di Togliatti, di Nenni, dei costituenti si conclusero con le affermazioni dell'onorevole Ruini, il Presidente della Commissione dei 75; egli, dopo aver detto, come era emerso dal dibattito, che, ove non si potesse addivenire per intese bilaterali a modifiche delle norme contenute nel Trattato e nel Concordato, bisognava battere le vie della revisione costituzionale, aggiunse parole che ebbero il significato ed il peso di una sentenza dei costituenti: « La indissolubilità del matrimonio — egli disse — è questione così grave da non poter essere in nessun caso trattata con legge ordinaria, ma solo con legge di valore costituzionale ».

Tali dichiarazioni vengono espresse nella disposizione solenne e storica dell'articolo 7 della Costituzione nella sua dizione scarna e lucida.

La legge Fortuna-Baslini nega al Concordato la caratteristica di atto internazionale violando apertamente la Carta Costituzionale. È in questo, soprattutto, la gravità eccezionale del voto al quale gli autori di questa legge invitano il Parlamento italiano.

Il presidente Scelba, dopo altri nostri valenti colleghi, si è intrattenuto esaurientemente sull'argomento giorni or sono, richiamando con severa parola l'attenzione del Senato su tale violazione che comporta ben evidenti conseguenze, la cui portata occorre valutare perchè, venendo meno la disciplina concordataria, a seguito della inosservanza di una delle parti, potrebbe riprodursi di nuovo una situazione estremamente grave in ordine a quei rapporti che il Concordato aveva inteso normalizzare.

Sappiamo bene che le eccezioni di costituzionalità sono state respinte dalle Commissioni e da quest'Assemblea, ma sappiamo anche e ricordiamo che il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi spetta ad altri organi dello Stato, non già alle decisioni del potere legislativo.

L'altro gruppo di argomenti sono quelli che ho chiamato di ordine giuridico-sociologico e politico-sociale.

I partiti che sostengono l'introduzione del divorzio lo magnificano come « conquista civile » da raggiungere e come umano diritto da riconoscere; uno dei loro ricorrenti argomenti è tratto dal fatto che il divorzio è, in generale, e con poche eccezioni, ammesso negli altri Paesi. Questi assunti sono costruiti sulle fragili e ingannevoli basi della superficialità.

Se, innanzitutto, si considera con onesta coscienza e se si analizza con senso di responsabilità sociale e con rigore giuridico l'esperienza dei Paesi che ammettono il divorzio, si deve constatare che esso suscita dovunque molte e gravi preoccupazioni tanto nel potere politico come nell'opinione popolare e sempre più diffuse iniziative per limitarlo. Sta di fatto che in tutti i Paesi del mondo, dall'Australia, alla Gran Bretagna, alla Francia, alla Germania, all'Unione Sovietica è sempre visibile la tendenza a cercare la soluzione dei problemi della famiglia nell'ambito delle iniziative sociali dirette a rafforzarne la stabilità ed a frenare, invece, il divorzio. Nella Unione Sovietica sarebbero allo studio rimedi contro il divorzio (« Il Giorno », 18 novembre 1968 e 10 gennaio 1970) ed in Inghilterra starebbe per essere introdotto l'obbligo della assicurazione contro il divorzio (« Cronache dell'INA », maggio 1970). Inchieste giornalistiche attestano, d'altra parte, che nei Paesi scandinavi il problema della proliferazione dei divorzi comincia a turbare l'opinione pubblica ed in parti-

colare i giovani (Mauro Mancini, « La Nazione », 12 settembre 1970).

Non meno fragili ed ingannevoli — perchè basate sulla superficialità — sono le tesi dei Partiti che magnificano il divorzio come « conquista civile » e come universale diritto umano.

A questo proposito è eloquente e significativo il fatto che nè la « Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo », approvata dalla Assemblea generale dell'ONU, nè alcuna costituzione (neppure nei Paesi che ammettono il divorzio), riconosce il divorzio come un diritto del cittadino.

La « Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo » proclama, invece, il diritto al matrimonio liberamente contratto, l'uguaglianza dei diritti riguardo al matrimonio, la famiglia come « nucleo naturale e fondamentale della società » ed il diritto della famiglia « ad essere protetta dalla società e dallo Stato » (art. 16). Questo stesso fondamentale e solenne documento attesta, dunque, che il divorzio non è un diritto umano universale e che il rimedio ai problemi della famiglia non va cercato nel divorzio, bensì nella protezione del « nucleo naturale e fondamentale della società ».

A questa concezione si allaccia la nostra Costituzione, che testualmente « riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio » (art. 29), con ciò insegnando che, una volta costituita, la famiglia assume diritti suoi propri e primordiali, strettamente inerenti alla sua natura, che il diritto positivo deve rispettare e tutelare.

È già stato ampiamente ed autorevolmente osservato — fra gli altri dal Presidente onorevole Leone — che come « società naturale » la famiglia è anteriore ad ogni aggregato sociale e primariamente ordinata da leggi naturali ed etiche, solo in parte regolate dall'uomo. L'aspetto contrattuale del matrimonio non conferisce ai contraenti la potestà di determinare il contenuto della società che si accingono a formare, ma esprime soltanto la reciproca libera scelta del coniuge e la libera comune decisione di crearsi la famiglia, le cui leggi, essenzialmente naturali ed etiche, sono già stabilite. Tutto ciò come conseguenza del fatto che nel sistema sociale — qualunque sia l'ordinamento politico che esso assume — la famiglia si colloca sempre come il principio, la cellula ed il fondamento delle comunità locali e nazionali e della società umana.

Per ulteriore irrecusabile conseguenza, la posizione, i fini, l'interesse, la convenienza ed il benessere particolari ed individuali dei singoli coniugi devono necessariamente essere ordinati e subordinati a quelli della famiglia, vale a dire al bene comune di tutti i suoi componenti, bene comune che può anche non coincidere con quello egoistico dei singoli membri. E poichè il fine primario della famiglia — la procreazione e l'educazione della prole — come pure il fine secondario — quello del mutuo aiuto nella comunanza di vita — postulano prioritariamente la stabilità della società familiare, questa stabilità diventa esigenza sociale, che per legge naturale deve prevalere anche nei casi in cui può soffrirne l'interesse od il benessere di singoli.

Invero non si riesce a capire come questo principio, secondo il quale la comunità ha diritti suoi propri, che non sono i diritti dei singoli, ma si sovrappongono ad essi e sono prevalenti — principio tanto ricorrente nella polemica politica e tanto spesso proposto dai partiti che sono favorevoli al divorzio — non debba valere anche per la stabilità della famiglia e, quindi, per l'indissolubilità, che se può apparire pesante e dolorosa in casi singoli tuttavia è necessaria ed efficace per proteggere — come vuole l'articolo 29 della Costituzione — i fini naturali della famiglia, sui quali si basa la solidità e la vitalità della comunità nazionale.

Il divorzio proposto col disegno di legge Fortuna-Baslini dovrebbe essere — secondo i promotori ed i sostenitori — il rimedio alle tensioni ed alle crisi della famiglia.

Di questo parere non era Benedetto Croce, il quale, in sede di Costituente, fu recisamente contrario al divorzio perchè — sono parole sue — « chi divorzia una prima volta, divorzia una seconda e deve, pertanto, trarsi la conseguenza che il rimedio non è efficace ». Contrario fu anche, oltre a Croce, un altro autorevole statista della grande scuola liberale, il Salandra, ed è significativo

che l'insigne giurista Luigi Francesco Gabba essendosi proposto di scrivere un saggio a favore del divorzio e meditandone con onesta coscienza gli argomenti, abbia finito col farsi propugnatore della tesi contraria.

Vero è che l'indissolubilità del matrimonio non si affermò in Italia per ingerenza ecclesiastica, ma come esigenza sociale radicata nella coscienza del Paese. Strenui difensori della indissolubilità furono uomini di grande statura morale e civile, che maturavano le convinzioni senza essere influenzati da precetti religiosi, ma liberi anche da pregiudiziali anticlericali.

D'altra parte le valutazioni statistiche indicano che i due terzi delle donne ed i tre quarti degli uomini che hanno divorziato, si risposano (« Orientamenti sociali », febbraio 1969, pag. 140), confermando pienamente le premesse e le conclusioni del limpido ragionamento di Benedetto Croce, del quale il Partito liberale si gloria, senza, peraltro, rispettarne l'insegnamento.

Di Benedetto Croce c'è anche una testimonianza che potrebbe essere utilmente meditata dai divorzisti di scuola marxista. Nella sua Storia d'Europa egli, infatti, riferisce che in Italia il divorzio non fu introdotto perchè « alle resistenze di carattere confessionale si univano o si alternavano altre dovute alla reverenza verso l'istituto familiare ed alla nobile sollecitudine di por freno all'eccessivo ed egoistico individualismo, anche a prezzo di sacrifici della felicità individuale ».

Oggi si parla tanto di socialità, ma la proposta di divorzio sostanzialmente la nega, perchè — lo afferma Benedetto Croce — segna la subordinazione degli interessi e dei doveri sociali all'egoismo ed alla convenienza individuale. Il fondamentale difetto di tutti gli argomenti divorzisti sta proprio nel puntare sul caso o sui casi singoli, dimenticando che l'istituto del matrimonio ha un valore essenzialmente sociale e che sociale è il motivo ispiratore della sua disciplina (Satta).

Sta di fatto che le tensioni e le crisi — inevitabili in ogni convivenza, anche in quella familiare — non vengono eliminate e neppure ridotte col divorzio, il quale, al contrario, le aggrava e, in un certo senso, le alimenta. In Italia, più ancora che in altri Paesi, il divorzio non mancherebbe di favorire ed anche di stimolare unioni familiari non meditate e, quindi, probabilmente sbagliate e fragili; di rendere inguaribili ferite che in regime di indissolubilità possono rimarginarsi; di portare al naufragio molte unioni turbate da contrasti anche relativamente gravi, ma determinati, più spesso di quanto può apparire, da cause transitorie e superabili.

Coloro che propongono il divorzio danno ben poca considerazione agli interessi e ai diritti di quelli che non partecipano alla decisione di divorziare: a quelli dei figli e della comunità civile. Eppure la famiglia italiana si fonda principalmente sui figli, i quali portano ad accettare situazioni che altrimenti non parrebbero sopportabili ed a tenere insieme unioni anche quando viene meno l'affetto, poichè, nella coscienza del nostro popolo per i figli non c'è sacrificio che si rifiuti (Jemolo).

Molto significative sono le statistiche che indicano come oggi quasi mezzo milione di figli — due terzi dei quali di età inferiore ai 10 anni — sono coinvolti nel divorzio dei genitori. Una impressionante conclusione sugli effetti sociali del divorzio può essere trattata dai dati dell'ONU secondo i quali l'Italia senza il divorzio ha una media di 22 illegittimi su 1.000 nati, contro medie molto più alte nei Paesi dove il divorzio vige: 42 in Svizzera, 59 in Francia e negli Stati Uniti, 66 in Inghilterra, 101 nella Germania Occidentale, 124 in Svezia e 137 in Austria (« Orientamenti sociali », gennaio 1969, pag. 10).

L'esperienza degli stessi Paesi divorzisti dimostra che, in caso di divorzio, la sorte dei figli è la più disgraziata. Non per nulla in Polonia gli interessi dei figli costituiscono impedimento legale al divorzio ed in diversi altri Paesi — soprattutto di regime comunista — il divorzio viene reso impossibile per i coniugi che abbiano figli minori.

Per tutti questi motivi sinteticamente espressi noi siamo contro l'introduzione del divorzio in Italia, perchè lo giudichiamo gravemente pernicioso per la società italiana. E se abbiamo prestato la nostra collaborazione a rivedere il disegno di legge — rispondendo con animo aperto e con sincero impegno alla responsabile iniziativa del senatore Leone —

lo abbiamo fatto come un dovere di legislatori per far sì che, possibilmente, fossero ridotti i danni che prevediamo porterà il disegno di legge e siamo lieti di quel che abbiamo potuto fare.

Ma sarebbe del tutto erroneo e infondato credere che questo contributo possa associare — comunque — la responsabilità del Gruppo della Democrazia cristiana all'approvazione del divorzio e alla sua introduzione in Italia.

Infatti noi pensiamo e l'abbiamo sempre detto che altre vie debbono essere battute.

In particolare la Democrazia cristiana ha ripetutamente sostenuto la necessità di dare l'avvio alla riforma del diritto di famiglia perchè — secondo la Democrazia cristiana — è in quella sede che debbono essere regolati giuridicamente tutti i rapporti riguardanti la famiglia e, quindi, anche il matrimonio. Noi pensiamo che invece di agire a valle — attraverso il divorzio — si debba agire a monte ossia proprio sulle cause della crisi familiare, tanto spesso legate a problemi economici e sociali (occupazione, casa, istruzione ed occupazione dei figli, salute) o alla incomprensione delle generazioni che si susseguono ed al nuovo tipo di rapporti sociali tra l'uomo e la donna.

La Democrazia cristiana ritiene necessaria ed urgente una vera e propria politica della famiglia, che la orienti a perseguire i fini che le sono propri, che tenga conto dei bisogni spirituali ed umani dei singoli e della comunità familiare, del ruolo che la famiglia ha nella società e dell'interdipendenza tra il benessere familiare ed il benessere della comunità nazionale, che strettamente si colleghi con una seria politica per la gioventù. Nel quadro di questa politica collochiamo anche l'aggiornamento e la revisione dei motivi di nullità del matrimonio e dell'istituto della separazione, nonchè una revisione della disciplina carceraria nel senso di aprire ai reclusi qualche possibilità di umani collegamenti familiari.

Anche nel caso del divorzio — come in tanti altri — l'azione di certi partiti politici raccoglie e ripresenta rimedi screditati, ispirandosi ad ordinamenti stranieri, senza considerare i loro ripensamenti e la mortificante realtà familiare, generalmente ben più grave e meno felice di quella italiana. Senza considerare che, per indicazione pressochè concorde della sociologia e del diritto comparato di famiglia, oggi lo Stato deve e può prevenire e ridurre le tensioni e le crisi familiari con atteggiamenti nuovi e con strumenti moderni, idonei a limitarne le cause ed a curarne gli effetti, molto più efficacemente e più utilmente che non col divorzio.

In questo senso intende operare la Democrazia cristiana, cogliendo l'aspirazione più vera, genuina e popolare del Paese, che si esprime anche significativamente nei giovani.

La protesta giovanile, spesso diretta contro tradizionali istituzioni sociali ritenute superate ed inadeguate, mostra che la famiglia è proprio l'istituzione che nei giovani appare la meno superata. Una seria indagine, scientificamente condotta, dimostra che appena il 2 per cento dei giovani aspirerebbe a conseguire maggior libertà nella famiglia e che per l'85 per cento la fedeltà è cosa essenziale nel matrimonio, sia per l'uomo che per la donna; soltanto l'8 per cento sarebbe di parere contrario (« Questi i giovani », Genova 1970).

Altri osservatori riconoscono nei giovani un sottofondo casalingo nostalgico, un desiderio di tornare indietro al tempo in cui le famiglie non erano tre o quattro individui muti davanti al televisore, ma comunità attive, viventi sotto lo stesso tetto, partecipi di una sorte comune (L. Goldoni, « Corriere della Sera », 1° aprile 1970). Autorevoli testimonianze confermano che la gioventù sta rivalutando il matrimonio e che nel matrimonio i giovani cercano la sicurezza degli affetti; temendo di perdere la personalità, vogliono crearsi una propria oasi nel deserto della civiltà di massa. Osservano, d'altra parte, mettendo in evidenza la stretta connessione fra politica della famiglia e politica della gioventù, che la società moderna si sforza, bensì, di preparare i giovani per tutte le carriere, ma non si cura di educarli per quella più importante: per la carriera coniugale (E. Altavilla, « Corriere della Sera », 29 aprile 1966).

Opponendosi al divorzio la Democrazia cristiana sente di difendere non soltanto pro-

fondi valori morali radicati nella coscienza del Paese, ma anche la preminenza dell'interesse generale e sociale su quello dei singoli; sente di difendere i diritti e gli interessi delle parti più deboli ed incolpevoli, soprattutto quelli dei figli.

La Democrazia cristiana ripropone, quindi, una politica della famiglia ed una politica della gioventù, rispetto alle quali l'iniziativa divorzista appare incoerente, negativamente marginale ed assume anche l'aspetto di una fuga di responsabilità, davanti alla esigenza di predisporre e deliberare doverose iniziative di ben più ampia e salutare portata per la serenità ed il benessere delle famiglie italiane e della comunità nazionale.

Onorevoli colleghi, noi abbiamo la coscienza tranquilla di aver fatto il nostro dovere fino in fondo. Le battaglie si vincono e si perdono. Essenziale — quando si perdono — è il modo come si perdono. Non sarà un voto su questo disegno di legge a fare giustizia sommaria dei motivi di fondo che ci hanno impegnato contro il divorzio e che continueranno ad impegnarci in avvenire.

I senatori democristiani si sentono uniti e collegati al genuino sentimento, alle radicate convinzioni ed alle profonde aspirazioni della stragrande maggioranza del popolo italiano, al quale, del resto, potrà essere rimesso, con i mezzi costituzionali, il giudizio definitivo su questo disegno di legge.

I senatori democristiani pensano che lo zelo divorzista non è espressione dell'animo popolare italiano, ma un fatto politico artificioso, alimentato da anacronistici rigurgiti, da ricordi di polemiche di tempi lontani: polemiche e tempi che sembravano oramai tramontati.

Il progetto Baslini-Fortuna torna ora alla Camera e noi confidiamo che la nostra azione abbia ulteriormente approfondito i dubbi e le valutazioni di quanti nel fronte divorzista si rendono conto della verità delle nostre argomentazioni.

Con questi sentimenti, con profonda convinzione, i senatori democristiani, daranno, con estrema decisione, il loro voto contrario all'introduzione del divorzio nella nostra Patria. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla estrema destra. Vivissime congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Leone. Ne ha facoltà.

L E O N E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in quest'ora non posso non sentire l'invito che ci viene silenzioso dal vostro animo ad un'estrema brevità; ed è nel quadro di questa necessaria, doverosa sobrietà che mi limiterò a pochissime, elementari osservazioni.

Innanzitutto è noto come sorse lunedì scorso la mia iniziativa. Captando con le umili antenne del mio buonsenso, mi parve di capire che fosse nel sentimento, nell'animo di tutti i Gruppi parlamentari del Senato questo desiderio di incontrarsi intorno ad un tavolo, ferme restando le posizioni reciproche di assoluta intransigenza ideale e politica, per studiare se questo disegno di legge potesse essere migliorato.

Mi affretto subito a dire, affinchè non appaia di mancanza di riguardo per la Camera dei deputati — il che soprattutto per il mio passato sarebbe grave e imperdonabile — che quando ho parlato in passato e parlo ora di miglioramenti non intendo riferirmi a miglioramenti di carattere tecnico (alcuni di questi sono stati apportati o almeno abbiamo ritenuto di apportarli, ma si tratta di aspetti marginali e spesso conseguenti alle modificazioni di sostanza), bensì ai miglioramenti sostanziali.

D'altronde — anche per quanto riguarda i perfezionamenti tecnici — questo è già un fatto caratteristico del regime parlamentare, in quanto la seconda Camera è in grado talvolta di poter rettificare alcune imperfezioni della prima Camera. Ma noi abbiamo avvisato la necessità di un miglioramento di sostanza sicchè quando il mio invito ebbe l'onore e la soddisfazione di essere accolto benevolmente e favorevolmente da tutti i Gruppi potei mettermi al lavoro; e debbo qui ringraziare con profondo sentimento i presidenti di tutti i Gruppi parlamentari e i colleghi che li hanno assistiti come collaboratori e tecnici nella dura, lunga, costruttiva fatica, una fatica compiuta con reciproca lealtà, con senso di tolleranza, con comprensione reciproca anche se talora non si è

raggiunto l'equilibrio cui tendevamo; ma anche senza rinunzia ai princìpi ed alle condizioni, specie da parte del fronte parlamentare antidivorzista. Il ringraziamento in questo momento si estende al relatore senatore Bardi al quale io voglio dare atto, a parte la sua fatica ed il richiamo ad una consuetudine di lavoro nella Commissione di giustizia che mi ha dato possibilità di apprezzarlo e avere per lui profonda amicizia, della estrema lealtà manifestata quando ieri ed oggi, esprimendo il parere della Commissione sugli emendamenti concordati, ne ha interpretato lo spirito in un modo che io non avrei saputo realizzare. Il ringraziamento si estende alla nostra collega Falcucci. Onorevole Presidente, non abbiamo ancora risolto un problema: non è esatto dire « senatrice »; io direi senatore signorina Falcucci. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Onorevole presidente Leone, dando la parola all'unico oratore di sesso femminile che oggi ha chiesto di parlare, ho detto: senatore Romagnoli Carettoni Tullia.

L E O N E . Ma io non mi riferivo a lei, perchè come toscano e come omonimo del grande vocabolario...

P R E S I D E N T E . Lei pratica poco quest'Aula e non è al corrente dei costumi.

L E O N E . Non tanto poco. E allora, onorevole Presidente, dicevo che la collega Falcucci in tutta questa battaglia come una altra collega alla Camera dei deputati ha portato non solo il calore della sua anima ma una decisa fermezza di convinzione e forza di argomenti. Abbiamo avuto delle riunioni le quali se non sono state pubbliche, dirò, secondo un termine del codice penale, che sono state aperte al pubblico perchè non solo eravamo attorniati da giornalisti ben graditi nell'attesa innanzi all'Aula che per sua cortesia ci fu apprestata, ma altresì sono state date indicazioni liberamente da tutti i partecipanti al Comitato, tranne che da me per non pregiudicare l'andamento delle cose; è stato informato anche dell'andamento della discussione l'onorevole Presidente di quest'Assemblea il quale non poteva essere coinvolto nella sostanza ma al quale si aveva il dovere di riferire l'andamento dei lavori. Quindi nessuno escluso da questa discussione; quindi nessuna preclusione; anzi un fatto parlamentare di notevole importanza che senza prenotazione personale vorrei augurare per l'avvenire in altri casi drammatici, importanti e storici come il presente.

Nessuno è rimasto estraneo o escluso dal corso degli avvenimenti. Ecco il punto importante del quale tutti hanno dato atto. Io sono grato ai rappresentanti dei Gruppi divorzisti che hanno parlato perchè hanno avuto la lealtà di contrassegnare e di riferire come pari alla loro fermezza e direi anzi maggiore della loro fermezza sia stata quella del Gruppo al quale rinnovo l'onore di appartenere, quello della Democrazia cristiana, una fermezza che era civica, morale, religiosa. Noi abbiamo combattuto e io, come ho votato contro gli articoli 1 e 2, voterò contro questa legge sia per il matrimonio civile per quei princìpi di ricollegamento al diritto naturale che ricordai nel mio modesto discorso e al quale mi riporto per brevità, sia per il matrimonio concordatario anche per l'aspetto costituzionale che aduggerà su questa legge come un grave peso e come una grave remora di carattere non solo giuridico ma anche morale e storico. La mediazione è stata, mi auguro, compiuta (vi sono grato di avermene dato atto) con la necessaria imparzialità. Ma in questo momento è il democratico cristiano che parla e vuole ricordare che i suoi amici di Gruppo non hanno sminuito di una virgola, di un millimetro, la decisività, la forza, l'ardore, il potere di convinzione della loro opposizione, l'efficacia cioè della loro radicale posizione antidivorzistica. E sia detto non per il Parlamento, perchè ne siete testimoni voi colleghi divorzisti, e l'avete ricordato, ma sia detto per fuori di qui che questo non è stato un compromesso e che la mia modesta mediazione non ha ridotto neppure di poco la decisività della Democrazia cristiana. La combattività è rimasta viva ed operante. Quindi

nessuno scrupolo, come taluno ci vuol attribuire, per quello che è accaduto; anzi la coscienza del compimento di un dovere. Ci siamo ritrovati (l'avete dichiarato) in questa posizione; se questa legge ha da passare contro il nostro desiderio e le nostre speranze, mettiamoci con quelli che desiderano che passi perchè possa essere migliorata.

E sono stati compiuti dei passi. Basterebbe che mi riferissi ad uno solo: alle acquisizioni che restano, per la storia di questa legge, nelle dichiarazioni di voto che sono state testè fatte; acquisizioni che restano anche e soprattutto direi nelle dichiarazioni del relatore che è espressione di imparzialità poichè, pur rappresentando la maggioranza della Commissione, il relatore sa di doversi estollere su una posizione più distaccata. Queste acquisizioni devono restare, a mio avviso, non solo per la storia della legge e per il suo collocamento nell'ordinamento giuridico italiano, ma anche per la sua interpretazione e per la sua applicazione. Sono stati riconosciuti i miglioramenti, i perfezionamenti e le modifiche. Vi è un gruppo di modifiche di carattere tecnico, al quale non mi riferirò.

Ho già detto che questi rilievi tecnici non sono espressione di mancanza di riguardo per la Camera dei deputati. Un secondo gruppo di emendamenti e di modifiche attiene al, se non annullato, certamente allentato e scolorito automatismo della legge. Il rifiuto dell'automaticismo della legge vale non solo, a mio modesto avviso, per quelle norme nelle quali è stato recepito con maggiore incisività — mi riferisco a quei casi in cui il giudice porta una valutazione della idoneità alla conservazione della convivenza familiare, che è veramente una innovazione importantissima che può porsi in parallelo al giudizio di pericolosità sociale o criminale che viene riconosciuta dal giudice penale nel processo penale — ma anche per quelle norme in cui l'applicazione può apparire automatica. *Spiritus intus alit.* Lo spirito non automatico è stato impresso nell'articolo 1 e nell'articolo 2.

Noi vi siamo grati — e vi diamo atto di aver accolto questa nostra subordinata aspirazione — perchè riteniamo che, anche se il divorzio passerà, l'aver scritto nella prima pagina che non automaticamente si registra la dissoluzione della continuità materiale e spirituale dei coniugi, occorrendo invece che in concreto sia registrato, mantiene in piedi uno degli ultimi lembi dell'istituto nel quale crediamo e che abbiamo salvaguardato nella legge che voi avete voluto e a cui noi abbiamo dato un modesto contributo di perfezionamento. A proposito di ciò sarà utile ribadire che i nostri incontri e le nostre discussioni sono avvenuti, mai come in questo caso, senza compromessi, neppure in senso politico. Questa non è materia di compromesso. L'avete riconosciuto tutti: erano princìpi fondamentali, ideali, concezioni della vita che ciascuno di noi metteva alla base di questo problema; quindi nessun matrimonio, nessun connubio, nessuna promessa matrimoniale, nessun'intesa sottobanco, ciascuno invece riaffermando nella maniera più decisa e più ferma la propria posizione.

E abbiamo conseguito un terzo risultato (è l'ultimo aspetto): il risultato che riguarda il destino dei figli. Noi chiedevamo — l'avete sentito nella battaglia che è rimasta ancor viva e incandescente nell'Aula quest'oggi — che i figli — a parte gli emendamenti sostanziali che limitassero il divorzio in presenza dei figli minori di una certa età — potessero essere ascoltati, cioè una loro maggiore partecipazione in veste processuale subordinata. Non ci siamo riusciti, ma abbiamo perlomeno difesa una posizione.

Le teorie, le vesti giuridiche, gli istituti, gli inquadramenti appartengono alla costruzione tecnica nella quale entra spesso molta fantasia e talvolta anche un po' di intrigo mentale. A noi interessa che la legge porti come contrassegno che la voce dei figli non è estranea, che nel processo di divorzio non si guardi solo all'aspetto del concreto conseguimento della reciproca felicità coniugale, ma che sia ascoltata la voce dei figli, nella quale noi dobbiamo ogni giorno ritrovarci come la pura fonte di letizia e la più grande forma di consolazione nei dolori. (*Applausi dal centro*).

Ebbene, abbiamo ottenuto da parte vostra per lo meno questo riconoscimento, come abbiamo ottenuto un compromesso (compro-

messo in senso giuridico, è stato oggi messo in rilievo). Noi avremmo voluto il pubblico ministero investito del potere di impugnazione di cui all'articolo 72 del codice di procedura civile; abbiamo ottenuto che sia riconosciuto per lo meno per gli interessi patrimoniali dei figli: mi pare che questo compromesso possa presentarsi come un'acquisizione positiva all'attenzione del Paese. Infatti, mentre agli interessi morali dovrà guardare il giudice (e il giudice del divorzio sarà come il giudice della separazione; il giudice che rappresenta nella sua coscienza la società, l'umanità, la tradizione, la continuità della storia del proprio Paese, quindi non il giudice munito del potere giurisdizionale, che è qualche cosa di augusto per un certo aspetto, ma in questi casi è meschina categoria giuridica, perchè in questa materia si dilata il potere giurisdizionale per diventare sostitutivo del padre di famiglia, come dice tutta la dottrina privatistica), per i provvedimenti di carattere patrimoniale concernenti i figli minori è istituito il controllo del pubblico ministero che potrà proporre impugnazione.

Onorevoli colleghi, un ultimo argomento devo segnalare perchè è stato oggetto negli scorsi giorni di giusta attenzione da parte della stampa. Vi è stato un momento in cui non tanto dai Gruppi parlamentari del Senato (sia detto per la verità) quanto *extrinsecus* veniva chiesto alla Democrazia cristiana che si accettassero limiti circa il modo e i tempi delle votazioni qualificate. Ripeto: do atto ai Gruppi parlamentari del Senato che tale questione non è stata mai posta in modo aperto e vincolante.

È chiaro che la Democrazia cristiana non l'avrebbe mai accettato. Io stesso dissi che per le mie mani, ancorchè informali, non sarebbe mai passata una proposta del genere che sarebbe stata gravemente limitatrice dei fondamenti costituzionali del Parlamento italiano. E queste votazioni che sono state compiute con coscienza e sofferte nell'animo hanno dimostrato quale libertà di azione si siano rivendicati i Gruppi: libertà di azione, libertà di votazione, libertà di orientamento.

Ebbene, io mi auguro ancora, per quella che è la mia convinzione, per quello che dissi nel discorso conclusivo della discussione generale, che questa legge non passi. Ma se passasse, lasciatemi ripetere che non si porrà un problema di vincitori o di vinti; si porrà un problema di bilancio consuntivo, che forse quelli che come me hanno imboccato il viale del tramonto (mi auguro che duri a lungo questo percorso del tramonto, per me e per voi), non faranno a tempo a poter registrare.

Per me è una legge che porta in sè non vorrei dire la certezza, ma il pericolo notevole, la probabilità — per parlare con termine giuridico-penale — di gravi pregiudizi per la società italiana. Se passerà nonostante il nostro sforzo, il nostro impegno, la nostra convinzione e la nostra combattività, accadrà quel che Dio vorrà.

Però un fenomeno positivo dovra verificarsi per i cattolici. Forse noi cattolici ci siamo addormentati sul fatto che passiamo per un Paese cattolico; ci siamo addormentati sul fatto di essere maggioranza, cosicchè oggi che ci siamo trovati in una situazione che vede i cattolici in minoranza vediamo con quanta fermezza, con quanta dignità, essi affermano la loro fede religiosa; noi abbiamo scolorita la nostra fede in una concezione o prassi che può apparire come una specie di convenzione umana. Da oggi in poi, se la legge passa, i cattolici dovranno confermare con maggiore impegno che l'istituto familiare resta come era prima di questa legge. Noi dovremo nella scuola, nella famiglia, nell'insegnamento, dal pulpito e dalla cattedra educare la società italiana ai valori fondamentali della stabilità della famiglia e della indissolubilità del matrimonio.

Molti di noi ricordano che quando uscimmo dalle macerie e dalla tragedia della guerra — le chiese dissolte e distrutte, le istituzioni annullate, le comunicazioni sconvolte — ci ritrovammo intorno ad un focolare. Questo focolare noi riaccendemmo nell'animo dei nostri figli. (*Vivissimi, prolungati applausi dal centro e dall'estrema destra. Moltissime congratulazioni*).

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Burtulo, Pelizzo, Piccolo, Berlanda, Varaldo, Genco, Verrastro, Oliva, Perrino,

Pasquale Valsecchi, Bisori, Bisantis, Sammartino, Franca Falcucci e Bartolomei hanno richiesto che la votazione sul disegno di legge n. 973 nel suo complesso sia fatta per appello nominale.

Indìco pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli al disegno di legge n. 973 risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore De Marsanich*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore De Marsanich.

B O R S A R I , *Segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì *i senatori*:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albani, Albarello, Albertini, Anderlini, Antonicelli, Antonini, Arena, Argiroffi, Arnone, Avezzano Comes,

Banfi, Bardi, Benedetti, Bera, Bergamasco, Bermani, Bertone, Biaggi, Bloise, Bonaldi, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosso, Brambilla, Bufalini, Buzio,

Calamandrei, Caleffi, Carucci, Castellaccio, Catalano, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Celidonio, Cerri, Chiariello, Chiaromonte, Cifarelli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Codignola, Colombi, Compagnoni, Corrao, Cuccu,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Falco, Del Pace, De Matteis, Di Benedetto, Dindo, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferri, Ferroni, Filippa, Formica, Fortunati, Fossa, Fusi,

Galante Garrone, Garavelli, Gatti Caporaso Elena, Gatto Simone, Germanò, Gianquinto, Guanti,

Iannelli, Illuminati,

Jannuzzi,

Levi, Li Causi, Li Vigni, Lucchi, Lugnano, Lusoli,

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mammucari, Mancini, Manenti, Maris, Masciale, Menchinelli, Merzagora, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Montale, Moranino,

Naldini,

Orlandi, Ossicini,

Palazzeschi, Palumbo, Papa, Parri, Pauselli, Pegoraro, Pellicanò, Perna, Perri, Petrone, Pieraccini, Pinto, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Premoli, Preziosi,

Raia, Renda, Righetti, Robba, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rossi, Rossi Doria,

Salati, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Segreto, Sema, Soliano, Sotgiu, Stefanelli,

Tansini, Tedeschi, Tedesco Giglia, Terracini, Tolloy, Tomassini, Tomasucci, Tortora, Tropeano,

Valori, Venanzi, Venturi Lino, Veronesi, Viglianesi, Vignola, Vignolo,

Zannier, Zuccalà.

Rispondono no *i senatori*:

Accili, Alessandrini, Andò, Angelini, Arcudi, Attaguile,

Baldini, Ballesi, Bargellini, Barra, Bartolomei, Battista, Belotti, Benaglia, Berlanda, Bernardinetti, Berthet, Bertola, Bettiol, Bisantis, Bisori, Bo, Boano, Bonadies, Bosco, Brusasca, Burtulo,

Cagnasso, Caroli, Caron, Carraro, Cassano, Cassiani, Cengarle, Cerami, Colella, Colleoni, Coppo, Coppola, Corrias Alfredo, Corrias Efisio, Crollalanza,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, De Dominicis, De Leoni, Del Nero, De Luca, De Marsanich, De Marzi, Deriu, De Vito, De Zan, Di Grazia, Dinaro, Dosi,

Fada, Falcucci Franca, Ferrari, Filetti, Finizzi, Fiorentino, Florena, Follieri, Forma, Franza,

Gatto Eugenio, Gava, Genco, Giardina, Giraudo, Grimaldi, Gronchi,

Indelli,

La Penna, La Rosa, Latanza, Lauro, Leone, Limoni, Lisi, Lo Giudice, Lombardi,

Mannironi, Marcora, Martinelli, Mazzarolli, Mazzoli, Medici, Merloni, Montini, Morandi, Morlino, Murmura,

Nencioni, Noè,
Oliva, Orlando,
Pala, Pecoraro, Pelizzo, Pella, Pennacchio, Perrino, Picardi, Picardo, Piccioni, Piccolo, Pozzar,
Ricci, Ripamonti, Rosa, Russo,
Salari, Sammartino, Santero, Scardaccione, Scelba, Schiavone, Scipioni, Segnana, Senese, Signorello, Smurra, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli,
Tanga, Tanucci Nannini, Tesauro, Tessitori, Tiberi, Togni, Torelli, Trabucchi, Treu, Turchi,
Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi Giovanni, Verrastro, Volgger,
Zaccari, Zannini, Zelioli Lanzini, Zonca, Zugno.

È in congedo il senatore Donati.

P R E S I D E N T E . Invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sul disegno di legge n. 973 nel suo complesso:

Senatori votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	164
Contrari	150

Il Senato approva.

(*Vivi, prolungati applausi dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, il voto testè espresso ha concluso un lungo, appassionato e dotto lavoro svolto per esprimere il pensiero del Senato sul modo di fronteggiare situazioni assai gravi per la famiglia, tenendo conto di convincimenti e tradizioni religiose e di istituti giuridici e sociali. In questo momento, senza venir meno allo scrupolo che mi ha guidato nel regolare questo liberissimo dibattito, sento il dovere di esprimere il voto che, con convergente, tempestiva ed efficace azione, il Parlamento ed il Governo sappiano migliorare le condizioni di ambiente, di casa, di lavoro, di istruzione, di benessere e di moralità, idonee ad assicurare a tutte le famiglie italiane vita sana, operosa, prospera e serena, garantita nella sua unità e concordia dal dolce vincolo dell'amore. (*Vivissimi, generali applausi*).

Sul coordinamento formale del disegno di legge n. 973

B A R D I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R D I , *relatore*. Onorevole Presidente, desidero informare l'Assemblea che non ho ritenuto di riferire, prima del voto finale, sul coordinamento del disegno di legge, in quanto i membri della Commissione incaricata di effettuare tale coordinamento hanno compiuto la loro opera senza riscontrare necessità di modificazioni del testo tali da richiedere su di esse una deliberazione dell'Assemblea trattandosi di sole modificazioni con carattere formale.

Ad esempio e per la maggior parte dei casi si è trattato di aggiungere alla parola « scioglimento », in tutti gli articoli in cui essa ricorre, le parole « o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ». Soltanto nell'articolo 2 si è soppressa l'ultima frase « ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne effettuata la trascrizione di procedere all'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili » in quanto questa disposizione aveva già trovato collocazione nell'articolo 5 che è stato approvato esattamente in questa formulazione.

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole relatore di quanto ha dichiarato.

Sul nubifragio verificatosi in Liguria

R E S T I V O , *Ministro dell'interno.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno.* Signor Presidente, onorevoli senatori, ancora una volta, purtroppo, la cieca forza degli elementi ha duramente colpito una delle zone più operose della nostra Italia, sconvolgendo e paralizzando all'improvviso la vita di quelle popolazioni, seminando lutti e distruzioni, determinando situazioni di grave e generale disagio che solo la tenace volontà della gente ligure e l'immediata, operante solidarietà del Paese consentiranno di superare in un tempo che ci auguriamo il più breve possibile.

Prima di esporre i fatti nel loro drammatico svolgimento, mi sia consentito di rivolgere, anche a nome del Governo, un commosso pensiero alle innocenti vittime di questa nuova sciagura, di esprimere i sentimenti del più profondo cordoglio ai loro familiari e di formulare l'augurio di pronta guarigione ai feriti; di manifestare, infine alla città di Genova — che è stata al centro del violento nubifragio — l'affettuosa, solidale simpatia della Nazione, che le è vicina in quest'ora difficile ed è impegnata a non tralasciar nulla affinchè la vita e l'attività che la sventura ha momentaneamente fermate possano riprendere a pieno ritmo e siano al più presto risanate le ferite che la città ha riportate.

Alle ore 20 circa del 7 corrente si abbatteva, sulla provincia di Genova, un violentissimo nubifragio che determinava vivo allarme nella popolazione di numerose località. Nella zona di Voltri, del comune di Genova, in particolare, straripava il torrente Leira ed una ingente massa di acqua e di fango si riversava rapidamente sulle strade, allagando negozi e primi piani delle abitazioni e provocando gravissimi danni dei quali, peraltro, non è dato ancora di fare un'esatta valutazione. Si avevano qui dolorosamente le prime vittime; crolli, frane ed allagamenti rendevano intransitabili numerose strade e tratti di autostrada. Alle ore 22,45, a causa della caduta della linea aerea, rimanevano bloccati sui treni circa 200 viaggiatori nella stazione ferroviaria di Mele, 150 nella stazione di Acquasanta ed altri 150 nella stazione di Voltri: località tutte che non è stato possibile raggiungere subito, nonostante ogni sforzo, per l'impraticabilità delle strade.

Le operazioni di soccorso avevano immediato inizio, la sera stessa, con l'intervento delle autorità provinciali ed il concorso di vigili del fuoco, personale ed agenti della Pubblica sicurezza, carabinieri, militari dell'Esercito e vigili urbani. In particolare, venivano subito avviate nella zona colpita sezioni operative delle colonne mobili dei Vigili del fuoco di tutto il Piemonte e delle altre provincie liguri. Gravi danni venivano, frattanto, segnalati anche nei comuni di Campoligure, Rossiglione e Mele.

Mentre si proseguiva con ogni impegno e senza sosta per tutta la giornata di ieri nell'azione intesa a raggiungere mediante colonne di soccorso le località maggiormente colpite e rimaste isolate, allo scopo di recare viveri e medicinali alla popolazione e di ripristinare il transito, nelle prime ore del pomeriggio, circa alle 15, un nubifragio di inaudita violenza si è abbattuto sul centro di Genova, provocando lo straripamento del torrente Bisagno, con allagamenti di strade e negozi, il crollo di un ponte ed il crollo della parte centrale di un grosso complesso edilizio della GESCAL, che ha travolto 14 appartamenti i cui abitanti, per fortuna, avevano potuto tempestivamente mettersi in salvo.

Fin dalla mattinata di ieri ho disposto che si recassero a Genova, per coordinare le operazioni di soccorso, il sottosegretario onorevole Sarti e il direttore generale della protezione civile; ieri stesso ho disposto la partenza da Roma del nucleo centrale di manovra delle scuole centrali dei vigili del fuoco, composto di circa 300 uomini con relativi attrezzi e della colonna mobile centrale della protezione civile, dotata di speciali mezzi di intervento: entrambi i reparti sono già all'opera.

Nella città di Genova, grave è stato il disagio della popolazione per l'intransitabilità delle strade, i guasti subiti da qualcuno dei vari acquedotti che la riforniscono e le interruzioni dell'energia elettrica e dei servizi telefonici in alcune zone.

Il tempo per altro da stanotte si mantiene abbastanza buono, agevolando l'opera dei soccorritori.

Il numero delle vittime finora accertate è di 15, delle quali 7 nelle zone di Voltri e di Acquasanta e le rimanenti nel centro urbano di Genova; di alcune persone mancano peraltro notizie.

Sin da ieri sera le persone sgombrate dagli edifici pericolanti o allagati sono state ricoverate in alberghi; si è provveduto al ripristino delle comunicazioni ferroviarie e, in parte, di quelle stradali, mentre le località Mele e Acquasanta, che erano rimaste isolate, sono state raggiunte da colonne di soccorso. La località Masone ed altre dell'entroterra rimaste sino a stamani isolate sono state rifornite di viveri e medicinali mediante elicotteri.

Resta ancora isolato il comune di San Olcese, a monte di Genova.

Nella giornata di oggi procede senza soste il lavoro delle squadre di intervento, coadiuvate da numerosi volontari, mentre i cittadini direttamente colpiti cercano di recuperare quanto è possibile sottrarre all'acqua e al fango. Movimenti franosi si sono verificati anche oggi, ma senza gravi conseguenze.

Nella giornata di oggi è stato possibile ripristinare il servizio di approvvigionamento idrico, che peraltro ha potuto assicurare, anche nella fase più critica, il 70 per cento del fabbisogno. Il rifornimento è stato comunque garantito alla generalità dei cittadini attraverso un servizio di autobotti nelle zone dove gli acquedotti ancora non funzionavano.

Dalle 8 di stamane è stato riaperto l'aeroporto Cristoforo Colombo; oggi stesso l'illuminazione pubblica è stata riattivata in quasi tutta la città; molte comunicazioni stradali sono state ripristinate; tutta la rete autostradale che interessa la zona colpita sarà normalizzata entro la mezzanotte di oggi.

Anche in Piemonte si sono avute violenti piogge che hanno determinato, nel pomeriggio di ieri, situazioni di pericolo in provincia di Alessandria.

Il torrente Scrivia ha tracimato in più punti, invadendo i comuni di Castelnuovo Scrivia, Guazzola e Isola Sant'Antonio. Quest'ultimo comune è stato praticamente sgombrato nella tarda serata di ieri con mezzi forniti dalla polizia e mezzi privati, temendosi che esso sarebbe stato investito dall'onda di piena; la popolazione è stata ricoverata nelle scuole del comune di Sale. Stamane, peraltro, essa è rientrata nelle proprie case che non hanno subìto danni dall'onda di piena che ha toccato l'abitato. Nel comune di Arquata Scrivia quattro persone sono state travolte dal torrente Scrivia a seguito del crollo di un ponte su cui si trovavano. Tre di esse si sono tratte in salvo; la quarta deve considerarsi, allo stato, dispersa.

Anche in provincia di Alessandria vi sono stati numerosi ed estesi allagamenti; alcune località sono isolate per crolli e frane; la popolazione viene rifornita regolarmente di viveri, mentre fervono i lavori di ripristino della viabilità, che si prevede saranno ultimati nel giro di due o tre giorni. Vengono segnalati ingenti danni alle colture.

Debbo precisare agli onorevoli senatori che stiamo procedendo ad una rilevazione estremamente attenta dell'entità dei danni, sia per quanto concerne le opere pubbliche, sia per quanto concerne l'economia industriale, così importante pilastro di tutta l'economia della zona, sia per quanto concerne la posizione dei singoli cittadini. Ma, in ordine a questi accertamenti, mi riservo di essere estremamente preciso nei confronti del Parlamento nelle dichiarazioni che avrò occasione di fare nella prossima settimana.

Onorevoli senatori, le notizie, necessariamente sommarie, che ho potuto esporvi, mentre tutti gli organi dello Stato, fianco a fianco ai cittadini di Genova e delle altre zone colpite dal disastro, con l'impegnativa e responsabile partecipazione delle rappresentanze democratiche locali, con la generosa collaborazione di tutti gli enti pubblici e di aziende private, non si concedono riposo per eliminare le conseguenze del grave evento, non danno che un quadro necessariamente incompleto della situazione: ancora non possiamo tirare le somme definitive. Possia-

mo soltanto assicurare che gli interventi di soccorso sono stati tempestivi e massicci, coordinati ad ogni livello per il conseguimento del massimo risultato nel minor tempo possibile.

Nelle operazioni di soccorso sono stati finora impiegati 800 uomini dei vigili del fuoco, 950 militari di pubblica sicurezza, 500 carabinieri e 916 militari delle varie armi, per un totale di 3.160 uomini. Sono stati fatti affluire a Genova diversi elicotteri nonchè 150 tra mezzi, mezzi speciali, anfibi e imbarcazioni. Inoltre — come ho già detto — la colonna mobile centrale e il nucleo centrale di manovra dei vigili del fuoco sono impegnati con altri 51 mezzi e 350 uomini.

Appena cessata l'attuale fase, ogni cura sarà rivolta per assicurare quegli ulteriori doverosi interventi che lo Stato deve compiere per ridare serenità alle popolazioni liguri e piemontesi così duramente provate, per dimostrare ad esse, in maniera concreta, la sua operante, sollecita doverosa solidarietà. E su questi punti l'iniziativa del Governo incontrerà certamente l'approvazione del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro della sollecitudine con la quale è venuto a recare queste notizie che riproducono il dolore e il cordoglio che ieri noi provammo.

Confermando quanto ieri dicemmo, esprimiamo cordoglio e condoglianze alle famiglie, solidarietà alle popolazioni della Liguria e del Piemonte ed esortiamo — se ce ne fosse bisogno — l'onorevole Ministro, tutti i suoi collaboratori e gli altri membri del Governo a prendere le misure idonee a fronteggiare immediatamente le prime dolorose evenienze e a provvedere poi al risorgere di queste benemerite città e zone.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B O R S A R I , *Segretario*:

VALORI, DI PRISCO, NALDINI, ALBARELLO, TOMASSINI, MASCIALE, LI VIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali disposizioni intenda impartire per provvedere, in modo adeguato ed urgente, all'opera di primo intervento in seguito alla disastrosa alluvione che ha colpito Genova, al fine di correggere le inadeguatezze ed i ritardi che si sono dovuti lamentare nelle prime ore e quali provvedimenti di carattere generale intenda predisporre per riparare le conseguenze, per la popolazione e per le cose, dell'alluvione. (int. or. - 1818)

ARGIROFFI, CHIAROMONTE, TERRACINI, POERIO, TROPEANO, PERNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali indagini siano state disposte ed in quale modo s'intenda intervenire per stroncare gli attentati che gruppi teppisti ed eversivi, di non difficile identificazione, hanno compiuto contro la sede della sezione comunista e della camera del lavoro di Taurianova (Reggio Calabria), la quale è stata incendiata per ben due volte, e cioè il 27 settembre 1970 e nella notte fra l'8 e il 9 ottobre. (int. or. - 1819)

GIANQUINTO, PEGORARO, BONATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — Gli interroganti, in relazione alle perdite di vite umane ed ai gravissimi danni alle cose arrecati da trombe d'aria in provincia di Venezia, Padova e Rovigo, nonchè agli impegni presi dal Presidente del Consiglio dei ministri subito dopo i tristi eventi, chiedono di sapere se i Ministri interrogati non ritengano urgente emanare un decreto-legge onde poter intervenire con tempestività in aiuto alle popolazioni colpite e per il risarcimento dei danni. (int. or. - 1820)

MONTINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, vista la relazione conclusiva della Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, nonchè quella della Commissione senatoriale, quali determinazioni si intendano urgentemente adottare per risolvere il problema del fiume Li-

venza, con particolare riferimento alla regolamentazione dei fiumi Cellina e Meduna ad esso collegati, onde eliminare il gravissimo pericolo del rinnovarsi di disastrose alluvioni in provincia di Pordenone e di Treviso, tenendo conto dell'esistenza di progetti di risoluzione già favorevolmente esaminati dagli organi ministeriali competenti, e che prevedono serbatoi sul Cellina e Meduna che potrebbero servire, nei limiti della non compromissione dello scopo principale sopra specificato, anche ad eventuali utilizzazioni di bonifica ed idrauliche in genere. (int. or. - 1821)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

DERIU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere le ragioni per le quali il collocatore Giovanni Gallus sia stato improvvisamente trasferito dal comune di Galtellì (Nuoro), ove prestava servizio da tanto tempo con piena soddisfazione del pubblico e dei diretti superiori, al comune di Orgosolo (Nuoro).

Per sapere inoltre se sia giunta notizia, allo stesso Ministro, del senso di sorpresa e di vivace reazione di tutta l'opinione pubblica locale e provinciale, pienamente convinta che il lamentato trasferimento del Gallus sia dovuto soltanto a beghe pseudopolitiche locali, che, purtroppo, avrebbero avuto stranamente eco anche nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le pressioni degli avversari personali dello stesso Gallus. (int. scr. - 4010)

SAMMARTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Premesso che tutta la zona della più alta montagna, che, nel Molise, fa capo ad Agnone, sta passivamente assistendo alla programmazione e, in parte, all'esecuzione di opere di civile progresso in zone meno povere della stessa regione, senza, peraltro, sentirsi annunziare, sia pure in prospettiva, uguali provvidenze che ne sollevino finalmente la forte depressione economica e sociale,

si chiede di conoscere gli intendimenti del Governo sulle ripetute istanze perchè, nell'ambito dell'azienda speciale consorziale « Alto Trigno », si completino le opere di bonifica iniziate da anni, si intervenga decisamente sui problemi di sempre in ordine allo sviluppo dell'agricoltura e della pastorizia e si attuino infine i programmi, più volte annunziati, per la dotazione di infrastrutture che, mentre sottraggono quelle popolazioni al secolare isolamento, diano alimento ad iniziative sociali, idonee a trasformarne l'economia ed a richiamare le forze vive del lavoro, costrette finora ad emigrare. (int. scr. - 4011)

MURMURA. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i motivi della mancata trasmissione — sia radiofonica che televisiva — della effettuata registrazione alle manifestazioni, contrassegnate da alta dignità culturale, svoltesi nell'agosto 1970 a Praia a Mare, le quali hanno raggiunto, per unanime riconoscimento di critici disinteressati e di personalità validissime nel mondo della cultura e dell'arte, livelli notevolissimi.

Tale fatto, unito ad altri atteggiamenti di oblio nei confronti del Mezzogiorno e, soprattutto, della nobile regione calabrese, potrebbe apparire — anche se questa non dovrebbe essere la volontà dei dirigenti dell'Ente radiotelevisivo — una discriminazione che gli uomini responsabili respingono e combattono. Occorre perciò una precisa direttiva dei Ministeri preposti al controllo dell'Ente radiotelevisivo, allo scopo di fugare impressioni e valutazioni capaci di suscitare malcontenti e risentimenti che la nostra responsabilità vuole e deve respingere. (int. scr. - 4012)

FARNETI Ariella. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

i motivi per cui, malgrado il finanziamento perfezionato da tempo, non si è provveduto ad indire la gara d'appalto per l'esecuzione di dodici scogliere a protezione

del litorale e dell'abitato di Igea Marina (Forlì);

quali iniziative intenda intraprendere affinchè, con l'inizio immediato dei lavori, sia data tranquillità alle popolazioni che guardano con grande preoccupazione l'avvicinarsi della stagione invernale che, come la drammatica esperienza degli anni scorsi insegna, contribuisce con le forti mareggiate ad aggravare la situazione. (int. scr. - 4013)

MAMMUCARI, ADAMOLI, BERTONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se corrispondono a verità le notizie di stampa relative a deliberazioni che il Governo starebbe per adottare, concernenti una diversa struttura del CNEN, basata sull'affidamento del settore tecnologico all'IRI, del settore ricerca e trattamento del combustibile nucleare all'ENI, del settore ricerca generale al CNR.

Gli interroganti ricordano che è in corso di discussione alla 9ª Commissione del Senato il disegno di legge n. 204, relativo alla riorganizzazione del CNEN, e fanno presente la necessità che ogni diverso orientamento sia almeno comunicato alla Commissione in parola. (int. scr. - 4014)

MAMMUCARI, BERTONE. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere se non ravvisi l'opportunità e la necessità d'intervenire, con i propri poteri, presso la FIAT, la Pirelli e la SNIA, affinchè i programmi di investimenti industriali delle suddette società, specie dopo le avvenute operazioni di concentrazione — rispettivamente con la Citroen, con la Dunlop e con la BPD — siano conformi agli interessi dell'economia italiana ed agli orientametni di cui al « piano '80 » ed al programma 1971-75. (int. scr. - 4015)

BURTULO. — *Al Ministro delle finanze.* — L'interrogante, rendendosi interprete del grave disagio finanziario in cui si trova la quasi totalità dei comuni, molti dei quali — specialmente i piccoli — versano in condizioni di insolvenza a causa del mancato versamento della compensazione della perdita derivante dall'abolizione dell'imposta di consumo sulle bevande vinose per gli anni 1967, 1968, 1969, disposta dall'articolo 13 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, chiede di conoscere i motivi di tale ritardo nell'adempimento di una precisa disposizione di legge, approvata per porre urgente rimedio ad una gravissima situazione finanziaria degli Enti locali.

L'interrogante si augura inoltre che il Ministro, rendendosi certamente conto del fatto che il ritardo crea situazioni insostenibili nei comuni che hanno predisposto i bilanci dell'anno corrente, sulla base delle previsioni delle nuove entrate, voglia provvedere con l'urgenza che la gravità della situazione richiede. (int. scr. - 4016).

PINTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti ritiene di dover adottare per evitare che venga messa in opera una grave deturpazione dell'ambientazione del castello di Rocca Cilento, in territorio di Lustra Cilento.

Il castello di Rocca Cilento, costruito nell'alto Medio Evo, costituisce opera di notevole interesse storico ed artistico. Esso è stato recentemente restaurato, per l'interesse di storici appassionati, e costituisce attualmente un monumento di raro interesse per l'ubicazione, per lo stato di conservazione e per la bellezza. Senonchè è in fase di costruzione una strada che dovrà congiungere la frazione di Rocca Cilento al comune di Lustra Cilento e, per soddisfare esigenze di carattere locale e particolaristico, è stato disposto un progetto in base al quale la strada dovrebbe lambire il castello: il monumento ne risulterebbe deturpato e molto di più ancora l'ambiente.

L'interrogante ritiene che sia necessario ed urgente un intervento al fine di evitare tale scempio. (int. scr. - 4017)

FARNETI Ariella. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere i motivi per cui nella provincia di Forlì, a differenza di altre province limitrofe, si verifica un grave e preoccupante ritardo — motivo di legittima agitazione nella categoria — nel pagamento dell'assegno vitalizio a favore degli invalidi ci-

vili in possesso del decreto prefettizio di riconoscimento del diritto all'assegno. Numerosi invalidi civili non ricevono l'assegno dal mese di gennaio 1970.

Si chiede un sollecito intervento per rimuovere gli ostacoli e provvedere altresì al pagamento degli arretrati e dell'assegno mensile in modo regolare. (int. scr. - 4018)

MAGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire affinchè il servizio per i contributi agricoli unificati si decida ad assumere in servizio presso la sua sede provinciale di Foggia, in ossequio ad una precisa e tassativa disposizione di legge, il centralinista cieco Cannito Domenico, avviato d'ufficio con provvedimento in data 18 febbraio 1970 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 luglio 1957, n. 594. Ciò è tanto più necessario in quanto il Cannito, cieco nullatenente, si trova nell'impossibilità di attendere la conclusione di un'azione giudiziaria. (int. scr. - 4019)

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica alle ore 23, anzichè alle ore 21, come preannunciato, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 22,45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari